LEGGE ORGANICA

E

CODICE DOGANALE

NELLA STAMPERIA SIMONIANA

GIOACCHINO NAPOLEONE

PER LA GRAZIA DI DIO E PER LA COSTITUZIONE DELLO STATO

RE DELLE DUE SICILIE

PRINCIPE E GRANDE AMMIRAGLIO DI FRANCIA,

Udito il nostro Consiglio di Stato;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto siegue:

PARTE I.

TIT. I.

Amministrazione generale, ed attribuzione della medesima.

ART. 1.

Vi sarà sotto l'autorità del nostro Ministro delle Finanze un'amministrazione generale de' dazj indiretti per le dogane, sali, dazj di consumo e dritti riuniti.

ART. 2.

L'amministrazione generale avrà sotto i suoi ordini gl' ispettori generali e direttori delle dogane, sali, dazj di consumo e dritti riuniti, del pari che gl'ispettori particolari, controlori di brigata e di visita, ricevitori, sotto ricevitori, e tutti gli altri impiegati attaccati e di servizio ne' sudetti rami de' dazj indiretti.

ART. 3.

Essa sarà composta di quattro membri, de' quali uno, col titolo di direttore, avrà la presidenza.

ART. 4.

Il direttore travaglierà direttamente col ministro, almeno una volta la settimana, e sarà personalmente responsabile della regolarità del servizio.

Esso gli renderà conto dello stato, dell' andamento e de' risultati dell' amministrazione; gli proporrà i progetti di regolamenti e d' istruzioni generali che potranno esser convenienti per assicurare l' esecuzione delle leggi; e gli rimetterà per ogni mese uno stato generale degl' introiti.

ART. 5.

Gli amministratori si riuniranno in Consiglio di amministrazione ne' giorni determinati dalla stessa amministrazione generale.

ART. 6.

Tutti gli affari che sono dubbiosi, o che meriteranno discussione, saranno l' oggetto dell' esame del Consiglio d' amministrazione, e saranno decisi alla maggioranza de' voti. In caso di parità, il voto del direttore avrà la preponderanza. Negli affari suddetti il direttore generale potrà, allorchè lo giudicherà necessario, sospendere l' esecuzione della deliberazione, per farne rapporto al Ministro delle Finanze.

ART. 7.

L' amministrazione generale si farà trasmettere da ciascuna direzione il *budget* annuale, nel quale saran compresi i soldi di tutti i suoi impiegati, le spese di burò, le spese impreviste per le rifazioni di burò, de' posti o de' magazzini, e pe' pagamenti delle loro pigioni.

ART. 8.

I suddetti *budget* saranno discussi nel Consiglio d' amministrazione, il quale ne formerà un *budget* generale che sarà presentato al ministro dal direttore, per esser sottoposto alla nostra approvazione.

ART.

ART. 9.

Non potranno farsi altre spese al di là delle somme fissate ne' detti *budget* senza un rapporto fatto dall' amministrazione generale, che dovrà esser presentato al ministro, per esser quelle da noi autorizzate.

ART. 10.

Il direttore firmerà tutti gli ordini generali, le circolari, e le decisioni prese dall' amministrazione in corpo, del pari che tutto ciò che la medesima avrà determinato, relativamente a' movimenti e mutazioni degl' individui.

Ogni amministrazione corrisponderà co' direttori delle Provincie, e con tutti gli altri impiegati e funzionarj dell' amministrazione, e per tutti i dettagli di servizio de' quali essi saranno rispettivamente incaricati.

La corrispondenza sarà indirizzata al direttore. La distribuzione sarà fatta agli amministratori nel burò dell' amministrazione generale.

ART. 11.

La nomina de' direttori ed ispettori sarà fatta da noi sulla proposizione dell' amministrazione generale, presentata al nostro Ministro dal direttore generale.

ART. 12.

I controlori di brigata e di visita, i ricevitori alla navigazione ed alla dichiarazione, i tenenti d'ordine e i primi impiegati delle direzioni saranno nominati dal nostro Ministro delle finanze sulla proposizione del Direttore generale.

ART. 13.

I controlori alla liquidazione, i visitatori al peso ed alla misura, i commessi a' depositi, alla navigazione ed

alle dichiarazioni , i liquidatori e gli ajutanti visitatori, i sottotenenti, i piloti e sottopiloti saranno nominati dall'Amministrazione generale, il di cui direttore generale ne farà il rapporto al Ministro per l'approvazione.

ART. 14.

I commessi di burò delle direzioni , i magazzinieri, i pesatori, imballatori, torcolieri, bollatori, custodi, brigadieri, preposti e marinari saranno nominati da' Direttori Provinciali che ne faran rapporto all'Amministrazione generale per l'approvazione.

ART. 15.

Le destituzioni saranno pronunziate da coloro che han dritto alla nomina.

L'amministrazione generale potrà sospendere qualunque impiegato (non esclusi i Direttori Provinciali ne' casi straordinarj), con doverne dar parte immediatamente al Ministro.

ART. 16.

L'amministrazione generale si formerà un regolamento per la polizia interna.

Essa formerà parimente un piano della sua officina e della sua contabilità; ne fisserà i soldi; e lo passerà al Ministro delle Finanze, il quale lo sottometterà alla nostra approvazione.

ART. 17.

Subito che i soldi saranno fissati, non potranno essere accresciuti senza la nostra approvazione.

ART. 18.

Le gratificazioni saranno a noi sottoposte dal nostro Ministro delle finanze in un *tablò* che ci presenterà ogni sei me-

mesi. Egli sarà autorizzato a farne ne' casi straordinarj che meriteranno un pronto compenso, su i fondi che noi potremo per quest'oggetto metter a sua disposizione, allorchè regoleremo il *budget* annuale.

T I T. II.

Ispezione generale, ed attribuzioni della medesima.

A R T. 19.

Vi saranno nel nostro regno due ispezioni generali pe' dazj indiretti.

A R T. 20.

Gl'Ispettori generali saranno tenuti a fare de' giri periodici e straordinarj nelle diverse direzioni, per accertarsi della regolarità del servizio. I tempi in cui i suddetti giri dovranno farsi, verranno determinati dalla stessa amministrazione generale.

A R T. 21.

Gl' Ispettori generali saranno principalmente incaricati di mantenere l'ordine, la regolarità e l' uniformità del servizio. Al qual'effetto essi verificheranno, allorchè saranno in giro, i libri e registri d' ordine e di contabilità, che in virtù de' regolamenti ed istruzioni saranno tenuti da' direttori, da' ricevitori e da qualsivoglia altro impiegato de' differenti rami del servizio.

A R T. 22.

Essi saranno incaricati ancora di vegliare all'esecuzione degli ordini trasmessi dall'Amministrazione generale. Qualora saranno in giro, essi potranno dar quelli che crederan necessarj facendone subito rapporto alla detta Amministrazione, per fargli approvare.

T I T. III.

Direzioni dipartimentali, composizione ed attribuzioni delle medesime.

A R T. 23.

Vi saranno nel nostro Regno dieci direzioni per lo servizio delle dogane, sali e dritti riuniti.

Esse comprenderanno

1.° Le Provincie di Napoli, di Terra di Lavoro, e de' due Principati: Capoluogo Napoli.

2.° La gran dogana di Napoli colle sue dipendenze nella Città e Casali.

3.° La Calabria Citra. Capoluogo Cosenza.

4.° La Calabria Ultra. Capoluogo Monteleone.

5.° La Basilicata. Capoluogo Potenza.

6.° La Terra d'Otranto. Capoluogo Lecce.

7.° La Provincia di Bari. Capoluogo Bari.

8.° La Capitanata e Molise. Capoluogo Manfredonia.

9.° L'Abruzzo Citra e 'l primo Abruzzo Ultra. Capoluogo Chieti.

10.° Il secondo Abruzzo Ultra. Capoluogo Aquila.

A R T. 24.

Vi sarà inoltre in Napoli una direzione particolare incaricata della provvista de' sali della Provincia di Napoli, di Terra di Lavoro e due Principati.

A R T. 25.

Vi saranno ancora tre direzioni particolari per la confezione de' sali nelle saline di Barletta, per quelle di Avetrana in Terra d'Otranto, e per lo scavo delle miniere de' sali nelle Calabrie.

ART.

A R T. 26.

Vi sarà finalmente una direzione particolare de' dazj di consumo per la Città di Napoli e suoi Casali.

A R T. 27.

Ogni direzione sarà composta di due o più ispezioni, e di distretti di percezione. Ogni distretto sarà composto di una ricevitorìa, e di un numero di sotto ricevitorìe proporzionato all'estensione del territorio, e regolato secondo la località.

A R T. 28.

Ciascuna direzione avrà un burò generale. Il numero degl'individui che lo comporranno, e le loro funzioni saranno determinate dalle istruzioni particolari segnate dal nostro Ministro delle Finanze.

A R T. 29.

Tutti i *burò* saranno, secondo la loro importanza, composti d'ispettori sedentanei, di commessarj, di ricevitori, di controlori principali alle visite, controlori alla liquidazione, visitatori al peso ed alla misura, commessi a' depositi, ricevitori o commessi alla navigazione ed alle dichiarazioni, liquidatori, ajutanti visitatori, magazzinieri, pesatori, imballatori, torcolieri, bullatori, custodi ec.

A R T. 30.

Le funzioni de' direttori saranno di rimettere agl'impiegati del loro ripartimento gli ordini ricevuti dall'Amministrazione generale; di procurarne l'esatta esecuzione; d'invigilare che la percezione de' dritti sia fatta secondo la tariffa, la quale unitamente alle leggi e regolamenti sarà conservata in ciascun *burò*, per essere a notizia di coloro che ne vorranno prendere conoscenza; e che i prodotti delle

le ricevitorie e sottoricevitorie sieno versati nell'epoche stabilite nella cassa de' ricevitori delle contribuzioni. Veglieranno sulla contabilità, e registri de' ricevitori e sottoricevitori, e di tutti gli altri impiegati del loro dipartimento. Essi invieranno all' Amministrazione generale gli stati delle percezioni e versamenti nell' epoche stabilite.

A R T. 31.

La vendita de' sali si farà eseguire dalla stessa direzione particolare della capitale e provincia di Napoli; e nelle provincie di Terra di lavoro e de' due Principati, dalla direzione de' dazj indiretti di queste provincie. La vendita de' sali delle altre provincie del Regno sarà fatta eseguire parimenti dalle corrispondenti direzioni.

A R T. 32.

Le funzioni degl'ispettori sedentanei della gran Dogana di Napoli saranno di dare il loro parere su' contrabandi, catture e confische che potranno accadere, sulle transazioni che dovranno proporre all'Amministrazione generale, e sulle controversie che meriteranno di essere esaminate in giustizia. Essi invigileranno in oltre su di tutte le operazioni della contabilità e registro.

I commessarj della direzione de' dazj di consumo avranno le stesse funzioni de' suddetti Ispettori sedentanei nel lor ramo.

In oltre essi saranno particolarmente adoperati dall' Amministrazione generale per consultare su gli affari contenziosi della medesima.

A R T. 33.

Le funzioni degl' Ispettori particolari saranno di verificare la percezione, la contabilità e la manutenzione de' registri de' ricevitori ed altri impiegati del loro circondario; di dirigere e d' invigilare al servizio de' posti

sti e brigate, del pari che alle operazioni de' controlori delle medesime sotto gli ordini de' direttori.

ART. 34.

Le principali funzioni de' ricevitori e sottoricevitori saranno di percepire i diritti a norma della tariffa, dietro le dichiarazioni fatte da' contribuenti, e dietro i certificati di visita e la liquidazione de' dritti.

ART. 35.

I ricevitori daranno una cauzione in numerario. Il nostro Ministro delle finanze ci presenterà un progetto per determinare l' ammontare della cauzione d' ogni ricevitore, a norma dell' importanza della percezione, e secondo l' epoca de' versamenti.

ART. 36.

Per quelli tra gli attuali ricevitori, che saranno compresi nella prima organizzazione, il nostro Ministro delle Finanze sarà autorizzato a determinare provvisoriamente una parte della loro cauzione in beni fondi, dopochè avran somministrato l'altra parte in numerario.

Le suddette cauzioni saranno ricevute alla cura e diligenza de' Direttori, sotto la sorveglianza dell' amministrazione generale, ne' tribunali di prima istanza. Nel tempo stesso un duplicato delle cauzioni sarà rimesso alla detta amministrazione, la quale ne darà conto al nostro Ministro delle Finanze.

ART. 37.

Tutti gl' impiegati addetti alla percezione de' diritti avranno de' registri numerati, e cifrati da' Direttori, affine di ricevere le dichiarazioni, i pagamenti, gli obblighi de' debitori e de' loro fidejussori.

Essi enuncieranno nelle loro ricevute di pagamento il titolo in virtù del quale l' avranno percepito.

ART.

ART. 38.

Le attribuzioni e funzioni degli altri impiegati, de' quali s'è fatta menzione di sopra, sono dettagliate nelle dette istruzioni del nostro Ministro delle Finanze.

TIT. IV.

Guardia de' dazj indiretti.

ART. 39.

Vi sarà una guardia de' dazj indiretti, il di cui servizio principale sarà d'invigilare alle dogane a' dazj di consumo, a' sali, ed a' dritti riuniti.

ART. 40.

Questa guardia sarà addetta ancora a vegliare su tutto ciò che ha rapporto alla salute pubblica ed alla polizia delle coste, secondo le istruzioni particolari che saranno fatte da' rispettivi nostri Ministri della Polizia e dell'Interno, di concerto col nostro Ministro delle Finanze. Tali istruzioni saranno sottomesse alla nostr' approvazione.

ART. 41.

Il nostro Ministro delle Finanze è autorizzato a stabilire per ora 2400 uomini per organizzare questa guardia; salvo a determinarsene esattamente il numero, quando si sarà messo in attività il servizio, e quando le località e il esperienza ne avranno fatto conoscere il preciso bisogno.

ART. 42.

La suddetta guardia de' dazj indiretti sarà composta di controlori di Brigata, tenenti d'ordine, sottotenenti, bri-

brigadieri, e preposti a piedi, sottotenenti e preposti a cavallo, piloti, sottopiloti e marinari.

A R T. 43.

Tutti gl'individui delle guardie a cavallo saranno tenuti a provvedersi di cavallo, ed a mantenerselo a proprie spese.

I controlori di brigata avranno lo stess' obbligo.

A R T. 44.

L'armamento consisterà

1.° pe' controlori e tenenti d'ordine, in una spada;

2.° pe' sottotenenti, pe' brigadieri e pe' preposti a piedi in un fucile, in una sciabla lunga ed in una piccola giberna.

3.° pe' piloti, sottopiloti e marinari, in una sciabla corta.

A R T. 45.

Ogni posto di guardia sarà di quattro o sei preposti, e di un brigadiere o d'un sottotenente. Il numero de' preposti potrà essere maggiore ne' posti che saranno stabiliti sulle frontiere del regno.

Due, tre, quattro, o più posti formeranno una tenenzia d'ordine.

Il numero de' tenenti d'ordine che comporran la controloria, sarà determinato secondo la località e le sorveglianze più o meno attive che ciascun paese esigerà.

Ogni controloria dovrà esser composta almeno di due tenenti d'ordine.

A R T. 46.

Gl' individui della guardia suddetta saranno scelti fra i preposti attuali, fra i torrieri, cavallari, sentinellari, pedoni e soldati del sale, delle tratte e de' dritti riuniti, che meriteranno di esser conservati, ancorchè abbiano

sor-

sorpassato l'età prescritta nell'articolo seguente, e fra i militari che godono un soldo di riforma o una pensione.

A R T. 47.

L'età richiesta per essere ammesso nelle guardie de' dazj indiretti sarà di anni 18. almeno, e di quarantacinque al più. Sono eccettuati i militari concedati, riformati, o pensionisti, che potranno essere ammessi sino all'età di anni 55. Tutti però dovranno essere di una robusta complessione, e dovran produrre un certificato di buona condotta.

A R T. 48.

Niuno potrà ottenere un grado al di sopra di semplice preposto, se oltre alle condizioni suddette non sappia leggere e scrivere.

A R T. 49.

Tutti gl' individui di qualunque grado delle guardie de' dazj indiretti saran tenuti di portare addosso le loro patenti, affine di presentarle in tutte le occorrenze.

A R T. 50.

Tostocchè l'organizzazione sarà terminata, i brigadieri saranno scelti fra i preposti che sapran leggere e scrivere, e che avran dato degli attestati di zelo e di abilità. I sottotenenti saranno scelti fra i brigadieri; i tenenti di ordine fra i sottotenenti; i controlori fra i tenenti d'ordine che avranno almeno due anni di servizio di questa carica.

A R T. 51.

Il numero delle barche di guardia, che il nostro Ministro delle Finanze è autorizzato a stabilire ne' diversi dipartimenti, sarà di venti.

La

La promozione de' marinari e sottopiloti sarà regolata come nell' articolo precedente.

I soldi delle guardie de' dazj indiretti saranno in conformità dello stato de' soldi.

A R T. 52.

I posti di guardia sul litorale saranno stabiliti nelle torri, torrette e case che attualmente si trovano, purchè siano in buono stato, o suscettibili di riparazione.

Per le torri, torrette e case non suscettibili di riparazione, e per quelle che andranno a stabilirsi ne' luoghi dove attualmente non esistono, le comuni saranno obbligate a somministrare i locali i più adatti, de' quali ne sarà pagato la pigione alle rispettive direzioni.

Attribuzioni delle Guardie de' dazj indiretti.

A R T. 53.

Le funzioni de' controlori di brigata saranno di trasmettere a' loro subordinati gli ordini de' direttori e degli ispettori, d' invigilare al servizio delle brigate de' posti, ed alle operazioni de' tenenti d' ordine. Essi verificheranno la percezione, e la manutenzione del registro del loro controllo.

A R T. 54.

Le funzioni de' tenenti d' ordine saranno di far eseguire gli ordini de' controlori del loro circondario, e d' invigilare alle operazioni de' burò e brigate stabilite ne' medesimi.

A R T. 55.

Le attribuzioni di tutti gli altri individui delle guardie de' dazj indiretti sono dettagliate nelle suddette istruzioni del nostro Ministro delle Finanze.

TITOLO V.

Soldi; cassa di sovvenzioni; giubilazioni; e ritenzioni.

A R T. 56.

I soldi de' direttori e degli altri impiegati sedentanei saranno giusta il detto stato de' soldi.

A R T. 57.

I prodotti risultanti dalle ritenzioni a causa di congedi, licenze, dimissioni, mancanze ed altro, saranno versati in una cassa destinata per sovvenzione degl' impiegati dell' uno e dell' altro servizio, i quali avranno ricevute delle ferite, o contratte altre malattie, e che saran conosciuti degni del soccorso della legge; salvo il dritto ch' essi hanno alle giubilazioni, a norma della legge de' 5. di Gennajo 1807. e del nostro decreto de' 22. Novembre 1808. Questi soccorsi saranno distribuiti sulla proposizione de' direttori dipartimentali dall' Amministrazione generale, approvati dal nostro Ministro delle Finanze.

A R T. 58.

I ricevitori raccoglieranno tutte le somme enunciate nell' articolo precedente, e le invieranno ogni mese per mezzo della direzione rispettiva con un bono a vista all' amministrazione generale che ne avrà un conto aperto al Banco, dittante, *cassa di sovvenzioni*.

A R T. 59.

Saranno ritenute per ogni mese grana cento sopra i soldi di preposti sino al grado inclusivo di brigadiere per l' abbigliamento ed armamento. Tutti gli altri impiegati si vestiranno ed armeranno a loro spese.

A R T. 60.

I prodotti di siffatte ritenzioni saranno parimente versati nella cassa de' ricevitori; i quali ne saranno contabili all' Amministrazione generale per mezzo de' direttori; ad oggetto di somministrare agl' individui di sopra enunciati il suddetto armamento ed abbigliamento, a norma de' particolari regolamenti che saranno a quest' oggetto emanati sulle basi de' regolamenti militari.

T I T. VI.

Incoraggimenti e ricompense.

A R T. 61.

Su' prodotti de' dazj indiretti sarà prelevata una somma annuale per compensare gl' impiegati dell' uno e dell' altro servizio, che si saranno distinti per lo loro zelo e per la loro capacità. Una tal somma sarà da noi annualmente determinata.

A R T. 62.

Il prodotto delle confische ed ammende pe' contrabbandi, e delle transazioni per le contravvenzioni alle leggi sull' importazione e circolazione delle derrate o mercanzie, sarà diviso in sei parti, e ripartito come segue.

1.° Un sesto sarà versato al Tesoro pubblico per mezzo de' ricevitori.

2.° Tre sesti saranno ripartiti a coloro che avran fatta la presa. L' impiegato il quale avrà disteso il processo verbale, riceverà una porzione e mezza: gli altri impiegati una porzione.

3.° I due ultimi sesti saranno ripartiti tra gl' impiegati superiori, che sono il direttore, l' ispettore nel di cui circondario sarà fatta la presa, il ricevitore, il controloro di brigata, e il tenente d' ordine; in modo che quest' ultimo non riceva che la metà della parte che toccherà a ciascuno degl' impiegati superiori.

A R T. 63.

Gl' impiegati di officina, che saran concorsi all' arresto di un contrabbando, riceveranno una metà sulla parte toccante a coloro che avran fatta la presa.

A R T. 64.

Gl' impiegati nominati negli articoli precedenti non potranno cumulare colle loro parti, come capienti, la porzione attribuita a' loro gradi d' impieghi superiori. Essi saran tenuti di scegliere: e la parte che abbandoneranno, sarà riunita a quella de' capienti.

A R T. 65.

Se gli oggetti sorpresi saranno depositati nel burò di un sotto-ricevitore, costui sarà ammesso nella divisione come impiegato capiente: ma egli dovrà dare la metà della sua parte al ricevitore, o a quello degl' impiegati superiori che avrà cooperato presso la direzione al disimpegno dell' affare.

A R T. 66.

Se un contrabbando sarà denunziato, un terzo del prodotto netto sarà riservato a favore del denunziante; e 'l rimanente sarà ripartito nel modo di sopra spiegato.

A R T. 67.

E' espressamente proibito a qualunque funzionario in caso di cattura, di percepire alcuna somma, o di fare alcuna ripartizione, prima che la transazione o confisca non sia stata decisa secondo le forme giudiziarie o amministrative che verranno in seguito prescritte.

A R T. 68.

Qualunque ripartizione, si farà sul rapporto de' diretto-
ri

ri rispettivi dall' amministrazione generale, approvata dal nostro Ministro delle Finanze.

A R T. 69.

Le catture degli oggetti di un valore al di sotto de' ducati 6. saranno eccettuate dalle regole precedenti. Esse andranno a profitto di coloro che le avran fatte, dietro la decisione de' direttori, i quali ne daran conto mensualmente all' amministrazione generale.

T I T. VII.

Correzioni. Mancanze contro il servizio e la disciplina.

A R T. 70.

Ogni impiegato, che si sarà reso colpevole di disubbidienza o d' insubordinazione verso i suoi capi, sarà punito,

1.° Colla ritenzione di cinque a otto giorni di soldo.

2.° Colla ritenzione di otto a quindici giorni di soldo, e colla prigionia.

3.° Finalmente colla sospenzione, o perdita di soldo, durante un mese, o colla diminuzione di grado.

A R T. 71.

Potrà esser fatta per mancanza di servizio una ritenzione di cinque a quindici giorni di soldo.

In caso di recidiva l' impiegato sarà punito con cinque a quindici giorni di prigione, e colla perdita del soldo, durante un tal tempo.

Alla terza mancanza egli sarà licenziato.

A R T. 72.

Ogni guardia de' dazj indiretti, che essendo di servizio

si sarà assentata dal suo posto sotto qualunque pretesto; che avrà abbandonato un'imboscata; che si sarà allontanata dalla pattuglia; o che posta in sentinella, sarà rinvenuta addormentata; sarà punita colla perdita del suo soldo per cinque od otto fino a quindici giorni, e colla prigionia.

A R T. 73.

Sarà punito con cinque a quindici giorni di prigionia, con perdita di soldo, durante una tal'epoca, e con destituzione in caso di recidiva, ogn' impiegato che si permettesse delle minacce e delle ingiurie contro i particolari.

A R T. 74.

I capi del servizio invigileranno sotto la loro risponsabilità affinchè niuno de' loro subordinati manchi di riguardi verso il pubblico.

Del modo di applicare le punizioni.

A R T. 75.

Le punizioni menzionate di sopra per oggetti di disciplina o di mancanza di servizio, saranno pronunziate.

1.° Dai controlori di brigata contro i brigadieri e guardie, per tutto ciò che si limita a cinque fino ad otto giorni di ritenzione di soldo, coll'obbligo di renderne subito conto al direttore;

2.° Dal direttore contro le guardie, brigadieri, marinaj, tenenti e sottotenenti, per tutto ciò che si restringerà ad otto fino a quindici giorni di ritenzione di soldo.

3.° L'ispettore particolare potrà applicare le stesse correzioni agl'individui nominati nel numero precedente, qualora ne' suoi giri d'ispezione le stimerà necessarie, dandone parte al direttore.

A R T. 76.

Le pene correzionali più forti di quelle enunciate di so-

sopra contra gl' impiegati suddetti, e tutte quelle in cui potran incorrere gl' impiegati superiori, non saranno pronunziate che dall' amministrazione in corpo, la quale sottometterà le decisioni all' approvazione del Ministro.

T I T. VIII.

Uniforme dell' amministrazione generale, e degli altri impiegati sedentanei.

A R T. 77.

Il direttore generale, gli amministratori, i direttori dipartimentali, e tutti gli altri impiegati vestiranno l' uniforme. Questo consisterà in un abito dritto, in un pantalone o calzone di color verde oscuro, ed un gilè dritto a picciole patte, il quale potrà essere anche bianco.

I bottoni dell' uniforme saranno di metallo bianco coll' impronto dell' aquila imperiale, avente le parole intorno, *dazj indiretti*.

A R T. 78.

L' uniforme del direttore generale avrà un ricamo d' argento al collo e intorno all' abito; un' altro doppio alle paramaniche, alle patte e intorno alle sacche; cappello alla francese con ciappa e fiocchi di cannettiglia; e fiocço simile alla spada.

A R T. 79.

Gli amministratori avranno un simile uniforme, ma con due bacchette intorno all' abito.

A R T. 80.

Per gl' ispettori generali vi sarà un ricamo semplice al col-

collo, alle paramaniche, alle sacche, ed una bacchetta semplice intorno all'abito. Cappello e spada *idem*.

ART. 81.

Pe' direttori dipartimentali, ricamo semplice al collo; alle paramaniche, alle patte ed intorno alle sacche. Cappello e spada *idem*.

ART. 82.

Pe' primi impiegati delle direzioni, un solo ricamo al collo: e pe' commessi, abito, gilè, calzone e pantalone dello stesso colore: Per quest'individui, cappello con guarnizione di filo d'argento.

ART. 83.

Per gl' ispettori particolari e sedentanei, ricamo al collo ed alle paramaniche. Avranno in oltre i commessarj un ricamo alle patte; e cappello e spade simili a' direttori.

ART. 84.

Pe' ricevitori un solo ricamo al collo, il quale sarà più semplice pe' sottoricevitori.

ART. 85.

Pe' controlori alle visite, due bacchette ricamate intorno al collo di due linee l'una, intrecciate da una terza di una linea.

ART. 86.

Pe' ricevitori e commessi alla navigazione e alle dichiarazioni, un cordoncino dritto di due linee al collo, intrecciato da un'altro di una linea.

ART.

A R T. 87.

Pe' visitatori un cordone serpeggiante alle paramaniche.

Per tutti questi gradi, cappello con guarnizione di filo d'argento.

A R T. 88.

Per tutti gli altri impiegati di burò e percezione, abito, gilè, e calzone o pantalone dello stesso colore, e cappello con sola ciappa.

A R T. 89.

La spada di tutti gl' individui di cui si è fatta di sopra menzione, avrà un manico nero guarnito di metallo bianco, ed il centurone nero.

Delle guardie de' dazj indiretti.

A R T. 90.

L'abito delle guardie de' dazj indiretti sarà di panno verde oscuro con bottoni simili a quelli del servizio sedentaneo.

A R T. 91.

L'uniforme de' controlori di brigata sarà dritto con nove bottoni senza sacche, colle falde ripiegate ed ornate di una corona ricamata in argento. Esso avrà intorno al collo ed alle paramaniche una triplice bacchetta dello stesso ricamo.

Il gilè che sarà dritto ed a picciole patte, potrà essere anche bianco.

Il pantalone sarà dello stesso colore dell' abito.

La guarnizione del cappello, egualmente che il fiocco della spada, sarà di filo d'argento.

ART.

A R T. 92.

L' uniforme de' tenenti d'ordine sarà simile a quello de' controlori: ma essi non avranno che due bacchette intorno al collo ed alle paramaniche.

A R T. 93.

I sottotenenti non avranno che una bacchetta intorno alle paramaniche ed al collo.

A R T. 94.

I brigadieri non porteranno questa bacchetta che al collo solamente.

A R T. 95.

L' uniforme de' preposti sarà corto. Essi porteranno de' mezzi stivaletti di panno nero, e cappello tondo ripiegato sulla parte sinistra, ornato di un *pom-pon* verde e di una placca di metallo bianco sulla quale vi sarranno le lettere D. I. formanti una cifra coronata. Il fiocco della loro sciabla sarà di lana rossa.

A R T. 96.

L' uniforme de' sottotenenti a cavallo sarà corto, e nel resto simile a quello de' sottotenenti a piedi. Il cappello sarà alla francese con guarnizione d' argento e pennacchio verde.

A R T. 97.

Quello de' preposti a cavallo sarà a due petti, e nel resto simile a quello de' preposti a piedi: stivali di pelle; e *sciacò* con pennacchio verde al davanti in mezzo alla placca.

ART.

ART. 98.

Quello de' piloti sarà simile a quello de' sottotenenti a piedi.

ART. 99.

Quello de' sottopiloti sarà simile a quello de' brigadieri.

ART. 100.

Quello de' marinari consisterà in una giacca tonda a due petti con sacche e collo dritto.

Questi tre gradi avranno due ancore all'estremità del collo; cioè i piloti e sottopiloti in argento, ed i marinari in cotone; mezzi stivaletti neri, e sciable simili a quelle de' preposti; e cappello senza pennacchio.

PAR-

PARTE II.

TIT. I.

Percezioni.

A R T. 101.

Niun dritto di Dogana o di circolazione interna potrà essere percepito nel nostro regno, se non in virtù di una tariffa da noi decretata e legalmente pubblicata.

A R T. 102.

La percezione de' dritti si farà provvisoriamente a norma della tariffa che verrà annessa alla presente legge.

A R T. 103.

Tutte le Dogane baronali, e tutti i dritti della medesima natura finora percepiti nel nostro regno a conto de' privati possessori, resteranno aboliti in conformità della legge de' 2. Agosto 1806. e del real decreto de' 9. Novembre 1807.; riserbandoci di dar loro l' indennità conformemente a termini della citata legge.

Non son compresi nella disposizione di questo articolo i dritti stabiliti nelle Università per provvedere a' bisogni comunali.

A R T. 104.

In conseguenza delle disposizioni precedenti non sarà percepito dritto d' immissione, estrazione o circolazione, che ne' burò stabiliti alle frontiere di terra e di mare, ed in quelli stabiliti nell' interno del regno per servire di seconda linea e di controllo alle suddette Dogane di frontiera, e per percepire i dritti che sono determinati dalla tariffa particolare sulle mercanzie circolanti per esser consumate nel regno;

gno ; riserbandoci di sopprimerli interamente subito che le circostanze del commercio lo permetteranno.

ART. 105.

Noi dichiariamo anche aboliti i dritti di consumo e di ogni altra natura sinora percepiti a profitto del nostro tesoro nella circolazione interna, sulle lane, cotone, sete e loro manifatture, e sulle manifatture de' lini e canapi.

ART. 106.

Resteranno parimente aboliti in beneficio del commercio tutti i dritti che si sono finora percepiti da' proprietarj degli ufizj vendibili; riserbandoci di dar loro l' indennità ordinata da' reali decreti de' 9. di Novembre 1807, e de' 19. di Giugno 1808.

ART. 107.

Resteranno anche aboliti a favore del commercio gli emolumenti di qualunque natura, esatti per lo addietro dagli impiegati di Dogana a proprio conto.

ART. 108.

Tutti coloro che si permetteranno di fare una percezione sotto qualunque titolo in contravenzione del presente titolo, saranno puniti come concussionarj.

Fiere.

ART. 109.

Tutte le fiere del Regno finora in vigore, resteranno conservate: ma esse non potranno avere una durata più lunga di quindici giorni. Per quelle di cui la durata è attualmente minore de' 15. giorni, questa non sarà cambiata.

A R T. 110.

Le mercanzie e derrate forestiere pagheranno nelle fiere i dritti doganali per quella quantità immessa che sarà ivi venduta.

A R T. 111.

L'avanzo potrà essere riesportato all'estero senza pagamento di dazj, se la riesportazione si faccia fra i cinque giorni dopo la fiera: passati i quali, i dritti saranno pagati.

T I T. II.

Delle obbligazioni relative all'importazione ed esportazione delle mercanzie, e delle formalità per le dichiarazioni, per le visite, e per provenire la frode.

Obbligazioni generali.

A R T. 112.

Tutte le mercanzie e derrate immesse per terra nel Regno saranno direttamente portate al primo burò d'entrata della frontiera, sotto pena, in caso di contravvenzione, della confisca delle mercanzie, e di duc. 50. di ammenda. Saranno assoggettati alle stesse pene coloro che avranno oltrepassato colle mercanzie il burò senza permesso.

A R T. 113.

Gl'imbarchi e disbarchi di mercanzie e derrate non potranno, sotto le pene contenute nell'articolo precedente, eseguirsi che nel recinto de' porti, baje, o rade, ove saranno stabiliti i burò di dogana.

A R T. 114.

Nel caso in cui al ricevitore fosse presentata una domanda speciale in iscritto, ed egli conoscesse giusti ed utili i motivi in essa allegati potrà, autorizzar l'imbarco e di-

disbarco nel luogo designato dal requirente, prendendo le misure necessarie a prevenir la frode, e dandone conto nello stesso giorno al direttore.

I sottoricevitori non potranno rilasciare tali permessi prima di esserne stati autorizzati dal ricevitore.

A R T. 115.

Coloro che vorranno estrarre dal Regno le mercanzie o derrate, sia per terra, sia per mare, saranno obbligati, sotto le pene contenute nell' articolo 113., di condurle nella dogana della città, donde esse dovranno uscire.

A R T. 116.

I capitani e padroni di bastimenti, barche ed altri legni che approderanno in un porto qualunque, presenteranno agli impiegati di dogana i loro manifesti, polize di carico ec.

Essi dichiareranno inoltre fra le ventiquattro ore dal loro arrivo le quantità e qualità del loro carico, o se abbiano solo la zavorra, sotto pena in caso di contravvenzione di duc. 100. di ammenda.

A R T. 117.

I capitani ed officiali di bastimenti da guerra saranno parimenti tenuti a presentare una dichiarazione di tutte le mercanzie ed altri oggetti che non facessero parte del loro armamento. Essi accerteranno sulla loro parola di non avere altri generi soggetti a dazio, oltre a quelli compresi nella detta dichiarazione.

A R T. 118.

I mercanti, negozianti e loro fattori che vorranno estrarre per mare le derrate o mercanzie, ne faranno la dichiarazione, e le faranno condurre al burò per esser ivi veri-

tificate. Se una legittima e ben riconosciuta difficoltà impedisse di condurle al burò, se ne farà la verifica nel luogo dell' imbarco.

A R T. 119.

Le dichiarazioni prescritte nell' articolo precedente resteranno al burò, saranno trascritte sul registro, e firmate da' capitani, vetturini, o conduttori. Nel caso che costoro non sapessero scrivere, ne sarà fatta menzione sul registro.

A R T. 120.

Le dichiarazioni conterranno la qualità, il peso, la misura, o il numero delle mercanzie che dovranno i dritti a peso, a misura, o a numero; e conterranno anche il valore, allorchè gli oggetti dovranno i dritti secondo il valore. In esse si esprimerà ancora il luogo del caricamento, quello del destino, i nomi de' capitani e de' loro bastimenti, le marche e numeri delle balle, casse, colli e bottami. Queste dichiarazioni non potranno essere aumentate, nè diminuite, se non nello stesso giorno in cui saranno state fatte, prima della vista.

A R T. 121.

I capitani e padroni di legni, i vetturini e conduttori, che per motivi validamente giustificati non potranno presentare nel loro arrivo le dichiarazioni in dettaglio, saranno tenuti a dichiarare il numero delle balle, le loro marche e numeri, e ad obbligarsi a portare nel corso di tre mesi, se per terra, o di quattro mesi, se per mare, una dichiarazione in dettaglio delle mercanzie. Sino all' esibizione di queste dichiarazioni, le mercanzie saranno depositate nel burò della dogana, ed i proprietarj saranno tenuti a pagare le spese di magazzinaggio. Spirato il termine prescritto, esse si reputeranno simili a quelle che restano in dogana senza essere reclamate: indi saranno vendute e dal prodotto della vendita, prele-

van-

vandosene i regj dritti e le spese occorse, sarà il rimanente versato nella cassa di ammortizzazione che ne resterà proprietaria, qualora dopo due anni non sarà reclamato. Nel caso però che si trattasse di meno dieci casse o balle di cui s'ignorerà il contenuto da' conduttori, costoro potranno richiederne l'apertura in presenza de' commessi: e i dritti saran pagati su gli oggetti riconosciuti.

A R T. 122.

Non potrà essere caricata, nè discaricata da' navigli o altri bastimenti alcuna mercanzia senza un permesso in iscritto degli impiegati della dogana, sotto pena della confisca e di duc. 25. di ammenda. Eccetto i casi di urgente necessità, i legni saranno scaricati per ordine, secondo la data della dichiarazione, ed in quella quantità che il locale ed il numero delle guardie ed impiegati della dogana potranno permetterlo. Gl' impiegati nominati per assistere all'imbarco o allo sbarco; si condurranno al luogo del caricamento o scaricamento. E' proibito a' padroni di legni di mettersi in mare o ne' fiumi che vi sboccano, senza esser muniti della bolletta del pagamento de' dritti, o d'altre spedizioni, secondo le circostanze; restando ogni altro uso contrario abolito.

A R T. 123.

Niuna mercanzia potrà essere imbarcata o sbarcata che in pieno giorno, fra lo spuntare e 'l tramontare del sole.

A R T. 124.

Fatte le dichiarazioni, le mercanzie saranno visitate, pesate, misurate e numerate: ed appresso i dritti saranno liquidati e percepiti.

A R T. 125.

Il trasporto delle mercanzie alla dogana, e la loro im-

ballatura, si farà a spese de' proprietarj. Essi potranno impiegare i facchini, ed imballatori addetti alla dogana, o altri che vorranno.

E' eccettuata dalla disposizione di questo articolo la gran dogana di Napoli, in cui verrà destinato un certo numero di facchini, de' quali saranno tenuti i negozianti d'avvalersi.

A R T. 126.

La visita non potrà esser fatta che in presenza de' proprietarj delle mercanzie, o de' loro fattori. In caso di rifiuto, le mercanzie saranno messe in deposito: ed elassi i tre giorni si procederà allo stabilimento ed altre formalità doganali.

A R T. 127.

Se le mercanzie presentate eccederanno il peso, il numero, o la misura dichiarata, l'eccedente sarà soggetto come siegue.

Se l'eccedente non sarà che del 5. per 100., vale a dire il ventesimo di più della quantità manifestata, in questo caso pagherà il semplice dritto.

Se esso sarà maggiore del 5. per 100., e sino al 10. per 100. di più della quantità dichiarata, sarà soggetta al doppio dazio.

Finalmente se l'eccedente sarà maggiore del 10. per 100., tutto il genere sarà riputato contrabando.

A R T. 128.

La dichiarazione del peso e della misura, non sarà domandata per le mercanzie soggetti a scolo, come l'olio, i vini, i liquori ec., e per gli zuccheri non raffinati. I padroni de' bastimenti ne dovranno solamente enunciare nelle loro dichiarazioni il numero delle botti, le loro marche e *numeri*, e rappresentarli nelle stesse, quantità descritte nelle dichiarazioni, lettere di trasporto, polizze di carico ec.: e la percezione non sarà fatta che sul peso e contenuto effettivo.

ART.

A r t. 129.

Ogni eccedente, in quanto al numero delle balle, ballette, casse, sacchi, colli, o bottami dichiarati, sarà sequestrato e confiscato coll' ammenda di ducati venticinque.

A r t. 130.

Ne' casi in cui nel tempo delle visite il numero delle balle, ballette, casse, botti ec. si trovasse minore di quello descritto nelle dichiarazioni, i padroni de' bastimenti, i vetturini, e quelli che avran fatta la dichiarazione, saran condannati ad un' ammenda non minore di duc. 60., nè maggiore di duc. 150. per ogni balletta, balla, cassa, o botte. Qualora il valore di qualche balla, balletta, cassa, o botte sarà maggiore della suddetta somma, l' ammenda in tal caso corrisponderà al valore di quella che sarà di maggior prezzo tra le balle, ballette, casse, o botti che comporranno il carico.

Per sicurezza di tali ammende i legni, barche, barchette, vetture e cavalli addetti al trasporto, saranno ritenuti.

Nel caso di naufragio dopo essersi fatta la dichiarazione, o di furto di mercanzie giuridicamente provato, non si procederà ad atto alcuno per la esibizione delle balle, ballette, botti ec.

A r t. 131.

Se gl' impiegati di dogana si accorgessero che le mercanzie, i di cui dritti sono percepiti sul valore, sieno state nella dichiarazione valutate al di sotto di quel che valgono in realtà, potranno ritenerle di lor conto, pagandone il valore dichiarato, ed il 10. per 100. di più, ed oltre a ciò i dritti doganali, i quali saranno calcolati sul valore reale delle dette mercanzie.

A R T. 132.

Questa ritenzione di mercanzie non sarà soggetta a veruna altra formalità in fuori di quella dell' offerta sottoscritta dal ricevitore del burò, vistata dal giudice di pace, notificata al proprietario delle merçanzie, o al di lui incaricato.

A R T. 133.

I conduttori delle mercanzie di qualunque natura sieno, che partiranno da un luogo di dogana per un altro burò di percezione, dovranno munirsi in quello di partenza di una carta di accompagnamento, o di bolletta di pagamento, secondo la natura delle mercanzie che trasportano, conformemente all' articolo 156 ed in esse si designeranno inoltre i burò di controlorìa pe' quali dovranno passare.

Se le mercanzie spedite sieno tali che i conduttori debbano munirsi della bolletta di pagamento, essi saranno tenuti di consegnarla a' detti burò di *controllo*, in cambio della qnale riceveranno *gratis* e senza ritardo il brevetto di controlorìa.

A R T. 134.

Gl' impiegati delle dogane delle frontiere del nostro regno potranno, allorchè lo giudichino, visitare tutte le vetture che entreranno o usciranno dal regno.

Coloro che per mezzo di una vettura sospesa sopra di balestre, o da viaggio, che non sia ordinariamente destinata al trasporto delle mercanzie, tenteranno di commettere una frode, saranno puniti con una ammenda di duc. 200., oltre la confisca delle mercanzie medesime.

A R T. 135.

I procacci e conduttori di vetture pubbliche, e i corrieri delle poste, saranno soggetti, per gli articoli di cui le loro vetture, carrette e valige saranno caricate, alla formalità ordinata nel presente titolo.

ART.

A R T. 136.

Gli oggetti che faran parte de' procacci vetture pubbliche, dovranno esser descritti nel foglio di viaggio che servirà di dichiarazione. Le mercanzie di contravvenzione alle leggi saranno confiscate, e i conduttori saranno condannati ad un'ammenda di duc. 100., senza che le vetture possano esser ritenute.

A R T. 137.

I viveri e le provvisioni de' legni stranieri nel loro arrivo, saranno dichiarati nello stesso spazio di tempo, e nella medesima forma delle mercanzie che compongono i caricamenti. Quelli che i capitani vorranno introdurre nel regno, saranno soggetti a' dritti d'immissione. I viveri poi e le provvisioni che saranno imbarcate sopra i detti bastimenti stranieri, quantunque dichiarate per lo consumo dell'equipaggio, pagheranno i dritti di estrazione.

A R T. 138.

I viveri e le provvisioni imbarcate su de' legni nazionali per qualsivoglia navigazione, purchè sieno unicamente destinate alla sussistenza dell' equipaggio e de' passaggieri, saranno esenti da' dritti doganali: ma è necessario che il numero degli uomini, che compongono l'equipaggio, quello de' passeggieri, le qualità e specie di viveri, sieno precedentemente dichiarati e descritti nel permesso d'imbarco.

Essi saranno determinati secondo il numero degl' individui imbarcati, e delle distanze de' luoghi da una tariffa particolare.

A R T. 139.

I viveri e provvisioni che un capitano di un legno nazionale di ritorno da una navigazione per l'estero avrà presi nell'estero stesso, non potranno essere scaricati ne' porti che dopo la dichiarazione, e pagandone i dritti d'entrata.

Ob-

Obbligazioni particolari.

A R T. 140.

In caso d'avarìa per arrenamento o altro accidente di mare, per cui sarebbe giusto il concedere una riduzione di dritti, i proprietarj delle mercanzie avariate saranno ammessi a dare una dichiarazione del loro valore attuale, secondo la quale gl'impiegati della dogana potranno o ritenere tali mercanzie, come sta prescritto nell'articolo 131., o percepire i dritti sopra questa dichiarazione per quelle mercanzie che pagheranno secondo il valore. Riguardo poi alle altre, i dritti saranno ridotti nella proporzione della perdita che avran sofferta, e per comparazione col prezzo ordinario che avrebbero, se non fossero avariate. In caso di difficoltà sopra il prezzo ordinario delle mercanzie non avariate, quello sarà fissato dagli esperti convenuti fra le parti.

A R T. 141.

La riduzione de' dritti enunciati nell'articolo precedente non potrà esser fatta che dall'Amministrazione generale, o da' direttori.

Da' direttori, ne' casi di grandi avarie, ed allorchè la mercanzia abbia sofferta una diminuzione sul suo valore, maggiore del 25. per 100.. I medesimi sono autorizzati a farlo sul dazio sino alla somma di ducati cento, dandone parte all'Amministrazione generale per l'approvazione.

Dall'Amministrazione generale, per un rilascio maggiore, e per quelli delle avarie ordinarie.

A R T. 142.

I capitani e padroni de' navigli, barche o altri legni che saranno stati forzati a prender terra per fortuna di mare, per caccia de' nemici o per altri accidenti, saranno tenuti fra ventiquattro ore dal loro arrivo a giustificare con un rapporto le cause del loro approdamento, e ad uniformarsi a ciò che è prescritto nell'articolo 116., sotto le pene

ivi

ivi contenute qualora non dichiarino nel medesimo spazio di tempo di non voler fare alcuno sbarco di mercanzie. Se i legni come sopra approdati abbiano bisogno di esser rimpalmati, o di altre forti riparazioni ch' esigano lo sbarco delle mercanzie, queste, dietro un'esatta verifica fatta col permesso del direttore, ed in di lui mancanza, del capo ufficiale di percezione, saranno messe in deposito a spese de' capitani de' bastimenti sotto le loro chiavi, e sotto quelle degl'impiegati sino alla partenza de' legni. I capitani potranno anche farle cambiare da bordo a bordo sopra di altri navigli col suddetto permesso, dopo di aver dichiarato le quantità, di cui vorran fare in questa guisa il discarico. In mancanza della dichiarazione e del permesso, i generi saranno confiscati; ed i contravventori saran condannati ad un' ammenda di duc. 120., per sicurezza della quale potranno ritenersi i legni.

A R T. 143.

Gl' impiegati della Dogana concorreranno alla salvezza degli oggetti naufragati, salve le precauzioni di salute.

A questo effetto si porteranno senza dilazione sopra i luogi dove saranno accaduti i naufragj, e faranno mettere in deposito tutti gli oggetti salvati.

A R T. 144.

Dopo lo scaricamento totale del bastimento naufragato, e il deposito provvisorio degli effetti salvati, se vi sia stabilito un magazzino nel luogo più prossimo al naufragio, gli effetti dovranno essere ivi condotti dagl' impiegati della dogana che ne conserveranno chiave, e faranno i processi verbali di riconoscenza e di descrizione degli oggetti salvati.

A R T. 145.

La descrizione de' generi sottoscritta dagl' impiegati di Dogana varrà per dichiarazione. Ma se si tratti di effetti trovati sopra le coste da' particolari, dovrà esigersene la dichiarazione, onde farsene la verifica per sicurezza de' drit-

ti

ri. Coloro che non presenteranno le dette dichiarazioni, o che in altra maniera contravverranno alla presente legge, perderanno le mercanzie, e saranno puniti coll' ammenda di duc. 120 a 150.

ART. 146.

Se per la manutenzione del genere depositato, o per qualsivoglia altra cagione fosse necessario di trasportarlo in altro magazzino, un tal trasporto non potrà eseguirsi che in presenza degl' impiegati della Dogana, i quali saranno tenuti di assistervi alla prima dimanda che ne sarà fatta.

ART. 147.

Allorchè le mercanzie dovranno esser vendute, colui che sarà incaricato di farne la vendita, farà significare agl' impiegati della Dogana il giorno di tal vendita, alla quale essi saranno presenti. Invigileranno affinchè coloro a cui le mercanzie si aggiudicano, osservino le formalità prescritte nella presente legge per le dichiarazioni vistate e per lo pagamento de' dritti.

ART. 148.

Le mercanzie proibite all' entrata, non saranno vendute, nè consegnate a coloro che le avranno reclamate, se non a condizione di rimandarle all' estero. Esse saranno trasportate sotto la custodia degl' impiegati della dogana (a spese di colui a cui saranno state aggiudicate, o del reclamante) al porto più vicino, dove saran messe in deposito fino all' esportazione.

ART. 149.

Una tale esportazione non potrà esser differita più di tre mesi, sotto pena di confisca delle mercanzie. Nel caso però in cui tali mercanzie proibite, e salvate dal naufragio, non

non potessero essere trasportate senza il rischio di una perdita totale per esser eccessivamente avariate, i proprietarj di esse avranno la facoltà di farle vendere pubblicamente, a condizione di pagare alla dogana il dritto il più forte sulle mercanzie, imposto al valore.

Sono eccettuate dalle disposizioni di quest' articolo le mercanzie che venissero depositate nella scala franca della gran dogana di Napoli, le quali saranno soggette alle condizioni della legge della scala franca per le mercanzie proibite.

A R T. 150.

Coloro che saranno trovati dalle guardie di dogana *in flagranti* con mercanzie naufragate, prese senza ordine, saranno da quelle arrestati e condotti in carcere. Le mercanzie resteranno in deposito, per decidersi della persona a cui spettano; e se ne trasmetteranno in seguito i processi verbali al ricevitore: ed in niun caso le spese dovranno essere a carico delle dogane.

Precauzioni e formalità per prevenire le frodi.

A R T. 151.

Gl' impiegati delle dogane potranno andare a bordo di ogni bastimento ch'entri o esca dai porti, rade &c. (sia prima, sia dopo l' esibizione del manifesto); e potranno dimoratvi sino allo scaricamento, ed aprire i boccaporti, camere, armarj, casse, balle, ballette, botti ec. Se questi bastimenti abbiano a bordo delle mercanzie proibite all'entrata o alla uscita, saranno confiscati insieme col carico, con un ammenda di duc. 120 a 150 contra a' capitani de' bastimenti ritenuti.

A R T. 152.

I capitani ed altri uffiziali comandanti de' bastimenti da guerra di qualunque natura sieno, quante volte dopo avere

esibito il manifesto prescritto negli art. 116 e 117 si permettessero di sbarcare o imbarcare delle mercanzie proibite all'entrata o all'uscita, saranno condannati ad un ammenda tripla di quella che in simili casi la legge prescrive contro a'padroni di bastimenti mercantili, oltre alla confisca delle mercanzie suddette e delle barche che han servito al trasporto. I marinari che avran commessa la frode, o vi avran contribuito, saranno ritenuti sino all'adempimento delle suddette multe.

A R T. 153.

Ogni mercanzia proibita all'entrata o all'uscita che si tenterà d'introdurre o di estrarre dal Regno, sarà confiscata insieme co'bastimenti, vetture, cavalli ed equipaggio che han servito al trasporto. I proprietarj saranno in oltre condannati ad un ammenda di duc. 120 a 150.

A R T. 154.

Saranno riputate nel caso delle disposizioni dell'articolo precedente le mercanzie proibite che avranno oltrepassato il primo burò, o che avranno lasciato la strada regia che ad esso conduce; del pari che quelle che le guardie della dogana avranno sorprese sopra i bastimenti al di sotto di cento tonnellate tra la distanza di 6 miglia dalle coste; e quelle finalmente che esse abbiano vedute caricare a bordo di qualsivoglia specie di bastimento in mare, o discaricare a terra.

A R T. 155.

Le mercanzie proibite all'entrata e alla sortita, che saranno state dichiarate sotto la loro propria denominazione, non saranno sequestrate. Quelle destinate all'importazione saranno inviate all'estero: e quelle di cui si domanderà l'estrazione, resteranno nel Regno.

TIT.

T I T. III.

Della circolazione interna, del cabbottaggio, e delle formalità relative al Commercio che si fa toccando il territorio estero.

A R T. 156.

Niun trasporto di mercanzie o derrate potrà eseguirsi nell'interno del regno, se il conduttore non sia munito,

1.° di una bolletta di pagamento de' dritti d'entrata, se egli venga dall'estero:

2.° se vada all'estero, di una dichiarazione, la quale esprimerà la qualità, quantità, peso, misura o numero per accompagnarlo alla Dogana frontiera che sarà designata, sia di mare, sia di terra, per ivi pagarne i dazj:

3.° d'una quietanza de' dritti di circolazione, se le mercanzie vi saran soggette:

4.° di un *lasciapassare*, quando si tratterà di un trasporto interno da un punto all'altro del regno, non soggetto a dazio.

A R T. 157.

La bolletta anzidetta, la dichiarazione, quietanza, o *lasciapassare* enunciato di sopra, si dovrà prendere nel luogo dove si sarà effettuito il carico, purchè in esso esista una dogana. Nel caso contrario si prenderà nel primo burò che il conduttore incontrerà.

A R T. 158.

Qualora nel luogo del caricamento non esista burò di dogana, le mercanzie andranno accompagnate da una lettera o poliza di carico in carta bollata, ed aperta, che conterrà il luogo di partenza e sua destinazione, la specie, il peso, la misura e il numero delle mercanzie le quali potranno con tal carta circolare nell'interno del regno fino a che s'incontri il primo burò, dove il conduttore sarà

tenuto a prendere una bolletta di pagamento, una quietanza, o un *lasciapassare*, secondo la natura de' generi che trasporta.

A R T. 159.

Le mercanzie e derrate trasportate da una Comune del regno ad un' altra distante meno di un miglio dall' estrema frontiera, e la di cui popolazione sarà minore di 1500 abitanti, dove non sia burò di Dogana, saran credute destinate per l'estero: e quindi esse dovranno esser munite di una dichiarazione fatta al primo burò incontrato sulla strada o il più vicino al luogo del caricamento, per pagarne indi i diritti di esportazione al burò di percezione più vicino al luogo ove il trasporto sarà depositato prima che si fosse eseguito lo scaricamento.

A R T. 160.

I dritti di estrazione pagati in virtù dell' articolo precedente, saranno rimborsati, allorchè colui che avrà spedito le mercanzie, dichiarerà ch' esse sieno destinate per lo consumo della Comune ove saranno trasportate, ed allorchè tra un termine che non potrà esser maggiore di un mese, egli esibirà un certificato del Sindaco, col quale si attesti che gli oggetti dichiarati sien rimasi in realtà in quella Comune per esser ivi consumati.

A R T. 161.

Ogni contravvenzione alle disposizioni di sopra, sarà riputata come fatta con disegno di frode, e punita giusta l' articolo 113.

A R T. 162.

Le mercanzie nazionali spedite su i bastimenti nazionali da un punto all' altro del regno, o trasportate direttamente per terra da un luogo all' altro dello stesso, toccando il territorio estero, saranno esenti da i diritti di estraregnazio-

zione, qualora dopo aver pagato i dritti di circolazione (se vi sieno soggette) saranno state dichiarate, verificate e spedite con bolletta di cautela, la quale contenga l' obbliganza di esibire nel termine che verrà fissato secondo la distanza de' luoghi, un certificato dell' arrivo, o del passaggio delle mercanzie (se sia per terra) al burò designato, ovvero di pagare il doppio dritto di estrazione.

Gli estraenti daranno cauzione solvibile: e i mallevadori si obbligheranno in solido con essi di esigere il certificato di discarico.

A R T. 163.

Le mercanzie esenti per la loro natura da' dritti di estraregnazione, saranno spedite con semplice *lasciapassare* visiato dall' impiegato alla verifica.

Le casse, balle e ballette di mercanzia, la di cui estrazione è vietata, o soggetta a' dritti, saranno legate con funi, e marcate di piombo. Gli estraenti e i loro mallevadori si obbligheranno in solido a pagare il valore delle suddette mercanzie, coll'ammenda di duc. 120. a 150, nel caso in cui non esibissero nel burò di partenza fra il termine prefisso la bolletta di cautela validamente quietata. Per lo quale effetto in tale bolletta si enuncierà il valore delle mercanzie.

A R T. 164.

Le funi andranno a spese degli estraenti, i quali pagheranno inoltre cinque grana per ogni marchio di piombo.

A R T. 165.

Saranno esenti dal piombo i vini, le acquavite e tutti i liquidi in bottiglie o altri vasi, qualora non fossero riposti in ceste o casse; i metalli non lavorati; i pesci salati e loro battami; del pari che tutti gli oggetti spediti dal governo, o da' suoi agenti pel servizio immediato della marina e dell'armata.

ART. 166.

I padroni e capitani de' legni e i vetturini saranno tenuti ad immettere le mercanzie che trasportano nel burò del loro destino, quando esse saranno state spedite per mare; e nel burò del loro passaggio, quando saranno state spedite per terra, nella medesima quantità e qualità di quelle descritte nella bolletta di cautela di cui essi saranno muniti. Questa bolletta non potrà esser quietata dagli impiegati de' mentovati burò che dietro la verifica fatta dello stato delle funi e piombi, del numero delle balle e delle mercanzie in esse contenute. Nulla sarà pagato pe' certificati di discarico, i quali dovranno farsi in dorso delle bollette di cautela, e d'essere sottoscritti almeno da due impiegati. E' vietato espressamente agli impiegati delle dogane di differire il rilascio di detti certificati, quando saranno state adempite le formalità prescritte dalle bollette di cautela.

ART. 167.

Gl' impiegati di dogana non potranno rilasciare i certificati di discarico per le mercanzie che saranno immesse nel burò di destinazione o di passaggio dopo il tempo determinato nella bolletta di cautela; ma dovranno in questo caso esigere i dritti di entrata, come se venissero dall' estero, senza pregiudizio del doppio dritto di estrazione, da esigersi nel burò di partenza dal mallevadore.

ART. 168.

I Capitani, i padroni di bastimenti ed i conduttori saranno ammessi a giustificare che il loro ritardo sia derivato da casi fortuiti, presentando de' processi verbali in buona forma, ne' quali si farà menzione delle circostanze e delle cause del ritardo. Sì fatti processi saranno depositati nel burò di destinazione o di passaggio, nel tempo stesso che vi s' introdurranno le merci: ed in tal caso le bollette di cautela avranno il loro vigore; e saranno dagl' impiegati della Dogana rilasciati i certificati di discarico.

ART.

A R T. 169.

Nel caso in cui in tempo della visita nel burò di destinazione o di passaggio le mercanzie descritte nella bolletta di cautela si trovassero differenti nella specie, esse saranno sequestrate, e ne sarà pronunziata la confisca, con duc. 30 di ammenda contro i conduttori, i quali potranno rivalersi contro agli estraenti. Se la quantità è minore di quella descritta nella bolletta di cautela, questa non sarà quietata che per la quantità esibita; ed in caso di eccedente, si soggiacerà al doppio dritto. Se le mercanzie presentate sono proibite all' entrata, saranno confiscate con duc. 120 di ammenda; il tutto indipendentemente dalle pene che si subiranno al burò di partenza dagli estraenti e loro mallevadori ivi in solido obbligati.

A R T. 170.

Gli estraenti che presenteranno nel tempo prefisso le bollette di cautela, certificheranno in dorso di esse l' esibizione fattane. Essi saranno tenuti a dichiarare il nome, la dimora e la professione di colui che avrà loro rimesso il certificato di discarico, affin di procedersi, se sia d' uopo, per le falsificazioni o alterazioni di qualunque specie di spedizioni, sia contro agli estraenti, sia contro a quelli che portavano le spedizioni. In quest' ultimo caso i conduttori avranno dritto di rivalersi contro gli estraenti. Il tempo prefisso per assicurarsi della veridicità del certificato di discarico, è di tre mesi; dopo i quali le dogane hanno perduto ogni dritto di procedura.

A R T. 171.

Gli obblighi che gli estraenti e i loro mallevadori avran formati, saranno cassati in loro presenza e *gratis* sul registro, allorchè avranno esibite le bollette di cautela, munite del certificato di discarico in buona forma, salvo il caso preveduto nell' articolo precedente.

A R T. 172.

Se i certificati di discarico che dovranno rilasciarsi da' burò di destinazione, o di passaggio, non saranno esibiti nel termine fissato dalle bollette di cautela, gl' impiegati della Dogana astringeranno gli estraenti e i loro mallevadori al pagamento del doppio dritto di estrazione.

Se le mercanzie spedite con bolletta sieno della classe di quelle proibite di estrarsi, gl' impiegati della Dogana potranno egualmente astringerli a pagare il valore delle suddette mercanzie fissato nell' obbliganza, e l' ammenda di duc. 120. a 150.

Nondimeno se gli estraenti esibissero, nel termine di tre mesi dopo il tempo prefisso nelle bollete di cautela, i certificati de' discarichi in buona forma, e rilasciati nel termine prescritto per le immissioni delle mercanzie nel burò di destinazione; i dritti, le ammende e le altre somme che avranno pagate, saranno loro restituite meno però l' ammontare delle spese fatte dalla Dogana sino al giorno dell' esibizione di tali certificati; ammontare, che dee ritenersi dalla Dogana medesima.

A R T. 173.

Le obbliganze saranno del pari annullate, allorchè il negoziante giustifichi di aver perduto il vascello, o di essergli stato predato: e sarà conceduta maggior dilazione, allorchè costerà di essersi apposto il suggello sulle carte del corrispondente incaricato della rimessa della bolletta di cautela.

T I T. IV.

Scala franca.

A R T. 174.

Vi sarà una scala franca per tutti i bastimenti di qualunque portata sieno, che perverranno dall'estero pel porto di Napoli, e nell'Isola e porto di Nisita; con mercanzie di qualsivoglia natura, purchè presentino nel tempo prefisso dall'articolo *116.* il manifesto per la *scala franca* nella gran Dogana di Napoli.

A R T. 175.

Le fabbriche e magazzini che compongono il locale franco, attualmente esistenti nella gran Dogana di Napoli, continueranno ad esser specialmente addetti alla scala franca. Il detto locale sarà isolato da ogni altro edifizio.

A R T. 176.

I negozianti, capitani e padroni di bastimenti o barche che avranno presentato il manifesto per la scala franca, avran la libertà di riesportare, o far riesportare tutto, o parte delle loro mercanzie comprese nel detto manifesto, senza pagamento di dazio alcuno, e col solo dritto di carlini due per collo, di qualunque mole esso sia.

A R T. 177.

Potranno esservi anche immesse le mercanzie proibite, a condizione di esservi asportate, sotto pena del quadruplo del valore in caso di contravvenzione, e di duc. 150. di ammenda.

ART. 178.

Sono eccettuate da questa disposizione tutte le manifatture e generi inglesi, o provvenienti dalle colonie inglesi, sino a nuova nostra real risoluzione.

ART. 179.

Godranno la scala franca quelle sole mercanzie che saranno riposte ne' magazzini generali della gran Dogana di Napoli.

ART. 180.

La durata della scala franca sarà di due anni a cominciare dal primo di Gennajo di ciascun' anno; restando conceduta dippiù agl' immittenti in prolungazione di franchigia per que' mesi e giorni che decorreranno dal dì della immissione fino a' 31. di Dicembre dell' anno medesimo.

La franchigia però per questi due anni verrà conceduta colla seguente distinzione.

Le mercanzie come sopra riposte ne' magazzini generali della gran Dogana saranno esenti da tutti i dritti per lo spazio di un anno, qualora però, durante un tal tempo, esse resteranno ne' detti magazzini, o saranno riesportate.

Se nel detto spazio di tempo tali mercanzie si vorranno estrarre dalla gran Dogana, in questo caso esse pagheranno tutti i dritti stabiliti.

Terminato il primo anno, se le mercanzie rimarranno ancora ne' magazzini, i proprietarj saranno tenuti a pagare la metà del dazio dovuto tra la prima decade del mese di Gennajo dell' anno seguente.

Nel caso che le mercanzie si vorranno estrarre di Dogana nel corso del secondo anno, dovranno esser pagati tutti li dritti, dedotta la metà di già sborsata. Se, scorso il secondo anno, esse non avran pagato la totalità de' dritti, la pagheranno, ed usciranno di Dogana.

ART.

A R T. 181.

Tostochè le mercanzie manifestate per la scala franca saran deposte nei magazzini generali della gran Dogana, verranno assoggettate senz' alcun ritardo alla visita, numerazione, peso, misura, stima del valore, ed alla liquidazione de' dritti.

A R T. 182.

Sarà tenuto un registro in genere ed in denaro, nel quale verrà notato sotto ciascun conto la quantità de' generi, e la somma a cui ascendono i dazj liquidati.

A R T. 183.

Ogni volta che su tal registro saranno notate le mercanzie e i dritti dovuti, il proprietario, il di cui agente o procuratore vi apporrà la sua firma unitamente agl' impiegati addetti alla visita e alla liquidazione.

A R T. 184.

Dopo tutte le suddette operazioni, le mercanzie saranno trasportate direttamente ne' rispettivi magazzini particolari de' negozianti nella gran Dogana, accompagnate dalle solite bollette di cautela.

A R T. 185.

Se nell' atto della visita e liquidazione de' dritti enunciati nell' articolo 181., i proprietarj o i loro agenti non saranno presenti, e se le mercanzie appartenessero a persone notoriamente assenti, esse saranno bollate e riposte in un magazzino di deposito a quest' uopo stabilito. Un tal magazzino sarà chiuso con tre chiavi, delle quali una sarà conservata dal direttore, l' altra dall' ispettore o controloro, e la terza dal magazziniere.

ART.

ART. 186.

Se in fine dell'anno i detti proprietarj assenti, o i di loro agenti non si presenteranno, le casse, balle, botti, barili, bottami ec. saranno aperti in presenza degli officiali della visita e sballamento, del direttore e de' suoi primi impiegati, per distendere il processo verbale.

ART. 187.

Spirato il secondo anno senza esser reclamate le mercanzie, queste saranno vendute nelle legittime forme; e prelevandosi dal prodotto i Regj dritti di Dogana e le spese della vendita, il rimanente sarà versato nella cassa d'ammortizzazione, per essere a disposizione del proprietario per altri due anni. Elasso questo termine, sarà ripartito nel seguente modo.

Due sesti al pubblico tesoro.
Due sesti alla cassa d'ammortizzazione.
Un sesto alla cassa di sovvenzione.
Ed un sesto agl'impiegati della Dogana.

ART. 188.

Sarà lecito a' negozianti di cambiare, vendere e permutare i generi esistenti ne' loro magazzini di Dogana, purchè prima della consegna, o passaggio da un magazzino all' altro, ne abbian fatto la dichirazione.

ART. 189.

Que' negozianti, o loro agenti, che abbiano de' magazzini nel locale franco della gran Dogana, non potranno estrarre dai medesimi alcuna mercanzia, senza la prescritta dichiarazione. Coloro che saran convinti d'aver contravvenuto a tale disposizione, o di aver confidato delle mercanzie ad uomini salariati per introdurle in città, saranno, indipendentemente dall'ammenda di duc. 150., privati della

fa-

facoltà della scala franca, del transito, dell' uso del magazzino, e pagheranno l' intero dazio.

A R T. 190.

Sempre che il direttore della gran Dogana lo crederà opportuno, incaricherà il controlorò alle visite di conferirsi ne' differenti magazzini franchi della gran Dogana, affine di farsi rappresentare le mercanzie di ciascun proprietario, o consegnatario. Se vi rileveranno un *deficit*, i proprietarj o consegnatarj saranno sottoposti alle pene enunciate nell' articolo precedente.

A R T. 191.

Tra i quindici giorni dopo la pubblicazione della presente legge, sarà fatto inventario di tutte le mercanzie esistenti ne' magazzini della scala franca della gran Dogana. Esse saran portate su i registri indicati nell' articolo 182.: e i proprietarj o consegnatarj faranno le dichiarazioni, e gli obblighi prescritti dagli articoli precedenti.

T I T. V.

Del contenzioso.

A R T. 192.

L' istituzione e la procedura di ogni azione relativa a' dazj indiretti sarà fatta in nome del direttore e dell' Amministrazione generale.

A R T. 193.

I giudizj e le procedure saranno sollecitate avanti al giudice di pace dal ricevitore, nel di cui circondario si sarà commessa la frode, o contravvenzione; ed innanzi a' Tribunali superiori sotto la diligenza e cura del direttore dipartimentale.

A R T. 194.

Gl' impiegati de' dazj indiretti di ogni grado potranno formare i processi verbali, i rapporti ed altri atti per le contravvenzioni, contrabbandi e catture.

A R T. 195.

Due impiegati de' dazj indiretti, o due cittadini basteranno per provare una contravvenzione alle leggi, relativa all' importazione, esportazione e circolazione interna.

A R T. 196.

I processi verbali de' suddetti impiegati saranno validi ne' tribunali, come quelli degli altri pubblici funzionarj; e faranno fede ne' giudizj sino all' iscrizione in falso, dopo essere stati ratificati giusta l' articolo 214.

A R T. 197.

Le mercanzie e derrate sorprese in contrabbando saranno sempre reputate come appartenenti a' conduttori.

A R T. 198.

Il conduttore che avrà commesso la frode, sarà personalmente obbligato al pagamento delle ammende, salvo il dritto di rivalersi de' danni ed interessi sofferti contro agli autori e fautori della frode medesima, qualora egli fosse stato indotto a commetterla senza esserne partecipe.

A R T. 199.

Se un conduttore per giustificar la frode di cui verrà incolpato, produca una bolletta di cautela, o di pagamento, nella quale gli oggetti indicati fossero diversi da quelli ch' egli trasporta, sarà sottoposto a tutte le pene prescritte nella

la presente legge, salvo il dritto di agire contro gl' impiegati, se gli competa.

A R T. 200.

Le disposizioni dell' art. precedente non avran luogo ne' casi di errori di calcolo, o d'inesatta applicazione alla tariffa. In questo caso ne saranno responsabili quegl' impiegati de' dazj indiretti che avran rilasciato tali bollette.

A R T. 201.

Allorchè sarà fatto una presa, le mercanzie saran riposte nel burò di dogana più vicino, sotto la custodia del ricevitore o sottoricevitore.

Le mercanzie suddette potranno restituirsi al conduttore, qualora egli dia una valida cauzione del loro valore, dell' ammontare de' dritti dovuti e dell' ammenda.

Le vetture, carrette, cavalli, muli ed altri che avran servito al trasporto, saranno apprezzati; e se il conduttore non avrà ottenuto la restituzione, depositandone il prezzo, o dando la cauzione suddetta, essi saran consegnati in potere di un terzo.

Le spese di custodia, mantenimento ed altro, saranno a carico del conduttore.

A R T. 202.

Per evitare qualunque abuso nelle spese suddette, esse saranno liquidate dal giudice di pace dove si troveranno trattenuti i cavalli, carrette e vetture.

A R T. 203.

Riguardo alle sorprese fatte su' bastimenti, allorchè il discarico non potrà immantinente aver luogo, i capienti metteranno i sigilli sopra i ferramenti e boccaporti. Il processo verbale che sarà formato, a misura che si eseguirà lo sca-

ricamento, farà menzione del numero, delle marche, balle, casse, botte &c. La descrizione in dettaglio non sarà fatta, che al burò, in presenza della parte, o dopo la citazione di assistervi; e le sarà data copia in ogni sospensione di travaglio. L' apposizione de' sigilli sulle porte, o di un piombo o suggello sulle casse, pacchetti &c. avrà luogo tutte le volte che la continuazione della descrizione sarà differita.

A' bastimenti suddetti saran tolte le vele ed il timone. Essi saran conservati nell' officina della dogana sino all' esito dell' affare.

Art. 204.

Tostochè una mercanzia sarà arrestata, se ne farà un atto per darsi al conduttore. Un tal atto indicherà i motivo dell' arresto, e lo stato sommario delle mercanzie estratte dalle carte che le accompagnano, se ve ne sieno.

Art. 205.

Il recivitore o sotto ricevitore che avrà scoverto la frode, o al quale sarà stata denunziata, formerà tra le ore 24. dell' arresto un processo verbale per trasmetterlo al suo superiore immediato.

Egli dettaglierà in esso

1.° la data dell' arresto;

2.° i nomi, cognomi e qualità del ricevitore e sottoricevitore;

3.° i nomi, cognomi qualità e residenza de' conduttori, qualora fossero noti;

4.° i nomi, cognomi, e qualità de' capienti;

5.° i motivi dell' arresto;

6.° le marche e numero de' colli, balle, ballette, e di tutti gli altri oggetti ritenuti per sicurezza de' dritti e dell' ammenda;

7.° il luogo in cui sono state depositate le mercanzie, ed il nome, cognome e residenza di colui al quale appartengono, se questi fosse un particolare;

8.°

8.° l'offerta fatta al conduttore di ritenere presso di se gli oggetti arrestati, mediante la valida cauzione enunciata nell'art. 201;

9.° la risposta del conduttore; ed in generale tutto ciò che egli avrà allegato in sua giustificazione;

10.° finalmente tutte le circostanze a carico e discarico.

Un tal atto sarà sottoscritto dalla parte interessata. In caso di rifiuto si farà menzione della sua risposta.

A R T. 206.

Nel processo verbale si farà egualmente menzione di avere il conduttore consegnato le mercanzie, ovvero preferito di ritenerle, dando la valida cauzione enunciata nel suddetto art.

In quest' ultimo caso il processo verbale sarà firmato anche dal fidejussore; ovvero vi s'inserirà la stessa cauzione, se essa formerà un atto separato.

A R T. 207.

I capi delle guardie de' dazj indiretti avranno la facoltà di formare i processi verbali ne' casi in cui il contravventore non potrà esser condotto nel burò più vicino.

Sempre però se ne farà rapporto al ricevitore o sotto-ricevitore, il quale compilerà, in presenza almeno di due testimonj, tutti gli atti necessarj.

A R T. 208.

Allorchè la parte sarà presente alla compilazione del processo verbale, le si darà subito una copia, la quale dovrà contenere la citazione di compatire innanzi al giudice di pace tra le 24. ore dalla chiusura del detto processo.

A R T. 209.

Se la parte non fosse presente, la copia suddetta le sa-

 rà

rà notificata : e la notifica conterrà la citazione enunciata nell' articolo precedente.

ART. 210.

Una tale notifica dovrà esser fatta alla parte in persona, o al suo domicilio di fatto, o di elezione, se ne abbia nella Comune dove esiste il burò : e se non ne abbia, al Sindaco della stessa Comune, il quale visterà l'atto originale.

ART. 211.

Allorchè la copia del processo verbale sarà stata notificata al domicilio del Sindaco della Comune, sarà affissa una copia di essa alla porta del burò di dogana ; e si farà menzione di tale affisso nell' atto di notifica.

Competenza.

ART. 212.

Ogni ricorso o istanza per delitto o contravvenzione alle leggi de' dazj indiretti, sarà presentata al giudice di pace.

ART. 213.

Il giudice di pace, al quale si sarà presentato il ricorso, potrà chiedere al ricevitore la trasmissione di tutte le carte e documenti ch' egli crederà necessarj, unitamente a' processi verbali e rapporti.

ART. 214.

Due degl' impiegati capienti dovranno nel termine dato per comparire, ratificare il loro rapporto avanti al giudice di pace, sulla lettura che ne sarà fatta in loro presenza.

ART.

ART. 215.

Dietro l'anzidetta ratifica il primo dovere del giudice di pace sarà quello di determinare la competenza senzache per tale oggetto sia obbligato a farne un giudizio particolare.

ART. 216.

Il Giudice di pace sarà competente in tutti gli affari civili che porteranno catture, confische, ed ammende pecuniarie,

per rifiuto di pagamento de' dritti;

per renitenza a prestare le cauzioni;

per mancanza di esibizione delle bollette di discarico nel tempo prefisso da quelle di cautela; e per tott' altro di simil natura; del pari che per le pene di polizia che il giudice di pace è dalla legge autorizzato a poter applicare.

ART. 217.

In meteria di delitti che daranno luogo ad azione correzionale o criminale e nel tempo stesso civile, il giudice di pace sarà competente per quest' ultima, qualora essa potrà essere indipendente dall' azione criminale.

ART. 218.

Per applicazione dell'articolo precedente, se un conduttore di mercanzie proibite portasse anche delle false carte di accompagnamento, il giudice di pace potrà profferire per l' azione civile, la confisca delle mercanzie riconosciute proibite, qualora la parte non si opponesse a riconoscerle per tali; e potrà rimettere a' tribunali competenti il processo per pronunziare sull'azione criminale che risulta dalle false carte di accompagnamento.

Nel caso però che la parte non aderisse alla decisione civile, l'affare sarà interamente rimesso allo stesso tribunale competente.

ART.

ART. 219.

Nel caso in cui l'azione civile fosse inseparabile dall'azione correzionale o criminale, il giudice di pace la rimetterà al tribunale competente, il quale proferirà la sua decisione tanto sull'azione civile, quanto sulla correzionale e criminale.

ART. 220.

Allorchè si tratterà di delitti che daranno luogo ad una procedura correzionale o criminale, il Giudice di pace prenderà tutte le informazioni e diligenze necessarie, affinchè non si perdan le pruove: e tutte quelle a cui è egli dalla legge autorizzato di procedere, saranno in seguito da lui raccolte e rimesse al tribunale correzionale o criminale, secondo la natura del delitto.

ART. 221.

Quando il Giudice di pace si riconoscerà competente in un'affare, se la parte citata comparisca, egli dopo aver sentito le parti, pronunzierà la sua decisione senza alcun elasso di tempo.

ART. 222.

Se la parte citata non comparisca, il Giudice di pace procederà in contumacia alla decisione dell'affare, dopo l'esame delle carte rimessegli.

ART. 223.

Proferito il decreto, nel giorno appresso a quello della sua data, il Giudice di pace lo rimetterà col processo compilato al ricevitore incaricato di sollecitare il disbrigo dell'affare.

ART.

A R T. 224.

I decreti saran notificati colle formalità prescritte negli articoli 209, e seguenti.

A R T. 225.

La parte condannata in contumacia potrà opporre la sua eccezione nello spazio di tre giorni, a contare da quello in cui le sarà stato notificato il decreto. Nel medesimo spazio di tempo egli farà notificare la detta eccezione al ricevitore.

A R T. 226.

La notifica della suddetta eccezione dovrà contenere sommariamente le ragioni della parte. Essa conterrà ancora, sotto pena di nullità, la citazione di comparire al più tardi nel terzo giorno in un ora determinata, per sentirne la decisione.

A R T. 227.

La parte, che si lascerà giudicare due volte in contumacia, non sarà più ascoltata; e in nessun caso si potranno ammettere le eccezioni di un terzo.

Appelli.

A R T. 228.

Gli apppelli a' decreti de' Giudici di pace saranno portati a' tribunali di prima istanza.

A R T. 229.

Il detto gravame sarà notificato dall' appellante alla parte contraria tra gli otto giorni dalla notifica che gli sarà stata fatta del decreto.

ART.

A R T. 230.

Il libello col quale sarà prodotta l'appellazione dovrà contenere la citazione alla parte di comparire nel termine di tre giorni innanzi al tribunale di appello.

A R T. 231.

Il termine suddetto sarà ampliato di un giorno per ogni 15 miglia di distanza fra la Comune ove risiede il giudice di pace, e quella ove risiede il tribunale che deve pronunziare sull' appello.

A R T. 232.

Il tribunale sarà tenuto di pronunziare il decreto nel termine di otto giorni su gli appelli.

A R T. 233.

In grado di appello come in prima istanza, l'informo sarà verbale, formato da semplici memorie. Nulla sarà rimborsato da una parte all' altra.

A R T. 234.

I decreti de' tribunali civili saran definitivi: e la parte condannata non avrà che il ricorso in cassazione.

A R T. 235.

Il termine del ricorso in cassazione sarà di 40 giorni a contare dalla notifica. Elasso tal tempo, esso sarà perento.

Pro-

Procedura correzionale e criminale.

A R T. 236.

Ne' casi in cui il tribunale di prima istanza per i delitti che sono di sua competenza giudicherà correzionalmente l'istruzione si dovrà fare in iscritto, come in tutti gli atti di questa natura.

A R T. 237.

L'appello su i decreti proferiti da' tribunali di prima istanza che avran giudicato correzionalmente, avrà un termine di 10 giorni per farne seguire la notifica.

A R T. 238.

Il tribunale innanzi al quale sarà prodotto l'appello di un giudizio reso in forma correzionale, sarà tenuto di pronunziare sopra il rapporto fatto da uno de' giudici nel termine di 10 giorni, a datare da quello nel quale il gravame sarà stato presentato.

A R T. 239.

I giudizj criminali saranno trattati nelle forme prescritte dalle leggi veglianti.

Disposizioni comuni a tutte le procedure.

A R T. 240.

Tutti i processi verbali, rapporti, citazioni ed affissi, ed i decreti de' giudici di pace negli affari relativi a' dazj indiretti, potranno esser fatti indistintamente in tutti i giorni.

A R T. 241.

I decreti pronunziati da' giudici di pace e da' tribunali di

di prima istanza ne' casi di loro competenza, saranno eseguiti per le azioni civili, non ostante l'appello che sarà quanto al civile meramente devolutivo.

Art. 242.

Benchè l'appello prodotto su i decreti de' giudici di pace non impedisca la loro esecuzione, pure se sarà in essi autorizzata la restituzione de' generi, questa non potrà essere eseguita che dandosi una valida cauzione del valore degli oggetti arrestati, da colui in di cui beneficio il decreto sarà stato profferito.

Art. 243.

Allorchè la restituzione degli oggetti sorpresi in contrabbando sarà conceduta con un decreto diffinitivo, di cui vi sarà stato ricorso in Cassazione, la consegna non sarà fatta che dietro buona e valida cauzione che darà la parte, in beneficio della quale sarà stata ordinata la restituzione.

Art. 244.

La restituzione de' generi proibiti all' entrata, sorpresi in contrabbando, non potrà mai essere conceduta.

Il giudice che l'avrà pronunziata sarà personalmente risponsabile de' danni ed interessi all' amministrazione generale.

Art. 245.

Il giudice presterà la sua autorizzazione alla vendita delle mercanzie riconosciute di esser soggette a deteriorazione, ad ogni dimanda che gli sarà fatta dagl' impiegati o dalla parte interessata, a condizione che il prezzo della vendita sia depositato nella cassa del ricevitore delle dogane sino alla decisione della causa.

La vendita non sarà fatta che dietro la stima de' periti.

ART. 246.

Se le mercanzie arrestate non saranno col decreto diffinitivo dichiarate contrabbando, l'indennità pretesa da' proprietarj delle mercanzie non potrà essere al di là dell'uno per 100 al mese sul valore degli oggetti, dal giorno della cattura sino a quello della consegna.

ART. 247.

Se le mercanzie saranno state vendute, non sarà conceduto a' detti proprietarj che il prezzo della vendita, e l'uno per cento enunciato nell'articolo precedente. Nel caso però che il prodotto della vendita fosse del 15 per cento minore della stima, e un tal ribasso dipendesse evidentemente da deteriorazione sofferta da' generi dopo la loro cattura, i proprietarj avran dritto di domandare il prezzo della stima, oltre all'uno per 100 d'indennità.

ART. 248.

I giudici non potranno moderare le confische ed ammende in pregiudizio dell'amministrazione generale, sotto la loro risponsabilità.

ART. 249.

E' proibito a' giudici in quanto al civile di scusare i contravventori sulla loro intenzione.

Le loro funzioni saranno limitate a fare un'esatta applicazione della legge, sotto pena d'essere risponsabili de' danni ed interessi arrecati all'amministrazione generale.

ART. 250.

Le nullità di forma contenute ne' processi verbali e rapporti, non impediranno le confische, se le mercanzie arrestate sieno evidentemente riconosciute di essere in frode.

ART. 251.

Nel caso di nullità e di difetto di forma di processi verbali o di altri atti, l'insufficienza della pruova sarà supplita con degl'informi officiali ed altre indagini pel solo accerto de' fatti.

ART. 252.

Le notifiche da farsi dalle parti al direttore generale ed all'amministrazione, saranno eseguite al domicilio del ricevitore che solleciterà la decisione de' giudizj.

ART. 253.

La condanna contro più persone per uno stesso fatto di frode sarà solidaria per la confisca e per l'ammenda.

ART. 254.

Il decreto che porterà la condanna al pagamento de' dritti e delle multe, sarà eseguito personalmente.

ART. 255.

L'amministrazione generale sarà preferita a tutti i creditori pe' dritti, confische delle mercanzie ed ammende su de' generi arrestati; ed avrà anche l'azione personale.

Coazione personale.

ART. 256.

L'esecuzione personale potrà aver luogo in seguito di un giudizio,

1.° per lo pagamento de' dritti;

2.° per lo ammontare delle ammende in cui si sarà incorso;

3.°

3.° per la restituzione delle somme che l'amministrazione, o i suoi impiegati saranno stati obbligati a pagare;

4.° contro i mallevadori o fidejussori per l'ammontare delle loro pleggerie;

5.° contro ogni dovente che avrà ricusato o ritardato di pagare i dritti dovuti;

6.° contro i principali obbligati e loro fidejussori per le bollette di cautele non discaricate dopo il termine stabilito.

A R T. 257.

L'esecuzione personale potrà egualmente aver luogo in seguito di una decisione amministrativa del direttore, e dell' ispettore allorchè questi sarà in giro;

1.° contro qualunque impiegato destituito che ricuserà di rimettere la sua commessione, o i registri, o finalmente di dare i suoi conti;

2.° contro ad ogni ricevitore che avrà attrassato di rimettere il prodotto della sua percezione, o nella cassa di cui si sarà scoverto un voto che egli non avrà giustificato.

A R T. 258.

Gli atti di coazione personale che avran luogo in seguito di un giudizio, saranno spediti da' ricevitori, i quali indicheranno in testa de' medesimi la causa per cui sarà stata pronunziata.

A R T. 259.

Il giudice di pace del distretto del debitore, contro del quale la coazione personale sarà stata pronunziata, dovrà vistare l'atto originale.

A R T. 260.

L'esecuzione personale contro gl' impiegati potrà esser fatta immediatamente; ma sarà vistata dal giudice di pace tra le 24 ore, o fra tre giorni al più tardi.

ART. 261.

Il giudice non potrà sotto alcun pretesto ricusare di apporre il suo *visto*, sotto pena di esserne risponsabile in suo proprio e privato nome.

ART. 262.

L' esecuzione di tali atti vistati non potrà rimanere sospesa da veruna eccezione prodotta dalle parti; essendo proibito a' giudici di pace di ammetterne.

ART. 263.

Gli atti suddetti vistati dal giudice di pace saranno notificati alla parte, anche per mezzo de' preposti.

Transazioni.

ART. 264.

I contravventori potranno essere ammessi alla transazione.

ART. 265.

Le transazioni per effetto di contravvenzioni potranno aver luogo durante la procedura, prima e dopo il decreto, salvo l' approvazione superiore.

ART. 266.

L' amministrazione generale sarà autorizzata a transigere su tutti gl' interessi civili della medesima.

ART. 267.

Potrà essere autorizzata la transazione,

1.° da' direttori, quando non si tratti che della somma

di

di ducati 20, o meno, da farne però rapporto all' amministrazione generale;

2.° dal Consiglio d'amministrazione generale, da ducati 20 a ducati 350;

3.° dal Ministro delle finanze da ducati 350 a ducati 1200;

4.° finalmente da' ducati 1200. in sopra, l' affare sarà sottoposto alla nostra approvazione.

A R T. 268.

L' amministrazione generale presenterà in ogni trimestre un quadro dettagliato di tutte le contravvenzioni portate in giudizio, e transatte dietro gli stati de' direttori dipartimentali. Un tal quadro sarà a Noi sottoposto dal nostro Ministro delle finanze.

A R T. 269.

La transazione non potrà aver luogo allorchè si tratti de' casi la di cui cognizione appartenga a' tribunali correzionali e criminali, e che possa indurre a pene afflittive ed infamanti.

A R T. 270.

In ogni transazione le spese del processo saranno a carico della parte.

TIT

TIT. VI.

Disposizioni generali.

ART. 271.

Lo stabilimento e la soppressione di un *burò* di dogana da Noi autorizzato a farsi, sarà renduta pubblica agli abitanti per mezzo di un affisso e colle pubblicazioni d' uso.

ART. 272.

Le ammende e confische che deriveranno dal non essersi presentate o dichiarate al *burò* le mercanzie, come si trova ordinato nella presente legge, non potranno aver luogo che trenta giorni dopo i suddetti affissi e pubblicazioni.

ART. 273.

Tutt' i *burò* avranno sulla porta in un luogo apparente della facciata una iscrizione dittante, *burò de' dazj indiretti*.

ART. 274.

I ricevitori saranno personalmente risponsabili dell' apposizione e mantenimento delle suddette iscrizioni. Ogni negligenza su tal proposito sarà punita coll' ammenda di ducati 10.

ART. 275.

Ogn' insulto o maltrattamento contro agl' impiegati delle dogane e dazj indiretti, sarà punito d' un' ammenda di ducati 50, senza pregiudizio delle pene pronunziate dalle leggi contra i delitti di simil natura.

ART. 276.

Niuno potrà per effetto della sua carica o del suo rango

go pretendere esenzioni su di ciò che è prescritto nella presente legge; essendo nostra intenzione, che le disposizioni contenute nella medesima abbiano un' applicazione generale. Dichiariamo a tal effetto che gli oggetti destinati al nostro servizio sieno anche assoggettiti a' dazj.

A R T. 277.

I registri de' diversi impiegati, e la contabilità de' ricevitori e sottoricevitori, saranno in conformità delle istruzioni e de' modelli annessi alle medesime, le quali colla nostra approvazione saranno date dal nostro Ministro delle finanze.

A R T. 278.

Gl' impiegati de' sali, dazj di consumo e dritti riuniti, si uniformeranno nel disimpegno delle loro funzioni alle particolari istruzioni che saran loro date dall' amministrazione generale, e che il detto nostro Ministro ci sottometterà per l' approvazione.

A R T. 279.

Le bollette di qualunque natura sieno, avranno un bollo di grana 4. Sono eccettuate da questo pagamento quelle il di cui dritto percepito sarà minore di un ducato.

Tutt' i processi verbali, i rapporti e tutte le altre carte che potranno servire a far fede in giudizio, avranno parimente il bollo, il di cui prezzo sarà regolato secondo la legge de' 9 maggio 1807.

A R T. 280.

Le pene afflittive contra gl' impiegati, e quelle avverso i contravventori saranno prescritte in uno statuto particolare.

A R T. 281.

Tutte le leggi, prammatiche, usi, consuetudini, e tutte le altre disposizioni esistenti intorno alle dogane, sali, dritti riuniti e dazj di consumo, in ciò che saranno contrarie alla presente legge, resteranno abolite.

A R T. 282.

La presente legge avrà il suo pieno vigore a datare dal primo d'aprile.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, e munita del nostro suggello, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il regno, per mezzo delle autorità a cui appartiene, le quali dovranno registrarla, ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Segretario di Stato è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli il dì 24. febbrajo 1809.

Firmato = GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del RE

Il Ministro Segretario di Stato, firmato PIGNATELLI.

TARIFFA

D I

CABOTAGGIO ED ESTRAREGNAZIONE

PER

LI GENERI DI REGNO.

Generi di Regno	Quantità	Cabotaggio	Estraregnazione	
			per terra	per mare
		duc. gr.	duc. gr.	duc. gr.
A				
Aceto	a botte	1 20	60	1 —
Detto dalle isole del Cratere di Napoli	„	60	60	1 —
Acquavita	„	60	2 50	. . .
Acqua di raggia	a cantajo	5 50	6 —	6 —
Acqua di rosa, e fiori	„	30	60	60
Acqua di rosmarino	„	30	60	60
Acqua forte	a libbra	01	05	05
Agro di cedro	„	02	04	04
Alici salati	a barile alto pal. 2, e due terzi col diametro di pal. 1 e mezzo	1 —	1 —	1 50
Amido	a cantajo	05	2 00	2 00
Anguille salate	„	1 50	1 80	1 80
Anici	„	20	1 50	3 —
Animali (vedi in fine)				
Antichità, e pitture (proibita l'esportazione)	sul valore	. . .	. . .	il 6 per 100
Agrumi di ogni sorte	a migliajo	05	05	30
Antrite	a cantajo	10	2 —	3 —
Arena per vetriera	„	01	15	15
Avena	„	20	20	tratta eventuale
B				
Bacchette per schioppo	a migliajo	10	3 20	3 50
Bastimenti (sarà pagato il sudetto dritto previa l'autorizzazione del ministro di finanze, e di marina)	sul valore	niente	. . .	il 10 per 100
Biscotto	a cantajo	05	05	60
Butiro	„	1 20	1 20	3 —
C				
Carte pergamene	„	1 50	10 —	11 —
Cacio, caciocavallo, e ricotta sa-				

Generi di Regno	*Quantità*	*Cabotaggio*	*Estraregnazione* per terra	*Estraregnazione* per mare
		duc. gr.	duc. gr.	duc. gr.
lata secca	*a cantajo*	1 60	1 60	3 50
Detto, o siano provole, e mozzarelle	„	*niente*	60	1 80
Calamo	*a libbra*	½	08	08
Detto filato, e lavorato	„	½	05	05
Canape grezzo, e pettinato	*a cantajo*	20	4 —	4 —
Candele di sevo	„	1 80	1 50	1 60
Capperi	„	1 30	1 30	2 50
Capperoni	„	1 —	1 —	2 —
Carniccia	„	30	30	35
Carte, e cartoni di ogni qualità	„	1 —	1 70	1 80
Carrubbe	„	10	40	60
Castagne in guscio	„	05	50	50
Dette senza guscio	„	10	80	1 —
Catrame	„	1 50	2 —	2 50
Ceci	„	30	30	*tratta eventuale*
Cenere di tartaro	„	30	30	90
Cera vergine	„	2 —	10 —	12 —
Detta lavorata	„	1 50	8 —	9 —
Detta vecchia	„	2 —	10 —	12 —
Detta nera di terra	„	1 —	7 —	8 —
Detta di mondezza	„	01	2 —	2 —
Cicerchie	„	15	15	*tratta eventuale*
Code di volpi	*a conto*	15	15	20
Code di fuine	„	1 60	1 60	1 60
Comina	*a cantajo*	60	60	2 —
Coriandri	„	50	2 —	3 —
Cotone in stoppa	„	1 —	8 —	8 —
Detto filato	„	1 —	3 —	3 —
Detto lavorato	„	1 —	1 —	1 —
Creta	„	*niente*	30	30
Crini di cavallo	„	1 50	4 50	4 50
Cuoj crudi col pelo, vaccine, bufaline, cavalline, e sommarine.	„	50	4 10	4 10
Detti conci, o in mezza concia	„	30	30	30
E				
Erba guado	„	1 50	2 50	2 50
Erba lazza	„	30	50	90

Generi di Regno	Quantità	Cabotaggio	Estraregnazione per terra	Estraregnazione per mare
		duc. gr.	duc. gr.	duc. gr.
Esca	a cantajo	2 —	3 —	3 —
F				
Fagiuoli	„	30	30	tratta eventuale
Farina di grano, granone, e fiore	„	30	30	idem
Farro	„	50	50	50
Fave	„	15	15	tratta eventuale
Feccia bruciata	„	60	60	1 20
Fichi secchi, e frutti secchi d'ogni sorte	„	30	30	50
Filato di canape, e lino	„	10	3 —	3 —
Detto di stoppa	„	05	1 50	1 50
Filo bianco, e tinto	„	20	2 —	2 —
Detto crudo	„	10	3 —	3 —
Forese	„	05	1 50	1 50
Funi, e sarti di ogni specie	„	50	3 —	3 —
G				
Galle	„	1 86	4 10	5 —
Dette prevetarelle	„	1 80	3 50	4 —
Galloni	„	1 80	3 20	4 —
Gesso in pietra, o in polvere	„	20	20	30
Grano	„	30	30	tratta eventuale
Granone	„	15	15	idem
Guanti di lana pesce	a pajo	01	10	10
Detti lunghi per donna	„	01	20	20
Guanti di pelo di coniglio	„	01	05	05
Detti lunghi per donna	„	01	10	10
Gomma d' alberi	a cantajo	05	1 —	1 —
I				
Imbratto d'olio	„	01	1 40	1 70
L				
Lana	„	50	6 —	6 —
Lavori di lana di ogni sorte	„	50	30	30
Lavori di tela di canape o lino, cal-				

Generi di Regno	Quantità	Cabotaggio	Estraregnazione per terra	Estraregnazione per mare
		duc. gr.	duc. gr.	duc. gr.
zette, berrettini, guanti, e simili	a cantajo	20	30	30
Lavori, e stoffe di seta	„	50	30	30
Legna da fuoco	a canna	niente	20	60
Legname (vedi in fine).				
Lenti	a cantajo	30	30	tratta eventuale
Lino grezzo, e pettinato	„	20	8 —	8 —
Liquirizia.	„	60	1 20	1 20
Detta in pasta	„	1 —	2 —	2 50
Lupini.	„	05	15	30
M				
Mandorle	„	2 50	3 —	4 50
Dette amare	„	2 —	2 50	4 —
Mandorle in guscio	„	1 —	1 50	2 —
Manna d'ogni sorte	„	50	5 —	5 50
Mele	„	50	2 —	2 —
Miglio	„	15	15	30
Mortella	„	01	60	70
O				
Olio di lino	„	50	1 —	1 50
Olio d'oliva	„	1 85	3 70	3 70
Detto morchia in pasta, (paga per la metà).				
Olive	„	05	50	50
Orzo	„	20	20	tratta eventuale
Osse di seppie	a botte	1 —	3 20	3 20
P				
Pane vinesco	a cantajo	10	1 40	1 40
Passi	„	60	1 —	1 —
Pasta lavorata, e semola	„	05	05	60
Pece nera.	„	85	1 50	1 50
Detta bianca, ossia greca	„	1 50	2 20	2 40
Pelli crude, col pelo, di pecore capra, e porci	„	50	4 —	4 —
Dette conce, o in mezza concia	„	10	30	30

Generi di Regno	Quantità	Cabotaggio	Estrarregnazione per terra	Estrarregnazione per mare
		duc. gr.	duc. gr.	duc. gr.
Pelli di lepri, e conigli	a cantajo	10	6 —	6 —
Pelli d'orsi	l'una	25	26	26
Pelli di lupi	„	06	06	06
Pelli pelose di cervi	„	10	10	10
Pelli di volpe	a cento	1 50	2 60	2 60
Pelli di pesci	„	25	25	30
Pelli d'utrie	l'uno	05	05	25
Pelo di porco, bove, e capra	a cantajo	30	30	30
Pesce spada salato	„	2 —	2 —	2 —
Pesci salati d'ogni sorte alla rinfusa	„	1 —	1 —	1 —
Pietre per far mole da molino	a cento	10	4 —	5 —
Pietre focaje	a cantajo	10	30	30
Pietre per affilare	a cento	10	55	60
Dette per molini	„	10	4 —	5 —
Pignoli	a cantajo	10	65	70
Pignoli in gusci	„	05	20	20
Piselli secchi	„	15	15	tratta eventuale
Polvere di cipro	„	10	50	2 —
R				
Radice di rubbia	„	50	1 50	2 —
Radita	„	05	10	10
Resina	„	1 —	1 70	1 80
Reti da pesca di qualunque sorte	„	10	2 —	2 —
Riso	„	1 20	1 —	1 —
Rubia macinata	„	2 —	3 60	4 50
S				
Salami, carne salata, e sogna	„	1 60	1 60	3 —
Sapone in pane	„	2 80	30	50
Detto molle nero	„	1 80	30	50
Sarde salate	a barile alto pal. 1 e due terzi col diametro di pal. 1 e mezzo	40	60	80
Seme di cotone	a cantajo	01	30	30
Seme di lino	„	02	50	60
Seme di canape	„	01	30	30
Seme di finocchi	„	02	30	30
Seta grezza a matasse	a libra	00 ½	15	15
Detta cruda lavorata	„	00 ½	10	10
Sevo	a cantajo	1 20	2 50	2 50

Generi di Regno	*Quantità*	*Cabotaggio*	*Estraregnazione* per terra	*Estraregnazione* per mare
		duc. gr.	duc. gr.	duc. gr.
Detto spento	a cantajo	1 50	2 —	2 —
Detto lavorato	„	1 80	1 50	1 60
Soveri	„	20	30	40
Spago	„	30	1 50	1 50
Speltra	„	20	20	tratta eventuale
Spirito di limone, e bergamotto	a libbra	02	02	02
Spirito di rosmarino	„	02	02	02
Spugne	a cantajo	1 —	2 80	3 —
Stoppa di qualunque sorte	„	10	1 20	2 70
Stracci di lana	„	01	20	20
Stracci bianchi di filo	„	10	2 10	2 10
Detti neri	„	05	1 50	1 50
Stuore	a cento	80	1 60	1 70
Sugo di limone	a botte	3 —	1 50	1 50
T				
Tabacco in foglia	a cantajo	1 —	60	60
Detto in polvere	„	1 —	30	30
Talco in pietra	„	1 20	1 20	1 25
Tartaro di botte	„	45	1 —	1 —
Detto in polvere	„	30	60	90
Terra di cera	„	1 20	1 50	1 50
Torrone	„	1 —	2 50	2 50
Trementina	„	1 20	2 —	2 —
U				
Uova di tonno, e di cefali	„	1 50	1 70	1 80
Vernice	„	1 20	3 —	5 —
Vetri lavorati in piretti, e simili	„	50	1 10	1 20
Vino (*)	a botte	1 20	60	1 —
Detto dalle isole del Cratere di Napoli	„	60	60	1 —
Vino cotto	a barile	20	20	70
Visco	a cantajo	10	2 —	2 —
Vitelli crudi, col pelo, di vacche o bufale	„	50	4 50	4 80
Detti conci, o mezzi conci	„	10	30	30

(*) Pervenendo in Napoli questo genere accompagnato dalla bolletta di pagamento gli sarà rimborsato il dazio qualora lo abbia pagato in provincia.

Generi di Regno	Quantità	Cabotaggio	Estraregnazione	
			per terra	per mare
		duc. gr.	duc. gr.	duc. gr.
Z				
Zafferano di Abruzzo	a libbra	10	10	10
Zappino	a cantajo	30	35	40

LEGNAMI.

Generi di Regno	Quantità	Cabotaggio	Estraregnazione per terra	Estraregnazione per mare
Alberi di abeto da pal. 40 a 60	l'uno	4—	4—	5—
Detti da 61 a 80	„	6—	6—	12—
Assi di carozza	a cento	2 40	2 40	3 70
Detti per calessi	„	1 50	1 50	2 50
Detti di carro	„	2—	2—	3—
Detti di carretta	„	1—	1—	1 80
Aste partesciane	„	80	80	1—
Dette partescianelle	„	20	20	40
Banchitti di autano	„	1 20	1 20	3—
Detti di pioppo	„	1—	1—	2 50
Botti nuove, o siano pippe, di barili 14	l'una	15	15	20
Bottoni di barili 24	„	20	20	25
Detti di barili 30	„	25	25	30
Botti di barili 12 di caratelle nuove	„	10	10	12
Dette mezze di barili 6 di caratelle	„	05	05	06
Botti vecchie di barili 12	„	05	05	06
Dette mezze come sopra	„	03	03	04
Barili fatti	a cento	1 50	1 50	2—
Detti senza fondi e senza cerchi, (*vedi doghe*).				
Borde di castagno ed abete di palmi 30 a 40	l'una	10	10	40
Borde di castagno ed abete di palmi 41 a 50	„	20	20	80
Botti vecchie oliate di barili 12	„	01	01	18
Cati e copelli disfatti	a cento	08	08	30
Cerchj di rinaccio grandi di cerro	l'uno	03	03	08
Detti piccioli di quercia	„	01	01	03
Cerchie di pal. 18 di num. 40 a fascio	a fascio	04	04	08

Generi di Regno	*Quantità*	*Cabotaggio*	*Estraregnazione* per terra	*Estraregnazione* per mare
		duc. gr.	duc. gr.	duc. gr.
Detti di pal. 16 di num. 40 . .	a fascio	03	03	06
Detti di pal. 14 di num. 50 a fascio	„	03	03	05
Detti di pal. 13 numerati come sopra	„	02½	02½	04
Detti di pal. 10 di num. 100 il fascio	„	02	02	03
Detti di pal. 5 a 8 di num. 200 il fascio	„	01	01	02
Cerchie di settaccio detti coscini .	a cento	03	08	10
Chianche d' astraco	a migliajo	60	60	1 20
Dette di tinaccio	a cento	40	40	80
Carene	l'una	10	10	60
Carenozze	a cento	5 —	12 50	30 —
Carratone, carrate, carratoncelle, caratelle, e caratelli (vedi doghe).				
Casse di noce, pioppo, ceraso e castagno	l'una	15	15	30
Chianche di barili (vedi doghe.)				
Chiatre di pal. 19 a 22	a cento	2 50	4 —	5 —
Dette di pal. 23 a 26 . . .	„	3 50	6 —	8 —
Dette di pal. 27 a 33 . . .	„	4 —	13 —	15 —
Cofani grandi	„	60	2 —	2 50
Detti piccoli	„	30	1 —	1 25
Coscini di settacci (vedi cerchie di setaccio).				
Costarecce di sedie	„	08	30	30
Doghe di barili ciascuno di due file di esse	„	60	60	1 —
Doghe di carratoni di pal. 5½ di tre fila di catasta per ciascun caratone	l'una	10	10	15
Dette di pal. 5 come sopra . .	„	06	06	09
Dette di carratoncelli di pal. 4 .	„	03½	03½	05½
Dette di carratelle di pal. 4 . .	„	03	03	05
Dette di carratelle di pal. 3½ . .	„	02	02	03
Dette di barili per salare di pesci	a cento	06	06	36
Frisi di barche di chiatre . . .	„	2 —	5 —	6 —
Detti per gozzi	„	1 —	2 50	3 —
Fondi di carratoni, o siano para-				

Generi di Regno	Quantità	Cabo-saggio	Estraregnazione	
			per terra	per mare
		duc. gr.	duc. gr.	duc. gr.
ture di pal. 4	a cento	4—	8—	8—
Fondi di carrate, o sieno parature di pal. $3\frac{1}{2}$	„	3—	3—	7—
Fondi di carraroncelli, o sieno paraturelle di pal. $2\frac{1}{2}$ e $2\frac{3}{4}$ . .	„	2—	2—	4—
Fondi di carratelli fatti, o siano parature di botti fatte a tompagni	„	3—	3—	6—
Fondi di carratelli, o sieno paraturelle di mezze botti, fatte come sopra	„	1 50	1 50	3—
Fondi di quartaroli disfatti . . .	„	80	80	1 75
Fondi di barili disfatti	„	40	40	60
Gaviglie di carozze	„	29	20	50
Ginelloni di pal. 18 a 22 . . .	„	2—	2—	6 50
Ginelle di pal. 16	„	1 25	1 25	3—
Dette mezze di pal. 14 . . .	„	75	75	1 50
Dette di pal. 12 denominate proffile	„	40	40	75
Ginelloni d'accetta lavorati, e colla corteccia di pal. 16 a 20 .	„	3—	3—	10—
Legname di certo per costruzioni .	a carro	60	1 80	2—
Detto di noce	„	90	2—	2 40
Detto di olmo	„	80	2 40	3—
Detto di quercia	„	50	2—	2 50
Detto di faggio	„	50	1 80	2 20
Detto di ceraso	„	80	3—	4—
Detto di celzo	„	60	3—	2 40
Detto di pino, o pigna a tavoloni, e tavole	„	1 40	9—	10—
Detti a pezzi rotondi	„	1 25	7 20	8—
Detti di lecino a pezzi lavorati	„	1—	3 60	4—
Longole	a cento	1 60	1 60	2 50
Dette forti	„	3—	3—	4 50
Miolle di carro	a paio	03	18	20
Dette di carrette	„	02	10	12
Dette per calesse, e carozza .	„	01	08	10
Pertiche d'abete, o castagno di pal. 22 a 30	a cento	6—	10—	12—
Pale di legno	„	50	1 20	1 50
Pedagnole	„	5—	13—	15—

Generi di Regno	Quantità	Cabotaggio	Estraregnazione	
			per terra	per mare
		duc. gr.	duc. gr.	duc. gr.
Pertiche di castagno di pal. 30 a 40	a cento	8—	14—	15—
Dette di pal. 50 in sopra	"	12—	18—	20—
Penne di bastimenti di abete di pal. 20 a 30	l'una	30	1—	1 20
Dette di pal. 31 a 40	"	18	1 60	1 80
Dette di pal. 41 a 50	"	20	2—	2 40
Dette di pal. 51 a 60	"	25	2 40	3—
Dette di pal. 61 a 70	"	40	3—	3 50
Dette di pal. 71 a 80	"	60	3 20	4—
Rai per carrozze in due	a cento	30	40	50
Detti mezzi	"	15	20	25
Rocchelli	"	. . .	40	50
Remi lavorati di pal. 10 a 15	"	1—	2 50	3—
Detti di pal. 16 a 17	"	1 25	3 20	4—
Detti di pal. 18 a 21	"	1 50	5—	6—
Detti di pal. 22 a 26	"	2—	6—	7 50
Detti di pal. 27 a 30	"	3—	7 50	9—
Detti di pal. 31 a 36	"	3 50	9—	11—
Detti di pal. 37 a 45	"	4—	11—	14—
Remi rustici di pal. 10 a 15	"	1—	3—	3 10
Detti di pal. 16 a 17	"	1 25	3 60	4 10
Detti di pal. 18 a 21	"	1 50	5 40	6 10
Detti di pal. 22 a 26	"	2—	6 80	7 60
Detti di pal. 27 a 30	"	3—	8—	9 10
Detti di pal. 31 a 36	"	3 50	10—	11 10
Detti di pal. 37 a 45	"	4—	12 50	14 10
Ruote piene per setacci	il mazzo di n. 50	10	25	30
Sassole	a cento	10	50	60
Stellette, o siano fogliette per far scatole	a migliajo	1 50	1 80	2—
Scalandrone di gradini 23 a 28	"	4—	12—	13—
Scale lunghe	l'una	06	18	20
Dette corte	"	03	09	10
Dette di vendemia	"	01	09	10
Scanni d'autano, e d'ogni altro legname	l'uno	05	09	10
Spalatroni	a cento	. . .	3 60	4—
Stanghe di carozza, da calesse, e da maccaronari (*vedi legname a carro*).				
Stanti di bastardoni, e ginelloni	"	1 60	2 40	3—
Stanti di ginelle	"	1—	1 20	2 50

Generi di Regno	Quantità	Cabotaggio	Estraregnazione	
			per terra	per mare
		duc. gr.	duc. gr.	duc. gr.
Stanti di mezze ginelle	a cento	75	1 20	1 50
Tavole di abete di pal. 14 a 18	. „ .	2—	5—	6—
Dette di pal. 10 a 13	. „ .	1 50	3 30	4—
Dette di pal. 8 a 9	. „ .	75	2 60	3—
Tavole d'autano grandi . . .	. „ .	1 50	4—	4 50
Dette piccole.	. „ .	75	2—	2 50
Tavole di castagno di pal. 16 a 22.	. „ .	3—	9—	10 50
Dette di pal. 12 a 15. . . .	. „ .	1 50	4 50	5 25
Dette di pal. 8 a 11	. „ .	1 20	4 20	5—
Tavole di olmo	. „ .	1 60	7—	8—
Dette piccole.	. „ .	80	3 50	4—
Dette di faggio	. „ .	1 60	7—	8—
Dette piccole.	. „ .	80	3 50	4—
Tavole di noce.	. „ .	6—	13—	15—
Dette piccole.	. „ .	3—	6 50	7 50
Tavole di ceraso	. „ .	6—	13—	15—
Dette piccole.	. „ .	3—	6 50	7 50
Tavole di pioppo di pal. 15 a 16.	. „ .	8—	20—	24—
Dette di pal. 10 a 14. . . .	. „ .	2 50	6 60	8—
Tavole di teglia	. „ .	4 50	13—	15 50
Tompagni fatti di pal. 2 e mezzo, 2 e tre quarti, 3 e mezzo, e 4 (*vedi fondi fatti*).				
Travi di castagno di pal. 14 a 17	l'uno	06	13	14
Detti di pal. 18 a 24. . . .	. „ .	09	18	20
Detti di pal. 25 a 30. . . .	. „ .	12	26	30
Detti di pal. 31 a 35. . . .	. „ .	20	30	35
Detti di pal. 36 a 45. . . .	. „ .	30	60	70
Travetti di pal. 10 a 14. . . .	. „ .	05	12	14
Travetti di faggio, e travi di detto legname (*vedi legnami lavorati a carro*).				
Travi, o sieno corree di pal. 51 a 60	. „	1 80	2—	2 20
Detti di pal. 46 a 50. . . .	. „ .	90	1—	1 50
Zoccoli rustici } Detti lavorati }	. „ .	niente	niente	niente
I legnami di cerro, o rovere pagheranno il 10 per cento di più del dazio stabilito pe' legnami di castagno.				

Generi di Regno	Quantità	Cabotaggio	Estraregnazione	
			per terra	per mare
		duc. gr.	duc. gr.	duc. gr.
ANIMALI.				
Cavalli, o muli	l'uno	05	4 —	4 —
Bovi	„	05	3 —	3 —
Somari, e Ronzini	„	04	2 50	2 50
Vacche	„	03	2 —	2 —
Vitelli, o vitelle, annecchie, e ciavarri	„	02	1 50	1 50
Porci	„	02	50	50
Castrati	„	01	25	25
Ciavarri, o montoni	„	01	20	20
Pecore.	„	01	15	15
Capre	„	01	10	10
Agnelli	„	01	10	10
Capretti	„	00½	05	05
Stalloni di ogni specie (proibita l'estraregnazione).				
I suddetti animali qualora sortiranno dal regno a pascolare nel territorio estero pagheranno il dritto di pleggeria nel modo seguente.				
Animali grossi di ogni specie l'uno grana 5.				
Detti piccoli di ogni specie l'uno grana 2 ½.				
Lo stesso dritto di pleggeria sarà percepito per tutti gli animali che sono addetti al traffico per servizio de' privati, sia con carozza, calessi, carri, vetture da soma, o altri.				

I generi compresi nella presente tariffa potranno circolare liberamente per terra nell' interno del regno, senza esser soggetti ad alcun pagamento di dritti.

Sono eccettuati i seguenti articoli.

Aceto e vino * a botte	„	60
Cacio, Caciocavallo, ricotte salate, carne salata, salami d' ogni sorte, sevo, sugna, e riso a cantaio	1	20
Olio d' olive di qualunque sorte a cantaio	1	20
Detto alla pace marittima pagherà ducati	1	80
e per mare ducati	2	45

Olio morchia in pasta (paga per metà.)

I dritti stabiliti su tali generi saranno pagati nel luogo del caricamento, se vi esista un *burò* di dogana; e se non ve n' esista, nel primo *burò* che si troverà stabilito sulla strada diretta, che conduce dal luogo di partenza a quello di destinazione. Coloro che eviteranno o oltrepasseranno co' generi un tale *burò*, saran riputati di averlo fatto con disegno di frode, e puniti giusta l' articolo 112 della legge de' dazj indiretti.

Pagati una volta tali dritti potranno i medesimi generi accompagnati dalla bolletta del pagamento circolare nell' interno del regno, senza essere soggetti ad altro pagamento di dazio.

I caci, cacicavalli, ricotte salate, carni salate, salami, sevo e sugna di regno, spediti per terra o per mare dalle provincie direttamente per Napoli, godranno quivi la bonifica di carlini 5 a cantaio su i dazj pagati nelle dette provincie. Una tale bonifica non avrà luogo, qualora i medesimi generi non saranno stati spediti direttamente per Napoli, e vi saranno immessi.

L' olio immesso in Napoli per terra, che vi sarà stato direttamente spedito dalle provincie, godrà la bonifica di carlini 6 sul dazio di ducati 1 : 20 pagato nelle dogane del regno. Se sarà immesso per mare, la bonifica sarà di ducato uno a cantaio sul dazio di ducati 1 : 85.

Una tale bonifica non sarà conceduta per gli olj che non saranno stati dichiarati per l' uso e consumo della capitale, e che quindi saranno in essa immessi, sia per mare, sia per terra.

I generi esteri di consumo, che avranno pagato nelle provincie i dritti stabiliti colla tariffa d' immissione, se perveranno in Napoli, non saranno assoggettati a' dritti di consumo.

Gli oggetti tirati a niente, saranno assolutamente esenti dal dazio.

* *Venendo in Napoli, gli sarà rimborsato il detto dazio, se costi d' essersi pagato in provincia, praticandosi l' istesso per l' aceto.*

Gli oggetti non compresi nella presente tariffa, pagheranno sul valore, cioè;

Nel cabotaggio l'uno per cento;

Nell' estraregnazione per terra o per mare, se grezzi, il 6 per cento; se manifatturati nel regno, il 2 per cento.

Oltre a' dazi stabiliti nella presente tariffa, sarà percepito il decimo sino a nuova disposizione su tutti gli articoli in essa contenuti, giusta la legge de' 14. Settembre 1807.

NOTA

Il cantaio sarà per tutto il regno di rotola cento: ed ogni rotolo di once trentatre ed un terzo. Questo sarà di norma per la percezione. Sarà libero al commercio di praticare i suoi usi.

TARIFFA
D' IMMISSIONE
PER
LI GENERI ESTERI.

INDICE

Immissione dall' estero.

Dritti e proibizioni come in seguito è notato.
Oggetti omessi alla tariffa di entrata. *Vedi in fine*.
Tara a dedursi su ciò ch'è tassato al netto. *Vedi in fine*.
Proibizione assoluta all' entrata.
Il dazio sarà dovuto al brutto, se non è espressa la parola *netto*.

Scala franca alle mercanzie estere. Vedi Parte II, titolo IV della legge de' dazj indiretti.

Articoli comuni all' entrata ed all' uscita.

Dritto di magazzinaggio.
Dritto del bollo.
Mercanzie mesistimate.
Mercanzie avariate.

Dritto di garantìa sull' oro ed argento immesso dell' estero.

I lavori d'oro e d'argento provenienti dall' estero, indipendentemente dal dritto di dogana pagheranno il dritto per la garantìa del loro titolo, giusta la legge de' 17 dicembre 1808.
I vecchi lavori della stessa natura vi saranno soggetti, qualora non fossero stati rotti all' entrata del primo *burò* delle dogane di frontiera, in presenza degl' impiegati e de' proprietarj.
Sono esenti da tal pagamento.
1. I lavori d'oro ed argento appartenenti agli Ambasciatori ed inviati delle potenze estere.
2. Le gioje in oro ed i lavori di argento de' viaggiarori per proprio loro uso, purchè il peso delle prime non ecceda mezza libbra, e quello de' secondi tre libbre.
I lavori suddetti che saranno stati fabbricati nel regno, e che passeranno all' estero, godranno il rimborso di due terzi del suddetto dritto di garantìa che avran pagato, qualora si conformeranno alle seguenti precauzioni;
1. Di uscire per li *burò* di dogana che saran designati in seguito.
2. Che le spedizioni sieno accompagnate da una dichiarazione descrittiva fatta nel *burò* di garantia ove il dritto sarà stato pagato, certificata da quegl' impiegati;

e

3. Che tali dichiarazioni e certificati sieno legalizzati dal sindaco del luogo, ed in Napoli dall' amministratore della zecca delle monete, e sieno presentati alla dogana di uscita, dalla quale dovrà essere certificata l' esportazione per mezzo de' ricevitori o sottoricevitori.

4. Questi certificati non saranno validi senza il *visto* del direttore del dipartimento ove esista il *burò* menzionato.

5. Adempite tutte le suddette formalità, sarà fatto all' estraente il suddetto rimborso de' due terzi del dritto di garanzia.

NOTA

I generi esteri soggetti al dazio di consumo in Napoli, qualora perverranno in qualunque luogo del regno, o nella stessa capitale, pagheranno il solo dritto tassato nella presente tariffa, senza esser sottoposti ad altro pagamento di dazio.

Gli oggetti tirati a piente, saranno assolutamente esenti dal dazio.

Denominazione de' generi esteri	Quantità	Dazio d' immissione duc.	gr.
AB			
Abiti interi da uomo ricamati di seta	l'uno	9	—
Detti ricamati d' oro, o d' argento	,,	10	—
Detti senza ricamo di panno, o di seta con bottoniere	,,	4	—
Abiti da donna d' ogni sorte	,,	1	50
Detti ricamati di lana cotone o seta	,,	3	—
Detti ricamati con oro o argento	,,	5	—
Detti ricamati sopra stoffe d' oro, o d' argento	,,	10	—
Abiti, ed arnesi vecchi (*non pagano*):			
Detti per uso di commercio	sul valore	il 6 per 100	
Abiti teatrali appartenenti alle compagnie (*non pagano*):			
Detti per uso di commercio	,,	la metà del dazio degli abiti per uomo, o per donna	
Detti vecchi appartenenti alle compagnie (*non pagano*):			
Detti per uso di commercio	sul valore.	il 6 per 100	
AC			
Acquavita sflemmata	a botte di barili 12 Napolitani	18	—
Acquavita giuleppata	a libbra		09
Aceto	a botte	3	80
Acciajo	a cantajo	4	10
Acqua di raso, ossia raggia	,,	6	08
Acqua di rosa, e fiori	,,	1	20
Acqua forte	a libbra		10
Acqua di rosmarino	a cantajo	5	08
Acqua della regina	a libbra		03
Acqua di cannella	,,		06
Acqua di melissa	,,		06
Accette da calzolaj (*vedi ferro, ed acciajo lavorato*).			
AG			
Agarico	,,		26
Aghi	a centomila	2	55
Detti saccorali	a migliajo		19
Agro di cedro	a libbra		16
Agnello	l'uno		26

Denominazione de' generi esteri	*Quantità*	*Dazio d' immissione* duc.	gr.
AL			
Aloe patico	*a libbra*		01
Aloe socotrino	”		24
Aloe caballino	*a cantajo*	5 —	33
Alacca di verzi	*a libbra*		06
Detta fina di grana	”		21
Allume solfegno	*a cantajo*	1 —	20
Allume turchesco	”	1 —	20
Allume di rocca	”	1 —	77
Alici salate	*a barile alto pal. 1 e due terzi col diametro di pal. 2 e mezzo*	2 —	50
Alabastro (*non paga*).			
Detto lavorato	*sul valore*	*il 12 per 100*	
AM			
Amido	*a cantajo*	3 —	
Amoerro	*a canna*		60
Detto largo	”		73
Amendole	*a cantajo*	6 —	
Amendole amare	”	5 —	10
Amendole in guscio	”	1 —	50
Ami da pesca	”	25 —	97
Amomo	*a libbra*		09
Ambra di levante	*l'oncia*	3 —	83
Detta di ponente	”	1 —	84
Ambra gialla o sia carabe	*a libbra*		05
Ambra gialla (*non paga*).			
AN			
Anici	*a cantajo*	4 —	
Anguille salate	”	4 —	
Antimonio	”	3 —	04
Detto purificato	”	8 —	65
Anacarda	*a libbra*		03
Angustura	”		14
Ancore di ferro nuove, o vecchie (*vedi ferro, ed acciajo lavorato*).			
Antrite	*a cantajo*	5 —	
Antichità (*non pagano*).			
Animali feroci	*sul valore*	*il 5 per 100*	

Denominazione de' generi esteri	Quantità	Dazio d' immissione duc.	gr.
Anelle di ottone (*vedi merci ordinarie*):			
Dette di pietre false (*vedi merci fine*):			
Annecchia	l'una	6	—
Annutolo	l'uno	10	—
Animali neri che s' introducono al pascolo della ghianda	,,		30
AR			
Arbacio	a canna		04
(*quello di levante n' è proibita l' immissione*)			
Archifoglio terra	a cantaja	1	27
Archifoglio droga	,,	5	14
Arpe	col valore	di 15 per 100	
Aringhe	a barile alto pal. 2 e due terzi col diametro di pal. 1 e un terzo	2	—
Dette in salamoja	,,	2	60
Arena per vetriera	a cantaio		08
Argento vivo	a libbra		06
Argento falso filato	,,		14
Detto schiacciato	,,		28
Argento massiccio (*non paga*):			
Detto lavorato	col valore	di 10 per 100.	
Argento battuto per indoratori (*non paga*):			
Arsenico	a libbra		01
AS			
Assafetida	,,		06
Asini	col valore	di 10 per 100	
Asini stalloni (*non pagano*):			
AU			
Automacco	a cantajo		63
Avena	,,	1	50
BA			
Balsamo del perù	a libbra		66

Denominazione de' generi esteri	Quantità	Dazio d' immissione	
		duc.	gr.
Balsamo cuppaiba	a libbra		16
Balsamo nero	,,		21
Balsamo a cocozzello o sia balsamo duro	,,		14
Bastoncini	a dozzina		95
Detti con lama di spada	l'uno		41
Detti con lama di sciabla	,,		63
Bande stagnate	a cento	1 —	10
Dette grandi ossiano bandoni	,,	1 —	61
Barracani	a canna		22
Bajetta	,,		28
Bajetta stampata	,,		21
Detta stretta	,,		17
Baccalare	a cantajo	2 —	50
Detti in salamoja	,,	3 —	
Bacchette per schioppo	a migliajo	5 —	
Bambace (*vedi cottone*).			
Bastimenti	sul valore	il 40 per 100	
Batti fuochi (*vedi merci ordinarie*).			
BE			
Bedelio	a libbra		06
Belzuino	,,		13
Belzuarre minerale	,,		06
Berlino	,,		08
Berettini di filo	a dozzina		31
Detti di bambagia	,,		47
Belletto per donna	a libbra	1 —	05
Detto in vasettini piccoli	l'uno		03
BI			
Birocci, nuovi per mare, (*vedi carrozze*).			
Detti vecchi, *idem*, (*vedi carrozze vecchie*).			
Biadetto	a libbra		11
Birra	a cantajo	5 —	13
Bitume giudaico	a libbra		06
Biscotto	a cantajo	1 —	74
Biancherie usate (*non pagano*).			

Denominazione de' generi esteri	*Quantità*	*Dazio d' immissione*	
		duc.	gr.
BO			
Borattino	a canna		14
Boratto	»		13
Detto largo	»		26
Boratto di lana, e seta	»		21
Detto largo	»		36
Bordato di germania	»		12
Detto largo	»		15
Bordato di francia	»		07
Detto largo	»		12
Bordato con seta	»		22
Borace	a libbra		03
Bottiglie di vetro nero	a cantajo	2	
Bolarminio	»	3	04
Bottoni d' osso, pastiglia, vetro, e metallo di qualunque sorte (*vedi merci ordinarie*).			
Bottoni di pietre false (*vedi merci fine*).			
BR			
Bronzo	»	5	08
Detto lavorato	»	7	58
BU			
Busso	»		57
Buolo ferrigno	»		40
Butiro, ossia burro	»	4	96
Buffola	l' una	10	
Bue	»	10	40
CA			
Canne d' india	»		14
Dette aggiuntate	»		08
Cappelli di lana	a dozzina	2	94
Detti per ragazzi	»	2	13
Cappelli di tela incerata	»	1	31
Cappelli di paglia nera	»		31
Detti di paglia bianca	»		16

Denominazione de' generi esteri	*Quantità*	*Dazio d' immissione*	
		duc.	gr.
Detti senza fondi	*a dozzina*		09
Cappelli di trucciolo	. . » . .		12
Carte da giuoco (*proibita l' immissione*)	*a mazzo*		03
Carte pergamene	*a cento*	2—	
Carte dipinte per parati	*a cantajo*	21—	
Carta da scrivere di Genova	*a risma*		65
Carta straccia	. . . » . .		09
Carta reale straccia	. . . » . .		50
Carta di Roma	. . . » . .		82
Detta grande.	. . . » . .		94
Carta azzurra	. . . » . .		60
Carta Francese	. . . » . .	1—	04
Carta per intempiatura	. . . » . .		35
Carta da scrivere d' Olanda	. . . » . .	1—	56
Carta bastarda	. . . » . .		40
Carta ondata	. . . » . .	1—	[illegible]
Carta reale	. . . » . .	2—	[illegible]
Carta imperiale	. . . » . .	4—	
Detta arcimperiale	. . . » . .	5—	
Detta stragrande	. . . » . .	12—	
Carta dorata	. . . » . .	5—	1[illegible]
Carta da scrivere	. . . » . .	1—	29
Detta d' Inghilterra	. . . » . .	1—	5[illegible]
Carta di stampa con poca colla . . .	. . . » . .		05
Detta grande	. . . » . .		13
Detta reale	. . . » . .		53
Detta imperiale	. . . » . .		79
Detta arcimperiale	. . . » . .	1—	83
Carta bianchetta	. . . » . .		06
Cartoni	*a cantajo*	3—	70
Caratteri di stampa (*non pagano*):			
Calessi nuovi (per mare :)	*sul valore*	*il 20 per 100*	
Detti vecchi (per mare :) . . .	. . . » . .	*il 15 per 100*	
Cavalli	. . . » . .	*il 15 per 100*	
Detti stalloni (*non pagano*):			
Carozze a quattro luoghi nuove (per mare :)	. . . » . .	*il 20 per 100.*	
Dette vecchie (*idem* :)	. . . » . .	*il 15 per 100*	
Dette a tre luoghi , o siano carozzini (*come le carozze* :)			
Carte per ventagli	*a dozzina*		08

Denominazione de' generi esteri	Quantità	Dazio d' immissione	
		duc.	gr.
Dette ordinarie	a dozzina		06
Calzette di lana impannate	»	1	46
Calzette di lana, o di stame	»	1	77
Dette per donna	»	1	27
Calzette di mezza stame	»		94
Dette per donna	»		72
Calzette di cotoncino da uomo	»	1	77
Dette da donna	»	1	27
Dette da fanciulli	»	1	—
Calzette di bambace ordinarie da uomo	»		90
Dette da donna	»		71
Dette da fanciulli	»		55
Calzette di filo da uomo	»	1	03
Dette da donna	»		77
Dette da fanciulli	»		50
Calze di seta	a pajo		12
Calzette di pelo di coniglio	»		28
Calzette di lana della pantelleria, grosse, mezzane, e piccole	a cantajo	27	—
Calzette di lana fabiana, o siano calzettoni per cacciatori	a dozzina		62
Calzoni di pelli camoscie	l'uno		26
Calzoni d' ogni sorte	»		53
Camiciole come sopra	»		30
Camice fine, cucite, e guarnite	»		46
Cannocchiali	sul valore	il 20 per 100	
Detti di cartone (*vedi merci ordinarie*):			
Cassettini da scrivere, per toletta, da dipingere, da falegname, o per altro uso	sul valore	il 20 per 100	
Candelieri di rame inargentati	l'uno		26
Detti piccoli	»		13
Calamo aromatico	a libbra		11
Calamo	»		13
Calamo filato	»		26
Caffè di levante	a cantajo	17	30
Caffè di ponente	»	9	25
Canfora	a libbra		38
Cannella qualunque	»		24
Detta minuta	»		09
Cannella garofanata	»		08

Denominazione de' generi esteri	Quantità	Dazio d'immissione	
		duc.	gr.
Cannella matta	a libbra		06
Cacao di caracca	a cantajo	16	10
Detto minuto ossia rottame	,,	8	45
Cacao selvaggio	,,	6	73
Canaposa (*vedi semenza di canape*):			
Cassia lignea	a libbra		05
Cassia in sorte	a cantajo	5	18
Candele di sevo (*vedi sevo lavorato*):			
Cardatura di panno	,,	1	21
Carboni	la tartana . di cantaja 1800	25	74
Castorio	a libbra	1	55
Detto usuale	,,		16
Cardamomo	a cantajo	4	32
Carniccia	,,		50
Capelli umani	a libbra		18
Detti Curati	,,		27
Castrati , e Montoni	l'uno		80
Carminio	a libbra	3	14
Cantaride	,,		03
Carpo balsamo	,,		16
Catrame	a cantajo	1	50
Cacio d' Olanda , o Inghilterra	,,	6	
Cacio parmigiano	,,	6	
Cacio svizzero, o francese	,,	6	
Cacio Romano	,,	5	
Cacio, cacicavalli, e provole di Sicilia	,,	3	50
Detto di Sardegna	,,	3	50
Cacio di Morea	,,	3	20
Caviale	,,	7	
Capo mangani	a libbra		02
Carrubbie	a cantajo		50
Castagne	,,	1	13
Capparoni	,,	3	
Cappari di Genova	,,	5	90
Detti di Lipari	,,	2	15
Detti della Pantelleria	,,	1	50
Cardi d' erba	,,		08
Catapuzia	a libbra		06
Canape grezzo	a cantajo	2	
Canape pettinato	,,	3	
Cambellotto	a canna		14
Detto largo	,,		16

Denominazione de' generi esteri	Quantità	Dazio d'immissione duc.	gr.
Castorino di Vigogna	a canna	1	18
Castorino	»		53
Detto largo	»		91
Castorino cremesi	»		75
Detto largo	»	1	24
Cariseo	»		52
Canapaccio	»		09
Cascariglia	a libbra		13
Camorce, cerviotti, daini o danti in mezza concia senza peli (*vedi pelli*)			
Dette concie (*vedi pelli*):			
Cambraja larga fina a palmi 3 ½ inclusivi	a canna		26
Detta ricamata	»		67
Detta ricamata in oro, o argento	»		74
Cambraja larga palmi 3 ½ esclusivi	»		33
Detta ricamata	»		74
Detta con oro, o argento	»		81
Cambraja larga palmi 4 ½ esclusivi fino a palmi 5 ½	»		40
Detta ricamata	»		81
Detta con oro, o argento	»		90
Calamanchi doppj	»		16
Campanelli d'ottone (*vedi merci ordinarie*).			
Catene di metalli per orologj (*vedi come sopra*).			
Capre	l'una		50
Canne di schioppo	»		53
Dette dorate	»		67
Canne di pistola	»		27
CE			
Cenere di tartaro	a cantajo	1	50
Cenere di piombo	»		44
Cenere da far vetri	»	1	73
Cera vergine	»	12	
Cera bianca	»	15	
Detta lavorata	»	18	
Cera bianca in grangioli	»	15	
Cera vecchia	»	12	

Denominazione de' generi esteri	Quantità	Dazio d' immissione
		duc. gr.
Cera nera di terra	a cantajo	10 —
Cera di Spagna per suggellare	a libbra	06
Centrelle (*vedi ferro , ed acciajo lavorato*).		
Ceraso	a cantajo	2 — 05
Cembali	sul valore	il 20 per 100
Ceci	a cantajo	1 — [illegible]
CI		
Cinquerenze (*vedi ferro , edacciajo lavorato*)		
Cicerchie	„	1 —
Cimmino (*vedi Comino*).		
Cinabro	a libbra	11
Ciccolata	„	08
Ciavarro	l'uno	50
Ciamarra (*vedi paglia da fare scope*).		
CO		
Compassi d'ottone o ferro (*vedi merci ordinarie*).		
Corone , e rosarj d'ogni sorta (*vedi come sopra*).		
Corallo in branco.	a cantajo	53 — 14
Corallo rustico	„	21 — 73
Detto minuto	„	11 — 27
Detto o sia terraglia	„	5 — 76
Corallo lavorato	„	40 — 06
Detto fino	a libbra	53
Coralli che si pescano da marinaj Torresi (*non pagano*).		
Coriandoli	a cantajo	4 —
Costo	a libbra	08
Cocozze secche	a cantajo	2 — 99
Color di terra	„	1 — 64
Detto grezzo	„	1 — 20
Colla tedesca	„	2 — 99
Colla carniccia all'uso di colla tedesca	„	2 — 27
Colla a palloni	a libbra	09
Colla di pesce	„	02
Colla quintida	„	13

Denominazione de' generi esteri	Quantità	Dazio d' immissione duc.	gr.
Cocco di colore	*a rotolo*		19
Conserva qualunque giuleppata	*a libbra*		04
Confetture	*a rotolo*		10
Contrerba	*a libbra*		13
Corallina	*a cantajo*	2 —	
Cotone filato	»	10 —	
Cotone in stoppa	»	6 —	
Cotone filato, e colorato	»	12 —	
Cotoncino filato	*a libbra*		40
Code di volpe	*a cento*		30
Dette di martore	»	2 —	36
Dette di fuine	»	1 —	57
Dette di zebellino	»	4 —	71
Dette di vario	*a migliajo*		26
Coccole di madreperle	*a cento*		52
Coltelli da tavola col manico di legno, o sieno fiamenghi	*a dozzina*		08
Detti piccoli	»		05
Corina da fare scope	*a migliajo*		08
Cordelle *come sopra*	»	1 —	57
Cordelle di sparto	*a cento mazzi*	1 —	31
Coppole di cotoncino	*a dozzina*		76
Coppole di bambagia	»		31
Coppole di filo	»		39
Coppole di lana impannata	»	1 —	05
Coppole di lana o stame	»		78
Coppole di mezzo stame	»		59
Coccole d'oro per indoratori (*non pagano*).			
Corde di budelle	*a mazzetto di n. 30*		03
Cordoni di budelle	*a dozzina*		26
Coverte di mollettone di bambagia	*l'una*		89
Dette mezzane	»		75
Dette piccole	»		62
Coltri di lana grandi	»	1 —	
Dette mezzane	»		86
Dette piccole	»		73
Coccitrigno	*a canna*		08
Coccitrigno fino	»		14
Detto largo palmi 3 ½	»		16
Detto largo palmi 4	»		18
Coccitrigno bianco ordinario	»		05

Denominazione de' generi esteri	Quantità	Dazio d' immissione	
		duc.	gr.
Cotonina	a canna		09
Detta con fiori di lana	»		14
Comacchio	a cantajo	3—	
Cordesco	l'uno		14
Codette per fibbie (*vedi merci ordinarie*).			
Coltelli, forchette e cucchiaj (*vedi come sopra*)			
Corde di acciajo, o di ottone (*vedi come sopra*)			
Comino	a cantajo	3—	
Cocciniglia (*vedi semenza cremisi*)			
CH			
China china	a libbra		14
Detta polverizzata	»		22
China china minuta	»		04
Chinone	»		05
China mellese	»		02
Chiodaggine nuova, o vecchia qualunque (*vedi ferro, ed acciajo lavorato*).			
CR			
Cremore di tartaro	a cantajo	5—	54
Creta	»	1—	47
Creta da far crogiuoli	»	2—	
Creta per vetriera	»		57
Creraglia	sul valore	il 30 per 100	
Cristalli	a cassone	8—	
Detti di Francia o d'Inghilterra	sul valore	il 20 per 100	
Cristalli grandi per quadranti d'orologj da tavolino	l'uno		26
Cristalli per orologj da sacca (*vedi merci fine*).			
Crini di cavallo	a cantajo	5—	
Crivelli per farina, volgarmente appellati *setelle* (*non pagano*).			
Criscetto di seta	a canna		63
Detto, o sia mezzo criscetto	»		50
Crispone di Genova	»		26

Denominazione de' generi esteri	Quantità	Dazio d'immissione
CU		
Cubebbe	a libbra	06
Curcuma	"	01
Detta macinata	a cantajo	3—— 04
Cuoj vaccini d'annecchie, di buffali, di cameli, di somari e di cavalli, crudi col pelo, quantunque di cattiva qualità	"	2—— 30
Detti in mezza concia	"	5—— 50
Detti conci	"	9——
Cuoj vaccini, crudi col pelo, serviti per involgere casse, o colli di mercanzie intere, o bucati, ancorchè in piccoli pezzi	"	1—— 13
Cuoj in mezza concia, o tutta concia, in piccoli pezzi non atti nè per scarpe, nè per stivali	"	1—— 80
Cuoj conci con olio di pesce	"	18—— 80
DA		
Datteri	"	3—— 02
Detti in pasta	"	1—— 29
Damigiane grandi coverte di giunchi	l'una	12
Dette coverte di paglia	"	12
Damasco di seta	a canna	75
Detto, o sia mezzo damasco	"	50
DE		
Denti di elefante	a cantajo	16—— 50
DI		
Dittamo cretico	a libbra	06
Ditali d'osso e di metallo (*vedi merci ordinarie*).		
DO		
Doghe e tompagni di liuto	a migliajo	15—— 30

Denominazione de' generi esteri	*Quantità*	*Dazio d' immissione* duc.	gr.
Dette di violine	a migliajo	7	85
Dobletto d' Inghilterra	a canna		20
Detto di Francia, o di Fiandra	»		19
Detto di Germania	»		16
Detto di Malta	»		16
Dobletto largo	»		35
Dolci	a libbra		10
DR			
Droghetto.	a canna		24
Detto cremisi	»		28
Droghetto rigato	»		28
Droghetto largo	»		28
Drappo di seta (*vedi stoffa*).			
Detto di seta con oro (*vedi come sopra*)			
Detto, o sia mezzo drappo (*vedi come sopra*).			
DU			
Durante	»		17
EB			
Ebano	a cantajo	3	53
Detto violato	»	2	30
EL			
Elissero	a libbra		06
ER			
Erbaluzza	a cantajo		45
Erba oricella	»	3	57
Detta in zoza	»	2	
Erba di sommacco	»		57
Detta di Sicilia	»		26
Erba di sparto	»		27
Erba sabatiglia, o sia droga	»	4	71

Denominazione de' generi esteri	Quantità	Dazio d'immissione	
		duc.	gr.
Eibatè	a libbra		11
Ermodaitoli	»		07
Erba guado	a cantajo	4 —	
Erba serpentanea	a libbra		08
ES			
Esca	a cantajo	4 —	
EU			
Euforbio	»	2 —	90
Eutochio	»	2 —	90
FA			
Farro	»	1 —	
Fave	»	1 —	25
Farina	»	1 —	75
Farina di granone	»		85
Fanella	a canna		27
Facce di coverte di tela di cotone stampata	l'uno		79
Dette mezzane	»		69
Dette piccole	»		59
Falcioni grandi, mezzani e piccoli (*vedi ferro ed acciajo lavorato*)			
Fasce di levante per marinari	a dozzina		31
Dette piccole	»		16
Fagioli	a cantajo	1 —	
Fazzoletti di mosselina, o cambraja, bianchi o stampati, larghi sino a palmi 3	l'uno		10
Detti a palmi 3 ½	»		11
Detti a palmi 4	l'uno		12
Detti a palmi 4 ½	»		17
Detti a palmi 5	»		20
Detti a palmi 5 ½	»		26
Detti a palmi 6	»		31
Detti a palmi 6 ½	»		39
Detti a palmi 7	»		51
Fazzoletti di mosselina, o cambraja, ricamati di filo o cotone, o seta			

Denominazione de' generi esteri	Quantità	Dazio d'immissione duc.	gr.
larghi fino a palmi 3	l'uno		22
Detti a palmi 3 ½	"		24
Detti a palmi 4	"		28
Detti a palmi 4 ½	"		38
Detti a palmi 5	"		44
Detti a palmi 5 ½	"		60
Detti a palmi 6	"		72
Detti a palmi 6 ½	"		88
Detti a palmi 7	"		98
Fazzoletti di tela rigata, larghi fino a palmi 3	"		06
Detti larghi fino a palmi 3 ½	"		06
Fazzoletti di tela stampata, larghi fino a palmi 2 ½	"		06
Detti a palmi 3	"		06
Detti a palmi 3 ½	"		07
Fazzoletti di tela bianca col rigo stampato, larghi fino a palmi 3	"		07
Detti a palmi 3 ½	"		08
Fazzoletti di cotone stampato, larghi fino a palmi 2 ½	"		06
Detti a palmi 3	"		06
Detti a palmi 3 ½	"		07
Detti a palmi 4	"		07
Fazzoletti di cotone rigato, larghi fino a palmi 3	"		07
Detti a palmi 3 ½	"		08
Detti a palmi 4	"		09
Fazzoletti di batista, larghi fino a palmi 3	"		11
Detti a palmi 3 ½	"		13
Detti a palmi 4	"		16
Fazzoletti di bambagia, o di lana con seta, larghi fino a palmi 2 ½	"		14
Detti a palmi 3	"		17
Detti a palmi 3 ½	"		19
Detti a palmi 4	"		25
Detti a palmi 4 ½	"		31
Detti a palmi 5	"		37
Detti a palmi 5 ½	"		49
Detti a palmi 6	"		55
Detti a palmi 6 ½	"		60

Denominazione de' generi esteri	Quantità	Dazio d' immissione	
		duc.	gr.
Detti a palmi 7	l' uno		65
Fazzoletti di velo di seta di Francia, larghi fino a palmi 3	»		08
Detti a palmi 3 ½	»		10
Detti a palmi 4	»		12
Fazzoletti di velo di seta di Firenze, o Bologna, larghi fino a palmi 3	»		05
Detti a palmi 3 ½	»		06
Detti a palmi 4	»		08
Fazzoletti di seta, larghi fino a pal. 2 ½	»		08
Detti a palmi 3	»		10
Detti a palmi 3 ½	»		14
Detti a palmi 4	»		19
Detti a palmi 4 ½	»		25
Detti a palmi 5	»		29
Detti a palmi 5 ½	»		35
Detti a palmi 6	»		41
Detti a palmi 6 ½	»		50
Detti a palmi 7	»		62
FE			
Ferro nuovo o vecchio	a cantajo	3	14
Detto agro, o minuto di lava . .	»	2	10
Ferri ed acciaj lavorati in diverse maniere, e tutti gli altri generi di ferrarecce, cioè ferri filati, lime ed altri &c.	»	5	18
Ferri da stirare (*vedi mercerie d'acciajo*).			
Feccia bruciata	»	1	50
Felpone di seta	a canna		50
Felpa di lana	»		28
Ferzate cardate di Francia grandi . .	l' una		73
Dette mezzane	»		60
Dette piccole	»		46
FI			
Filato ordinario	a cantajo	17	
Filo bianco	»	31	
Filo bianco di Francia	a libbra		54
Filo bianco di Brescia	a cantajo	20	20

Denominazione de' generi esteri	Quantità	Dazio d'immissione duc.	gr.
Detto fino . . .	a cantaio	28 —	60
Filo di Francia tinto . . .	a libbra		90
Filo bianco di Fiandra . . .	„		28
Detto fino . . .	„		79
Filonnente . . .	a canna		06
Figure di carta miniate . . .	a cantaio	3 —	93
Dette di carta nera (*non pagano*)			
Fiore di solfo . . .	„	3 —	04
Fiore di cannella . . .	a libbra		06
Fichi secchi, e seccumi . . .	a cantaio	1 —	20
Fiori finti (*vedi lavori di moda*). . .			
Finocchi secchi (*vedi seme di finocchio*).			
Fiore di farina . . .	„	2 —	24
Fibbie di metallo (*vedi merci ordinarie*).			
FO			
Forese . . .	„	4 —	
Foglia di Siena . . .	„	14 —	59
Detta minuta . . .	„	12 —	80
Follari, e capomangani . . .	a libbra		03
Detti perciati . . .	„		08
Detti cardati . . .	„		16
Folio . . .	„		06
Fodere di pelle di lepre bianco per cappotti . . .	l'una	1 —	31
FR			
Frustini ordinarj per cavalcare . . .	a dozzina		39
Fruste per carrozza . . .	l'una		08
Frutti secchi (*vedi fichi secchi*).			
FU			
Funghi . . .	a cantaio	2 —	50
Fungo droga . . .	a rotolo		09
Funi e corde . . .	a cantaio	3 —	60
Fumo, o sia nero fumo . . .	„	19 —	20
Fune di sparto . . .	a dozzina		70
Fustagno di Francia, o d' Inghilterra .	a canna		18
Detto estero . . .	„		14

Denominazione de' generi esteri	*Quantità*	*Dazio d' immissione* duc.	gr.
Fustagno di Cremona	a canna		07
Fusti per ombrelli	l' uno		11
GA			
Galle in sorte	a cantajo	2	50
Galle prevetarelle	"	2	
Galloni	"	2	
Galle di levante	"	30	80
Galbano	a libbra		05
Galanca	"		03
Garofani	"		16
GE			
Gesso, e detto in polvere	a cantajo		50
Gesso per sartori	"	1	50
GI			
Giallo santo	"	2	94
Giallolino	"	4	21
Giojelli di pietre false (*vedi merci fine*)			
Giorgiolea (*vedi semenza di giorgiolea*)			
Giuleppe	"	5	66
Giunchi di canne d' India	a rotolo		07
Giumente	sul valore	il 15 per 100	
GO			
Gorgioli	a cantajo	1	21
Detti rotti, nuovi o vecchi	"		57
Gomma elema	a libbra		16
Gomma di legno santo	"		16
Gomma gotta	"		05
Gomma animè	"		11
Gomma coppaide	"		11
Gomma appoponaco	"		38
Gomma alacca	a cantajo	3	04
Gomma arabica	"	5	14
Gomma dragante	"	5	66
Gomma d' alberi	"	1	50

Denominazione de' generi esteri.	Quantità	Dazio d' immissione duc.	gr.
Gomma ammoniaca	a cantajo	9 —	05
GR			
Grano	,,	1 —	55
Granone	,,	1 —	25
Gradi di pietra di Genova	l'una		05
Grammajoli (*vedi ferro, e acciajo lavorato*).			
Graniglia selvaggia, o sia semenza per tinta	a libbra		04
Grana paradiso	a cantajo	5 —	14
Gronghi (*vedi anguille salate*).			
Granatine false (*vedi merci ordinarie*).	,,		
GU			
Guarnimenti di cuojo per cavalli di carozza	a pajo	4 —	71
Detti da cavalli di calesso	l'uno	2 —	36
Guanti di lana per uomo	a dozzina		39
Guanti di pelo di coniglio	a pajo		08
Detti per donna lunghi	,,		13
Guanti di filo	,,		05
Detti per donna lunghi	,,		10
Guanti di bambagia	,,		03
Detti per donna lunghi	,,		05
Guanti di cotoncino	,,		08
Detti per donna lunghi	,,		14
Guanti di tela fini	,,		05
Detti per donna lunghi	,,		10
Guanti di seta	,,		08
Detti per donna lunghi	,,		13
Guanti di pelle	a dozzina		41
Detti per donna lunghi	,,		67
Guanti impannati di castoro . . .	,,		52
Guantiere di ferro verniciate grandi .	l'una		39
Dette mezzane	,,		26
Dette piccole	,,		13
Dette sottopiccole	,,		08
Guantiere di ferro verniciate fine stragrandi	,,	1 —	05

Denominazione de' generi esteri	Quantità	Dazio d'immissione
		duc. gr.
Dette grandi	l'una	65
Dette mezzane	»	48
Dette piccole	»	26
Dette sottopiccole	»	16
IM		
Imbisco fino (*vedi panno*).		
Imbratto d'olio	a cantajo	1—
IN		
Indaco	a cantajo	16— 70
Detto misturato	»	6— 74
Indaco in polvere	»	8— 65
Detto in pasta	»	2—
Incenso	»	5— 86
Detto in pantoschi	»	4— 11
Inchiostro	»	14—
IP		
Ippiocanno o sia Ipecacuana	a libbra	08
IR		
Irios	a cantajo	5— 13
LA		
Lavori e fettucce di seta	a libbra	76
Detti o sieno pezzili	»	1— 25
Lavori di seta, calamo, o filo	»	27
Lavori di marmo, o sieno statue vasellami ed altri lavori	sul valore	il 10 per 100
Lavori d'oro ed argento, o siano galloni, frange, fiocchi, spallette per militari, ed altri	a libbra	2— 57
Detti falsi	»	54
Lavori di seta con oro ed argento fino.	»	1— 32
Detti con oro ed argento falso	»	1— 06
Lavori fini di oro ed argento falso	»	1— 32

Denominazione de' generi esteri	*Quantità*	*Dazio d' immissione* duc.	gr.
Lavori d' oro massiccio (*vedi oro lavorato*).			
Detti d' argento massiccio (*vedi argento lavorato*).			
Lavori di similoro	*a libbra*	1	51
Lavori di lana o sieno fettuccie . . .	*a cantajo*	11	75
Detti con filo	"	10	30
Lavori di rame inargentati o dorati .	*a libbra*		13
Lavori di ottone come sopra	"		11
Lavori di ferro verniciati	"		06
Lavori di stagno, o di latta	"		06
Lavori di ottone, o bronzo	"		06
Lavori di filo fini	"	1	54
Lavori di avorio	"		23
Lavori di legnami di Germania . . .	*a cantajo*	3	
Lavori di gesso (*non pagano*).			
Lavori di alabastro	*sul valore*	*il 20 per 100*	
Lavori di pasta (*vedi pasta lavorata*).			
Lavori di mode	"	*il 20 per 100*	
Lana caprile (*vedi pelo di capre*).			
Lana di Spagna per far panni	*a cantajo*	8	65
Detta per far capelli	"	3	57
Lana barbaresca	"	2	56
Detta lavata	"	4	
Lana schiavonesca	"	2	
Detta lavata	"	3	50
Lana turchesca	"	1	52
Detta lavata	"	2	50
Lagrime di noce moscato	*a libbra*		13
Lapis rosso	*a cantajo*	3	51
Detto bianco	"	1	20
Lapis piombino	"	1	97
Laudano	"	8	65
Lamiere di ferro (*vedi ferro ed acciajo lavorato*).			
Lastra d' oro o d' argento per abiti . .	*a canna*	1	32
Lanetta stampata di pal. 2 ½ fino a 3	"		14
Detta da palmi 3 a palmi 4 esclusivi.	"		15
Detta da palmi 4 in sopra	"		18
Lanetta di levante per far bandiere .	"		06
Lardo (*vedi salami*).			
Lastre di vetro (*vedi lumi*).			

Denominazione de' generi esteri	*Quantità*	*Dazio d' immissione*	
		duc.	gr.
Lampadari e lampade di cristallo	*sul valore*	*il 20 per 100.*	
Lame di spada saravalle	*a cento*	23	76
Dette di Fiandra	„	33	
Dette di Germania ad uso di Fiandra.	„	19	80
Dette di sciabla	„	26	40
Dette di palosso	„	11	88
Dette di smarra	„	16	50
Lana filata	*a cantajo*	10	30
LE			
Legname (*vedi in fine*)			
Legno campece	„		64
Legno verzì	„	2	04
Detto con ceppe, o sia verzilletto	„	1	79
Legno mogano	„		68
Legno giallo per tinta	„		59
Legno santo o selvaggio	„	2	
Legno d' India	„	2	78
Legno aloe	„	2	
Legno rodio	*a libbra*		03
Legno quassio	„		03
Legno busso (*vedi busso*).			
Lenticchi, o sieno *nemmiccoli*	*a cantajo*	1	
Legno da fuoco	*a bastimento di 1000 cantaja*	1	
LI			
Lime (*vedi ferro ed acciajo lavorato*).			
Limatura di ferro	*a cantajo*	3	57
Lino grezzo	„	5	
Detto pettinato	„	6	50
Liquirizio, o sia radice	„		60
Liquirizio in pasta (*vedi pasta di liquirizio*).			
Libani per tonnara, e torticciuola per irrigare terreni	*a dozzina*		70
Ogni altro lavoro d'erba di sparto fatto in corde	*a cantajo*	1	50
LO			
Londres (*vedi panno*).			

Denominazione de' generi esteri	*Quantità*	*Dazio d' immissione* duc. — gr.
LU		
Lumi di spechio di quarti *9*	l'uno	16 — 22
Detti di quarti 8 ½	„	14 — 13
Detti di quarti 8	„	12 — 04
Detti di quarti *7* ½	„	9 — 94
Detti di quarti *7*	„	7 — 85
Detti di quarti *6* ½	„	6 — 15
Detti di quarti *6*	„	4 — 65
Detti di quarti 5 ½	„	3 — 88
Detti di quarti 5	„	2 — 62
Detti di quarti 4 ½	„	2 — 36
Detti di quarti 4	„	1 — 31
Detti di quarti 3 ½	„	92
Detti di quarti 3	„	65
Detti di quarti 2 ½	„	32
Detti di quarti 2	„	19
Detti da 36	„	13
Detti da 28	„	11
Detti da 17	„	08
Detti da 10	„	07
(Si noti che il quarto di detti lumi è di once 8, o sia ⅔ del palmo napolitano, e che pervenendo detti lumi colle foglie, pagano il 10 per cento di più sul dazio sopraddetto.)		
Lumi, o sieno strighe di quarti *6*	„	2 — 05
Detti di quarti 5 ½	„	1 — 55
Detti di quarti 5	„	1 — 30
Detti di quarti 4 ½	„	1 — 02
Detti di quarti 4	„	78
Detti di quarti 3 ½	„	64
Detti di quarti 3	„	52
Detti di quarti 2 ½	„	26
Detti di quarti 2	„	16
Lastre di vetro di quarti *6*	„	52
Dette di 5 ½	„	47
Dette di 5	„	40
Dette di 4 ½	„	32
Dette di 4	„	26
Dette di 3 ½	„	21

Denominazione de' generi esteri	Quantità	Dazio d'immissione	
		duc.	gr.
Dette di 3	l'una		13
Dette di 2 $\frac{1}{2}$	"		08
Dette di 2	"		03
Dette da 36	"		02
Dette da 28	"		01$\frac{1}{2}$
Dette da 17	"		01$\frac{1}{3}$
Dette da 10	"		01
Lastre o sieno strighe di quarti 6	"		40
Dette di quarti 5 $\frac{1}{2}$	"		32
Dette di quarti 5	"		26
Dette di quarti 4 $\frac{1}{2}$	"		21
Dette di 4	"		16
Dette di 3 $\frac{1}{2}$	"		13
Dette di 3	"		11
Dette di 2 $\frac{1}{2}$	"		07
Dette di 2	"		04
Dette da 17	"		01
Lupini	a tomolo		20
Lustrino di seta	a canna		49
Detto largo di palmi 4	"		61
Lustrino leggiero per scuffini	"		25
Detto largo palmi 4	"		39
MA			
Maniche di spada d' acciajo	l'uno		39
Maniche di spada d' acciajo brillantate	"		79
Dette con lama montate	"	1 ——	10
Manichetti di pezzillo di filo (*vedi pezzilli*).			
Manichetti di crivellone ricamati di filo	a pajo		21
Manichetti di mosselino ricamati di filo	"		15
Manichitti di pelle d' orso	l'uno		78
Manichitti di capra d' angola	"	1 ——	48
Manichitti di pelle di lepre bianco, di petuso, e di fuine	"		15
Manichitti di martore	"		52
Detti di code di martore	"	1 ——	57
Maglie di seta per calzoni	"		54
Maglie di seta per camiciole	"		38
Maglie di cotone, lana o filo	"		25
Dette per camiciole	"		15

Denominazione de' generi esteri	*Quantità*	*Dazio d'immissione* duc.	gr.
Maglie lunghe per pantaloni di cotone, lana, o filo	*l'una*		36
Marmi grezzi e segati	*la carrata di pal. cub. 84*	1	57
Mastice	*a libbra*		10
Manna in sorte	*a cantajo*	15	30
Detta in cannoli	»	19	12
Magra	»		31
Detta macinata	»		44
Macis	*a libbra*		06
Marchesitta	»		11
Mantechiglia	»		06
Maschere di cera	*a dozzina*		79
Dette di carta	»		26
Madreperle (*vedi coccole*).			
Magistero di scialappa	*a libbra*		48
Manganese (*vedi pietra manganese*).			
Macchine scientifiche (*non pagano*).			
Mantiglie di ogni specie (*vedi lavori di moda*).			
Magnesia	»		06
ME			
Mensali di Francia	*a canna*		17
Detti stretti a palmi 3	»		09
Mensali di Germania larghi palmi 3	»		17
Detti di palmi 3½	»		19
Detti di palmi 4	»		22
Detti di palmi 4½	»		24
Detti di palmi 5	»		27
Detti di palmi 5½	»		29
Detti di palmi 6	»		32
Detti di palmi 6½	»		34
Detti di palmi 7	»		38
Detti di palmi 7½	»		40
Detti di palmi 8	»		43
Mensali di Alemagna	»		11
Mensali di Fiandra per servizio da 6	»		62
Detti da 12	»	1	15
Detti da 18	»	1	94
Detti da 24	»	3	24
Detti da 30	»	4	81

Denominazione de' generi esteri	Quantità	Dazio d' immissione duc.	gr.
Detti da 36	»	6	38
Detti da 42	»	8	47
Detti da 48	»	10	57
Mele di Spagna	*a cantajo*	4	50
Mele ordinario	»	3	[illegible]
Melazzo	»	1	41
Mezzani di seta	*a libbra*		64
Detti filati	»		68
Mozze teste di lana, o sieno coppolicchi per levantini	*a dozzina*		17
Merci fine, ed altre non denominate nella presente tariffa	*a cantajo*	22	88
Merci ordinarie, (*come sopra*)	»	12	70
Mercerie d' acciajo	»	10	40
MI			
Mirra	»	5	76
Minio	»	2	8
Mirabolani	*a libbra*		04
Miglio	*a cantajo*		60
MO			
Mosciame	»	4	
Mortella	»		30
Molettone di bambagia	*a canna*		22
Detto di bambagia e seta	»		28
Molinelli per caffè	*l' uno*		19
Detti mezzani	»		14
Detti piccoli	»		08
Molinelli di ferro (*vedi ferro ed acciajo lavorato*).			
Mole di Barcellona	*l' una*		37
Dette mezzane	»		26
Dette piccole	»		19
Mole grandi, mezzane e piccole d' ogni altro luogo	*l' una*		16
Mole per molino	»	1	18
Molinelli di pietra per cioccolata	»		68
Mortaj di marmo	*a cento*	4	60
Mondezza di cera	*a cantajo*	1	

Denominazione de' generi esteri	Quantità	Dazio d' immissione
		duc. gr.
Mobili nuovi di qualunque sorte	sul valore	il per 100
Detti vecchi (*non pagano*).		
Mosselina larga fino a palmi 4 ½ esclusivi	a canna	21
Detta spolinata o stampata, (*come sopra*)	"	31
Detta ricamata, (*come sopra*)	"	58
Mosselina larga palmi 4 ½ fino a 5 ½ esclusivi	"	34
Detta spolinata o stampata, (*come sopra*)	"	37
Detta ricamata, (*come sopra*)	"	66
Mosselina larga palmi 5 ½ in sopra	"	37
Detta spolinata o stampata, (*come sopra*)	"	45
Detta ricamata, (*come sopra*)	"	74
Mosselina ricamata con oro ed argento, larga palmi 4 ½ esclusivi	"	63
Detta larga palmi 4 ½ fino a palmi 5 ½ esclusivi	"	68
Detta palmi 5 ½ in sopra	"	79
MU		
Mummia	a libbra	06
Muschio di levante	l'oncia	1 — 58
Detto di ponente	"	79
Muli	sul valore	il 15 per 100
NA		
Navigli (*vedi bastimenti*).		
NE		
Nero fumo (*vedi fumo*).		
NI		
Nitro	a cantajo	68

Denominazione de' generi esteri	Quantità	Dazio d' immissione duc.	gr.
NO			
Noci moscate	*a libbra*		10
Dette vomiche	»		06
Nobiltà di seta	*a canna*		18
Detta larga palmi 4 circa	»		24
Nobiltà fiorata, o dipinta	»		24
Nobiltà con argento	»		77
Noci e nocelle col guscio	*a cantajo*		43
Noci di cocco	»	4	—
OC			
Occhi di gambari	*a libbra*		13
Occhialetti, ossiano spioncini	*sul valore*	*il 12 per 100*	
Occhiali (*vedi merci ordinarie*).			
OL			
Olone per vele	*a canna*		08
Olive	*a cantaro*	1	50
Olio di Garofani	*a libbra*		79
Olio di Cannella	»	3	93
Olio di lino	*a cantaio*	5	—
Olio di spica di francia	*a libbra*		09
Olio di lauro, o sasso	»		06
Olio d' abete	*a cantaio*	3	43
Olio di pesce	»	2	37
Olio di trementina	*a libbra*		03
Olio d'ancci	»		26
Olio di noce	*a cantaio*	3	04
Olio d' olive di ogni sorte	»	6	50
Detto pasta di morga	»	3	25
OM			
Ombrelli di seta per la pioggia	*l'uno*		65
Detti piccoli per il sole	»		26
Ombrelli di tela incerata	»		13
Detti piccoli	»		08

Denominazione de' generi esteri	Quantità	Dazio d'immissione	
		duc.	gr.
OP			
Opobalsamo	a libbra		06
Oppoponaco	"		37
Oppio	"		27
OR			
Oro massiccio (*non paga*).			
Detto lavorato	sul valore	il 15 per 100	
Oro battuto per indoratori (*non paga*).			
Oro filato	a libbra	2	33
Oro falso filato	"		14
Detto schiacciato	"		26
Oro brattino	a mazzo		20
Detto in retaglie	a libbra		03
Orpelle	l'una		04
Oro stagnuolo	a mazzo		26
Oropimento	a cantajo	1	27
Orologj d' oro da sacca	sul valore	il 25 per 100	
Detti di argento	"	il 30 per 100	
Detti di altro metallo	"	il 5 per 100	
Orologj di tavolino	"	il 30 per 100	
Orologj di legno	l'uno		26
Orologj a polve, ossieno ampoline (*vedi merci ordinarie*).			
Organetti di legno	"		52
Ormesino	a canna		37
Orzo di germania ossia farro	a cantajo	1	50
Orzo	"	1	50
Orecchini ed altri arnesi da donna di pietre false (*vedi merci fine*).			
Orletta (*vedi tela orletta*).			
OS			
Ossa di lanterna	a botte	17	92
Ossa di vaccina	a centinajo		52
Ossa bufaline	"	1	03
Dette piccole	"		52
Ossa di balena	a cantajo	8	35
Dette secate	"	22	49

Denominazione de' generi esteri	Quantità	Dazio d' immissione duc.	gr.
Ossa di cervo	a cantajo	3	57
Ossa di testuggine (*vedi tartaruca*)			
Ossa di bove smarrate	a botte	4	71
Ossame	a barile alto pal. [illegible] e due terzi col diametro di pal. [illegible] e mezzo	1	
Ossa di seppie	a botte	4	
OT			
Ottone grezzo	a cantajo	2	05
Ottone in pezzi	»	2	87
Ottone in verghe	»	3	68
Ottoue vecchio	»	4	45
Ottone in piccoli pezzi o siano retaglie	»	4	45
Ottone cavato, o in piancia	»	5	47
Ottone raso	»	6	06
Ottone filato	a libbra		03
Ottone lavorato (*vedi lavori d' ottone*)			
OV			
Ova di tonno	a cantajo	5	
Dette di cefali	»	5	
PA			
Panno di vigogna	a canna	3	40
Detto di mezza vigogna	»	1	80
Panno a fazione di vigogna	»	2	10
Panno di spagna	»	1	55
Detto cremisi	»	1	90
Panno d' olanda	»	1	60
Detto cremisi	»	2	15
Panno a fazione d' olanda	»	1	60
Detto cremisi	»	1	70
Panno di francia largo ed imbisco fino	»	1	40
Detto cremisi	»	1	90
Panno d' inghilterra ossia londres	»	1	60
Detto cremisi	»	2	
Panno colorato ordinario	»	1	
Panno di roma	»	1	

Denominazione de' generi esteri	Quantità	Dazio d' immissione du.	gr.
Detto cremisi	a canna	1	20
Panno di padova	"		85
Detto cremisi	"	1	
Panno di bergamo	"		70
Panno di genova	"		80
Detto cremisi	"	1	
Panno rattino	"		90
Detto stretto	"		50
Panno rattino cremisi	"	1	20
Detto stretto	"		70
Panno fratesco	"		60
Padelle di ferro (*vedi ferro ed acciajo lavorato*).			
Pale di ferro (*come sopra*).			
Pallini di piombo (*vedi piombo lavorato*).			
Palloni da giuocare	a dozzina		78
Paglia da far scope	a 100 mazzi	4	71
Panze di pelle di petuso (*vedi pelle*).			
Pane vinesco	a cantajo	1	47
Passi	"	1	50
Passarini	"	2	50
Pasta d' amendole	a libbra		05
Paste lavorate	a cantajo	1	74
Pasta liquirizia	"	6	71
PE			
Penne da scrivere	a migliajo		17
Penne di polli	a cantajo	13	88
Penne di sturzo piccole o minute	a rotolo		26
Dette nere	"		17
Penne bianche o nere di sturzo per pennacchi.	"		54
Dette grandi	"		77
Pennacchi	l' uno		05
Detti fini	"		30
Pezzilli e merletti di filo	a libbra	18	18
Detti di Fiandra	"	18	90
Detti di Francia	"	17	72
Detti ordinarj di Francia	"	15	53
Pezzilli di filo di chiozza	a rotolo		33

Denominazione de' generi esteri.	Quantità	Dazio d' immissione duc.	gr.
Pelli pecorine, montoni, montoninelle, o agnelli, caprine, cordovane, cordovanelle, caparroni o capretti crude col pelo di qualsivoglia qualità.	a cantajo	2 —	30
Dette in mezza concia	»	7 —	90
Dette con tutta concia	»	18 —	
Pelli d' agnelli pecorine, montoni, e capretti conci col pelo	»	3 —	35
Pelli, ossieno cordovane, marocchini conci di color cremisi, verdi o blò .	»	32 —	40
Pelli di lepre crude col pelo	»	3 —	
Pelli di coniglio	»	4 —	
Pelli camorce, cerviotti, daini, o danti in mezza concia, senza peli . .	»	15 —	
Dette conce	»	19 —	60
Pelle di sacrì	l'una		18
Dette pelose	a cento	1 —	47
Pelle d' orso	l'una	1 —	
Pelle di lupaccio	»		40
Pelle di lupo cerviere	»	1 —	50
Pelle di cigno	»		13
Pelle di gattopardo	»	2 —	44
Pelle di lepre bianco	a cento	5 —	23
Pelle di martore	l'una		15
Pelle di cervo pelose	»		13
Dette picciole	»		07
Pelle di petuso	a cento	1 —	31
Dette ossieno panze	»		65
Pelle di volpe	»	4 —	
Pelle di gatto selvaggio	»	2 —	62
Dette conce	»	3 —	14
Pelle di sorci	»		65
Pelle di volpi di Moscovia	»	8 —	
Pelli per crivi ossieno crivelli . . .	»		13
Pelle di pesce	»		26
Pelle di pitticrì	»	1 —	31
Pelle di mologna e di fuine	l' una		08
Pelle di tigre	»	3 —	
Pelle d' utria	»		24
Pelle d' armellino	»		21
Pelle di capra d' angola	»		26
Pelo di bove, di porco e di capra . .	a cantajo		35

Denominazione de' generi esteri	Quantità	Dazio d' immissione doc.	gr.
Pelo di coniglio	*a cantajo*	7	27
Pelo di camelo	»	5	13
Pelo per pescare	*a libbra*		26
Pettini d'avorio (*vedi lavori d'avorio*).			
Pettini di busso	*a rotolo*		07
Detti di legno	»		04
Pesce solmone	*a cantajo*	6	45
Pesce bastone (*vedi stocco*).			
Pesce sturione	»	6	
Pesce spada	»	5	60
Pesce salati d'ogni sorte non nominati	»	4	60
Pettinesse d'ogni materia	*sul valore*	*il 20 per 100.*	
Pedalini di filo	*a dozzina*		12
Pedalini di lana	»		16
Pepe	*a cantajo*	12	07
Pepe lungo	»	13	28
Pepe bianco	»	15	90
Pepe in polve	»	5	07
Pece nera	»	1	35
Pece bianca, ossia greca	»	2	20
Pecore	*l'una*		50
Pezze vecchie (*vedi stracci*).			
Pezzi di paglia di trucciolo	*a dozzina*		24
Pezzetti di denti d'elefante	*a cantajo*	8	65
Pezzi di tavolette per pettini di legno	»	5	
Perpetuelle	*a canna*		23
Perle fine (*non pagano*).			
Perle false (*vedi merci fine*).			
PI			
Pietra grande di Genova	*a cento*	3	14
Pietra lavagna	»	1	57
Pietra baine di Genova per tetti	*a migliaja*	4	74
Pietre per far mole di molino	*a cento*	4	
Pietre per affilare	»		53
Pietre per molino	»	5	
Pietra pomice	*a migliajo*	1	55
Pietra marchesitta	*a cantajo*	6	28
Pietra per cioccolata	*l'una*		52
Pietre per vetriera grandi e piccole	»		26
Pietra focaja	»		50

Denominazione de' generi esteri	*Quantità*	*Dazio d'immissione*	
		duc.	gr.
Pietre da fucile	*la cantajo*		65
Pietra di talco	,,		36
Pietra di tripoli	,,	1 —	47
Pietra mancanese	,,		22
Pietra di smeriglio (*vedi smeriglio*).			
Pietra giudaica	*a libbra*		03
Pietra calamitare	,,		03
Pietra di diaspro (*non paga*).			
Pietre preziose (*idem*).			
Piani forti (*vedi cembali*).			
Piombo in pane	*a cantajo*	2 —	08
Detto lavorato	,,	2 —	37
Piombo bruciato	,,	1 —	35
Piselli	,,		52
Pistacchi	,,	2 —	57
Detti colle cortecce	,,	1 —	50
Pignoli	,,	2 —	50
Detti colle cortecce	,,		40
Piletro	,,	5 —	14
Pippe di gesso	,,		76
Piloni e piloncini (*vedi riversi*).			
Pistole montate	*l'una*	2 —	
PO			
Polve d'incenzo	*a cantajo*	1 —	54
Polve di cipro	,,	4 —	
Polve di tartaro (*vedi cenere di tartaro*).			
Polve di semenza cremisi	*a libbra*		09
Polve del conte palma (*vedi magnesia*).			
Polve di mirra	*a cantajo*	2 —	78
Policola	*a libbra*		08
Porcellana	*sul valore*	*il 30 per 100*	
Portafogli	,,	*il 25 per 100*	
Porci, o sieno neri	*l'uno*	3 —	
PR			
Prugna secche	*a cantajo*		95
Prugna di Marsiglia	,,	2 —	16
Precipitato	*a libbra*		02

Denominazione de' generi esteri	*Quantità*	*Dazio d' immissione* duc.	gr.
PU			
Punte di ossa di vaccina	*a 100 paja*		26
Punte di ossa di bufale	»		52
Punte di ossa di cervo	*a libbra*		02
Punta di denti di elefante	*a cantajo*	11	26
QU			
Quadri e pitture originali antiche (*non pagano*).			
Detti moderni	*sul valore*	*il 3 per 100*	
Quagli di capritto	*a rotolo*	1	05
Quadranti d' orologj di tavolino	*l' uno*		52
Quadranti piccoli per orologj da sacca (*vedi merci fine*).			
RA			
Rame in pane	*a cantajo*	4	69
Detta in verga cavata, o in piastra	»	5	28
Detta lavorata	»	7	55
Rame filata	»	8	65
Rame vecchia	»	3	62
Rame inargentata (*vedi lavori di rame*).			
Radice di giglio macinata	»	5	13
Radice di pilatro (*vedi pilatro*).			
Radice di rubia, o sia d' alizzari	»	1	50
Radice di liquirizia (*vedi liquirizia*).			
Radice di salsa pariglia	*a libbra*		02
Radice di china mellese (*vedi china mellese*).			
Rasapina (*vedi polve d' incenzo*).			
Rasina, o sia resina	*a cantajo*	2	
Raso di seta, ancorchè fiorato	*a canna*		61
Raso di seta alla russiana, (*come sopra*)	»		48
Raso, o sia mezzo raso	»		36
Rasino di seta	»		25
Detto largo	»		38
Rasino di seta per cappottoni (*vedi Justrina leggiera largo*)			
Raso di seta con oro	»	1	29

Denominazione de' generi esteri	Quantità	Dazio d' immissione	
		duc.	gr.
Rasino di seta con poco oro	a canna		48
Raso falso di filo e seta, o bambagia e seta, largo pal. 2	"		26
Detto largo pal. 3	"		31
Rasi cremisi fini di Firenze	"	1 —	26
Rascatura con piccoli pezzi di osso di bove	a cantajo		18
RE			
Retaglie di rame	"	4 —	35
Retaglie di pelle	"		79
Reobarbaro in sorte, ancorchè di mala qualità	a libbra		21
Resagallo	"		06
Reopontico	"		53
Redita	a cantajo		51
Rete da pesca	"	8 —	65
Dette servibili usate	"	3 —	
Dette inservibili alla pesca	"		60
RI			
Riverso doppio di Francia	a canna		49
Detto cremisi	"		65
Riverso doppio di Francia stretto . .	"		32
Detto cremisi	"		40
Riverso doppio d' Inghilterra . . .	"		70
Detto cremisi	"		80
Riverso colorato d' Inghilterra . . .	"		40
Riverso di Roma	"		40
Detto stretto	"		27
Riverso di Bergamo	"		61
Detto cremisi	"		74
Riverso stretto	"		32
Rivero di Genova doppio	"		40
Detto stretto	a canna		25
Riso	a cantajo	2 —	
Riceiato di seta	a canna		50
Ricotte salate	a cantajo	3 —	50

Denominazione de' generi esteri	*Quantità*	*Dazio d' immissione* duc.	gr.
RO			
Rottame (*vedi zucchero*).			
RU			
Rubia macinata, o sia alizzari	*a cantajo*	3	57
Rum	*a libbra*		02
Ruote grandi per carozza	*a pajo*	1	57
Dette piccole	»		79
SA			
Salacche	*a botte*	3	
Salsa pariglia	*a libbra*		13
Detta grezza	»		10
Salsa minuta	»		07
Sarzia	*a cantajo*	3	60
Detta usata servibile	»	1	49
Detta inservibile	»		38
Sarde salate	*a barile alto pal. 1 e due terzi col diametro di pal. 1 e mezzo.*	2	
Salami	*a cantajo*	3	50
Sangue di drago	*a libbra*		16
Sangue d' irco	»		08
Sagapena	»		32
Sandaraca	»		03
Sale d' Inghilterra	*a cantajo*	5	46
Sal di tartaro	*a libbra*		03
Sale saturno	»		03
Salgemme	*a cantajo*	2	
Sale ammoniaco	»	5	24
Sal nitro (*vedi nitro*).			
Samarubba	*a libbra*		11
Saragalla	»		06
Santali di ogni sorte	»		08
Sasso frasso	»		02
Saja di Francia	*a canna*		15
Detta larga	»		20
Saja scialò	»		15
Saja di lilla	»		13
Detta larga	»		17

Denominazione de' generi esteri	*Quantità*	*Dazio d'immissione*	
		duc.	gr.
Saja d'Inghilterra	a canna		15
Saja scotta larga fino a pal. 4 inclusivi .	»		18
Detta più larga	»		20
Saja mezza scotta	»		13
Saja dumans	»		15
Saja di piacenza	»		09
Saja di fiandra	»		21
Detta larga pal. $3\frac{1}{2}$	»		28
Saja di seta	»		48
Saja di seta e calamo	»		50
Detta alta pal. 3	»		76
Detta alta pal. 4	»	1	01
Sajetta di Milano, o di Bergamo . .	»		13
Detta stretta	»		10
Sajetta di Milano, o di Bergamo larga pal. 3			
Sajetta d'acubio	»		20
Sajone di lana	»		16
Detto largo pal. $2\frac{1}{2}$	»		23
Sajone di seta	»		33
Sargetta	»		24
Sargettella	»		20
Saja di nimis	»		10
Salvietti damascati di fiandra	l'uno		13
Sapone in pane	a cantajo		08
Detto mollo	»	3	52
Saponetto per barba	»	2	
		5	14
SB			
Sbruffo di vetro	»	4	61
SC			
Scarpe di pelle per uomo	a pajo		21
Dette per donna ancorchè di seta o teletta (*vedi lavori di moda*).			
Scarponi vecchi	a cantajo		30
Scamonea	a libbra		38
Scagliola per uccelli	a cantajo		57
Scardazze	a cento	3	14
Scatole con lumini (*vedi merci ordinarie*).			

Denominazione de' generi èsteri	Quantità	Dazio d' immissione	
		duc.	gr.
Scopette d' erba	a cento	1 ——	05
Scope di Sicilia	a migliajo		58
Scotano	a cantaro		57
Scorze d' ova, o siano cortecce . . .	a migliajo		13
Scorze di legno santo	a cantajo	3 ——	60
Scorze d' angustura (*vedi angustura*).			
Scopette di pelo, e scoppettine. (*vedi merci ordinarie*). .			
Schiavine grandi	l' una		46
Dette mezzane	»		38
Dette piccole	»		33
Schiume d' antimonio	a cantaro	2 ——	52
Dette d' ottone (*vedi ottone grezzo*).			
Scialappa	a libbra		07
Sciroppo di cappelliero	»		02
Sciroppata	»		04
Detta di Genova	»		06
Scurmi ed alose salate	a barile alto pal. 3 e due terzi col diametro di pal. 2 e mezzo.	2 ——	
Schioppi montati	l' uno	2 ——	
Scialle (*vedi mantiglie*). . . .			
SE			
Semenza di cotone	a cantajo		67
Semenza di foglia, o cavoli	»	5 ——	66
Semenza di lino, o' canapa	»	1 ——	21
Semenza di bene	»	4 ——	35
Semenza di seta	a libbra		79
Semenza cremisi, o sia cocciniglia . .	»		40
Semenza d' ambretta	»		08
Semenza di mellone	a cantajo	8 ——	65
Semenza di giorgiolea	»	1 ——	73
Semenza di prato, o fieno	»		54
Seme di finocchi	»	1 ——	30
Seme santo	a libbra		13
Seme d' ameos	»		03
Sementelle di levante	»		06
Sensivero in beccino	a cantaro	8 ——	65
Sensivero velti	»	19 ——	12
Sevo	»	2 ——	
Detto spento	»	3 ——	04

Denominazione de' generi esteri	Quantità	Dazio d' immissione duc.	gr.
Sevo lavorato	a cantajo	4	30
Segatura d' avorio	,,	1	34
Segatura d' osso di cervo	,,	1	47
Detta di legno santo	,,	1	47
Serre grandi e piccole	,,	15	70
Seta grezza a matasse	a libbra		40
Seta cruda lavorata	,,		50
Seta floscia	,,		50
Setacci (*vedi crivelli*).			
Selle di cuojo	l' una	2	10
Dette co' loro finimenti escluse le testiere	,,	2	62
Setole di porco (*vedi merci ordinarie*).			
Seccumi diversi (*vedi fichi secchi*).			
Semola	a cantajo	1	74
SI			
Silobalsamo	a libbra		04
Siena (*vedi foglia di siena*).			
SM			
Smalto	,,		06
Smaltino	,,		04
Smeriglio	a cantajo		44
Detto in polvere	,,		57
SO			
Sogna	,,	2	
Solfo	,,	1	98
Detto di Sicilia arenoso, e pietroso	,,		33
Soda borda	,,		65
Solmoni	,,	5	
Soveri	,,		40
Detto in iscorza, (*non pagano*).			
Somari (*vedi asini*).			
SP			
Spugne	,,	4	

Denominazione de' generi esteri	*Quantità*	*Dazio d' immissione*	
		duc.	gr.
Spigaceltica	a libbra		04
Spigonardo	»		25
Detta in sorte	»		08
Spirito di bergamotto	»		10
Spirito di rosmarino	»		10
Spirito di vetriolo	»		06
Spirito di terebinto	»		04
Spicone	»		06
Sparmaceto	»		06
Spomiglione di seta	a canna		38
Spelta	a cantajo	1	50
Specchietti in legno o in carta (*vedi merci ordinarie*).			
Spille (*vedi come sopra*).			
Sproni (*vedi come sopra*).			
Spago	»	3	52
SQ			
Squinante	»	6	71
ST			
Stivali di pelle cuciti	a pajo		66
Stucci di madreperla, o di tartuca con carafine, o altri istrumenti dentro	sul valore	il 10 per 100	
Stuore d' erba di sparto	a cento	3	14
Stagno in pane	a cantajo	6	24
Stagno	»	6	73
Stagno misturato	»	6	73
Stagno in verghe	»	7	67
Stagno lavorato	a cantajo	9	20
Stagno in foglia	a libbra		04
Stagno vecchio	a cantajo	5	66
Storace	a libbra		21
Detto liquido	»		07
Detto in brenna	»		07
Stoppa	a canna	1	23
Stoppa catramata	»	1	47
Stoffa di seta	a canna		98
Detta con oro	»	2	36
Detta, o sia mezza stoffa con oro	»	1	18

Denominazione de' generi esteri	Quantità	Dazio d' immissione	
		duc.	gr.
Stamina di Francia	a canna		21
Detta di lana e seta	»		14
Staffe (*vedi merci ordinarie*).			
Stucci di coltelli e forbici (*vedi come sopra*).			
Stuccetti di legno per aghi (*vedi come sopra*)			
Stocco	a cantajo	1	70
Stracci di lana	»		15
Stracci bianchi	»		60
Detti neri	»		45
Storione salato (*vedi pesce storione*).			
Stuora (*vedi stole*).			
SU			
Suscella (*vedi carrubbe*).			
Sublimato	a libbra		08
Sugo di limone	a botte	3	15
Sugo di agazia	a libbra		03
Sugo d' ippiocesto	»		06
TA			
Tabì di seta	a canna		49
Detto fiorato	»		63
Tabì di seta con fili d' argento	»		65
Tabì di seta con oro	»	1	57
Tabacchiere verniciate di Germania	a dozzina		13
Dette piccole	»		08
Tabacchiere di legno di Genova	»		21
Tabacchiere di legno o cartone verniciate	»		37
Tabacchiere di pastiglia	»		94
Tabacchiere di legno lavorate	»		94
Tabacchiere di tartaruca bruciate	»	1	31
Tabacchiere di tartaruca	l' una		26
Tabacchiere d' avorio	»		27
Dette piccole di tartaruca, e d' avorio	»		13
Tabacchiere di similoro	»		40
Tabacchiere di sola	»		13

Denominazione de' generi esteri	Quantità	Dazio d'immissione duc.	gr.
Tabacchiere ordinarie di sola	l' one.		07
Tabacco qualunque	a cantajo	10 —	11
Taffettà	a canna		25
Tappeti d' Inghilterra in ferze	"		48
Detti larghi pal. 3	"		61
Tappeti di Germania per tavolini	l' uno		44
Detti mezzani	"		30
Detti piccoli	"		16
Tappeti grandi fini	"	4 —	91
Detti ordinarj	"	1 —	77
Tappeti mezzani fini	"	2 —	55
Detti ordinarj	"		98
Tappeti piccoli fini	"	1 —	25
Detti ordinarj	"		55
Tappeti grandi per pavimenti	sul valore	il 10 per 100	
Talco	a cantajo	13 —	60
Taccomacco	a libbra		07
Tammarini	a cantajo	20 —	93
Detti di minor qualità	"	16 —	10
Tartaro di botte	"	1 —	50
Tartaro in pulve (*vedi cenere di tartaro*)			
Tarantello	a barile o sia nel [illegible] a due teste col diametro di pal. 1 e mezzo	4 —	
Tartaruca	a libbra		26
TE			
Tela di cotone bianca	a canna		18
Detta larga pal. 4 ½	"		21
Tela di cotone stampata	"		19
Detta fina	"		25
Tela di cotone stampata stretta più del solito ed ordinaria	"		08
Detta o sia indianella	"		06
Tela di cotone rigata	"		21
Tela rigata d' Inghilterra o stampata	"		32
Tela rigata alla persiana	"		32
Detta con seta	"		42
Tela d' Irlanda	"		26
Tela d' Olanda terziata	"		39
Detta grezza	"		29
Tela d' Olanda stampata	"		28

Denominazione de' generi esteri	Quantità	Dazio d'immissione duc.	gr.
Tela troes	a canna		14
Detta larga pal. $3\frac{3}{4}$ fino a pal. 4 inclusivi	»		18
Tela troes grezza	»		13
Tela dell'olmo bianca	»		11
Detta grezza	»		09
Tela dell'olmo bianca larga pal. $3\frac{1}{4}$ in sopra	»		16
Detta grezza	»		10
Tela dell' olmo tinta	»		08
Detta larga pal. $3\frac{1}{2}$	»		10
Tela sangallo tinta	»		10
Tela d'Alemagna bianca	»		11
Detta grezza	»		06
Tela d' Alemagna bianca, larga pal. $3\frac{3}{4}$ in sopra	»		12
Detta grezza	»		08
Tela di Fiume	»		11
Detta larga pal. $2\frac{1}{2}$	»		12
Tela orletta	»		14
Tela rigata di filato di Germania	»		12
Tela stampata per apparato	»		24
Detta stretta fino a pal. $3\frac{1}{4}$	»		12
Tela casareccia	»		13
Detta cruda	»		10
Tela incerata	»		10
Tela di crini	»		16
Detta larga pal. 3	»		21
Teletta di bambagia larga fino a pal. $1\frac{1}{2}$	»		09
Detta larga fino a pal. $1\frac{3}{4}$	»		15
Detta larga fino a pal. $2\frac{1}{2}$	»		18
Teletta di filo con lana, o bambagia	»		30
Detta larga pal. $2\frac{1}{4}$ in sopra	»		40
Teletta di bambagia e seta	»		30
Detta larga pal. $2\frac{1}{2}$	»		40
Teletta di bambagia e seta con argento.	»		50
Detta larga pal. $2\frac{1}{2}$	»		72
Terra lega	a cantajo	2	—
Terra ombra arenosa e pietrosa	»	1	21
Terra catè	»	5	66
Terra bianca per piatti	»		58
Terra per vetriera	»		31

Denominazione de' generi esteri	*Quantità*	*Dazio d' immissione* duc.	gr.
Detta bianca	*a cantajo*		57
Terra per far padelle di mortaj	"		26
Terra di tripoli	"	1	48
Terra di gesso	"		31
Terra di piombo	"	1	49
Terra creta	"	1	49
Terra oriana	"	13	28
Terra di cera	"	2	
Terra loto di mola	*a botte*		14
Terra Romana per pulire ottone	*a cantajo*		12
Terraglia d' Inghilterra (*vedi cretaglia*)			
Terraglia di corallo (*vedi corallo*).			
Terebinto	"	5	56
Terriaca *proibita l' immissione*	*a libbra*		10
Tenaglie (*vedi ferro ed acciajo lavorato*).			
Testiere di cuojo per cavalli	*l' una*		31
Terzanello di Messina largo pal. 2	*a canna*		26
Terzanello di seta	"		52
Detto largo pal. 3	"		78
Detto largo pal. 4	"	1	04
Tessuti di paglia e seta	"		10
TO			
Tonnina	*a barile alto pal. 3 e due terzi col diametro di pal. 3 e mezzo.*	1	50
Torrone	*a cantajo*	4	
Toccalapis (*vedi merci ordinarie*).			
Toro, (*non paga*)			
TR			
Trombe di ferro (*vedi ferro ed acciajo lavorato*).			
Trementina di Venezia	"	3	14
Detta di Trieste	"	2	07
Detta di Francia	"	1	21
Detta di Levante	"	1	21
TU			
Turbitto	*a libbra*		40

Denominazione de' generi esteri	Quantità	Dazio d'immissione du.	gr.
Tuzia	a libbra		06
VA			
Vallonia	a cantajo		57
Vainiglia	a libbra	1 —	55
Vanghe Romane (*vedi Ferro ed acciajo lavorato*) . .			
Vacchette conce	„		04
Vacche	l'una	8 —	40
VE			
Velluto di cotone	a canna		33
Detto largo	„		39
Velluto di cotone con filo	„		27
Detto largo	„		32
Velluto di seta	„		77
Detto a più colori	„	1 —	69
Velluto di seta con oro	„	2 —	10
Velo di seta di Francia	„		10
Detto largo pal. 3	„		15
Velo di seta con righe rasate . . .	„		13
Detto largo pal. 3	„		25
Velo ricamato	„		14
Detto largo pal. 3	„		25
Velo di seta a filoscio largo pal. 3 .	„		20
Detto largo pal 3 ½	„		25
Detto largo pal. 4	„		30
Detto largo pal. 4 ½	„		37
Detto largo pal. 5	„	1	42
Velo di seta di Bologna	„		06
Detto largo pal. 3	„		10
Detto largo pal. 4	„		15
Velo filondente	„		03
Ventagli di qualunque sorte	sul valore	il 15 per 100	
Verde azzurro	a libbra		08
Verde eterno	„		08
Verde rame	a cantajo	5 —	38
Detto purificato	a libbra		08
Verzì (*vedi Legno verzì*) .			
Vetriolo	a cantajo	1 —	43

Denominazione de' generi esteri	Quantità	Dazio d' immissione	
		duc.	gr.
Vetriolo di cipro	a cantajo	3—	14
Vetriolo bianco	„	2—	56
Vetri cristallini lavorati (*vedi Cristalli*).			
Vetri per vetrate	a cento		53
Vetro rotto, escluso quello delle bottiglie nere	a cantajo	1—	
Vetri per filatorj	„	3—	57
Vena di ferro	„		71
Vernice	„	2—	37
Vergare (*vedi Merci ordinarie*).			
VI			
Vitella di latte	l' una	3—	
Vitella bufalina	„	2—	40
Visco	a cantajo	3—	
Vino	a botte	20—	24
Detto di Sicilia	„	4—	74
(Se n' eccettua il moscato di Siracusa, ed ogn'altro vino liquore dell'isola suddetta di Sicilia che si considera come vino estero.)			
Vitelli vaccini, o bufalini crudi col pelo.	a cantajo	2—	15
Detti in mezza concia	„	9—	50
Detti conci	„	17—	40
Vitelli conci, colorati o bianchi . .	a libbra		11
Vino cotto	a cantajo		40
VN			
Unghie di testuggine	a libbra		26
VO			
Vorra	a cantajo	4—	35
UV			
Uve passi (*vedi Passi*).			

Denominazione de' generi esteri	*Quantità*	*Dazio d' immissione* duc.	gr.
ZA			
Zagarelle di filo di Fiandra	*a pezza*		04
Zagarelle rosse, colorate o sieno bindelle (*vedi merci ordinarie*).			
Zaffarana di Spagna	*a libbra*		53
Zaffarana selvaggia	*a cantaio*	8 —	65
Zaffara	. . » . .	2 —	
Zappino	. . » . .		60
Zappe di ferro (*vedi Ferro ed acciajo lavorato*)			
ZE			
Zeduaria	*a libbra*		06
Zegrino	*a canna*		10
Zeppe di ferro (*vedi Ferro ed acciajo lavorato*)			
ZI			
Zibetto	*a oncia*	1 —	57
Zinno, o zingo	*a cantaio*	5 —	08
ZU			
Zuccaro qualunque	. . » . .	7 —	43
Zuccaro raffinato, ossieno zuccotti d' Olanda	. . » . .	14 —	10
Zuccaro d' Istria	. . » . .	14 —	10
Detto d' Inghilterra	. . » . .	12 —	65
Detto di Francia	. . » . .	10 —	34
Zuccaro di Candia	. . » . .	26 —	70

Tutti gli animali descritti in dettaglio nella presente tariffa, qualora s' introdurranno nel regno a sol' oggetto di pascolo, pagheranno il dritto di pleggeria nel modo seguente:

Gli animali grossi d' ogni specie l' uno gr. 6.

Detti piccoli d' ogni specie l' uno gr. 3.

I stalloni d' ogni sorta sono franchi del dazio d' importazione.

Gli oggetti non compresi nella presente tariffa, e che s' importeranno per mare o per terra, pagheranno sul valore, cioè:

Se grezzi il 3 per %
Se manifatturati il 10 per %
Oltre a' dazj stabiliti nella presente tariffa, sarà percepito il decimo sino a nuova disposizione su tutti gli articoli in essa contenuti, giusta la legge de' 14 settembre 1807.

N O T A.

I legnami, che sono nella tariffa di cabotaggio, e che s' immetteranno dall' estero, pagheranno il dazio indicato nella rubrica di estraregnazione per mare coll' aumento del 10 per 100. Gli alberi e penne di abeti non pagheranno aumento, ma godranno la bonifica del 5 per 100 sul dazio.

Napoli il dì 24 febbrajo 1809.

Approvata = GIOACCHINO NAPOLEONE

Da parte del Re
Il Ministro segretario di stato, firm. PIGNATELLI.

T A R I F F A

PROVVISORIA PER LE TARE.

Tutte le mercanzie pagheranno i dritti al peso lordo. Saranno eccettuate quelle quì appresso notate, che li pagheranno al peso netto, colla deduzione seguente, cioè:

A	
Argento vivo in barile	il 14 per 100
Allume in botti, caratelli, o terzoni	il 13 per 100
Detto in botti grandi di cantaja *9 in sopra* . . .	il 10 per 100
Alacca di verzì in casse, o scattole	il 24 per 100
Acciajo in cassette	il 10 per 100
Argento falso, schiacciato, o filato con rocchelli .	il 25 per 100
Acquavita in carafine	il 33 per 100
Detta in bottiglie di vetro nero	il 50 per 100
B	
Bambagia in istoppa, in balle, o sacchi di tela . .	l' 8 per 100
Detta con involto di peli	il 10 per 100
Birra in bocce di vetro nero	il 50 per 100
Bottiglie di vetro nero in ceste, per ogni cesta . .	rotola 10
C	
Cacao in balle, o sacchi di tela	l' 8 per 100
Detto con doppio involto di tela	il 10 per 100
Detto con doppio involto, uno di esso di stuora	il 10 per 100
Detto con tre involti, uno di esso di stuora .	il 12 per 100
Detto in botti, o caratelli	il 15 per 100
Caviale in botti, o caratelli	il 24 per 100
Caffè in sacchi, o ballette di tela	il 6 per 100
Detto in ballette con doppio involto di tela . . .	l' 8 per 100
Detto con doppio involto, uno di esso di stuora	l' 8 per 100
Detto con tre involti, uno di esso di stuora .	il 10 per 100
Detto con tre involti di stuora	il 12 per 100
Detto in caratelli, barili, o terzoni	il 15 per 100
Capperi in salamoja	il 33 per 100
Catrame per ogni caratello	rotola 60
Cannella in fardo	il 20 per 100
Detta minuta in casse	il 25 per 100
Cannella matta in casse	il 25 per 100
Cassia lignea per ogni cassa o cassetta	il 20 per 100

Canapa pettinata in sportone	il 6 per 100
Canfora per ogni pane, per la carta in cui è avvolta .	once 8
Cacio in botte o barili	il 12 per 100
Cera in balle o sacchi di tela	il 5 per 100
Detta in sacchi di peli o stuora	il 6 per 100
Detta con doppio involto di tela	il 8 per 100
Detta con doppio involto, uno d' essi di peli	il 9 per 100
Detta in balle di cantaja 3 in circa, con doppio involto di stuora	il 12 per 100
Detta in botti, caratelli, o barili	il 15 per 100
Detta in casse, lavorata in candele con carte . . .	il 15 per 100
Ceraso in cassette con carte	il 10 per 100
Cenere di piombo in caratelli, o barili	il 10 per 100
Chiodi in caratelli, o barili	il 10 per 100
Detti in sacchi	il 3 per 100
China con tela, cuojo o canapaccio intorno, per ogni cassa o mezza cassa	il 25 per 100
China senza canapaccio attorno per ogni cassa o mezza cassa	il 24 per 100
Chinone in zerroni con canapaccio	il 16 per 100
Chincaglierie, o sieno merci diverse in botti, casse o barili	il 18 per 100
Cotone filato in balle o sacchi di tela	il 6 per 100
Color di terra in botti, caratelli o barili	il 15 per 100
Colla tedesca in botti o caratelli	il 20 per 100
Creta per far crogiuoli in caratelli, botti o barili . .	il 15 per 100
Curcuma in sacchi o balle	il 8 per 100
Detta in caratelli	il 18 per 100
E	
Erba roccella in balle, o sacchi di tela	il 8 per 100
Detta con involto di stuora	il 10 per 100
Erba di sommacco	il 3 per 100
Erba tè per ogni cassettá con piombera dentro . . .	il 18 per 100
F	
Ferro lavorato o filato in botti, caratelli o barili . .	il 10 per 100
Ferro lavorato a balestre	il 10 per 100
Feccia arsa per ogni botte, caratello, o barile . . .	il 10 per 100
Foglia di siena in caratelli o barili	il 33 per 100
Detta in balle con due involti di tela	il 12 per 100
Detta in balle di stuora	il 15 per 100

G	
Garofani in barili	il 16 per 100
Detti con istuora, o canapaccio attorno	il 18 per 100
Grogiuoli rotti in botti, o caratelli	il 12 per 100
Grammajoli in caratelli	il 10 per 100
Gomma alacca in caratelli o barili	il 16 per 100
Detta in casse con tela attorno	il 26 per 100
Gomma arabica in caratelli o barili	il 15 per 100
I	
Indaco per ogni zerrone	rotola 15
Detto con canapaccio attorno	rotola 18
Indaco in caratellucci, o barili	il 16 per 100
Detto in casse	il 20 per 100
Incenso in balle con doppio involto di tela	il 9 per 100
Detto con due involti, uno di esso di pelo o stuora	il 10 per 100
Detto in scafassi con gabbia, cuojo, o canapaccio	il 12 per 100
Detto in caratelli, o barili	il 15 per 100
Ippiocanno in balle o sacchi con due involti	il 5 per 100
L	
Lavori di bambagia in balle con tela attorno	il 5 per 100
Lavori di seta, o sieno fettucce in iscattole di cartone, e stucchietti di cartone	il 25 per 100
Detti con stucchietti di legno	il 33 per 100
Lamiere di ferro in caratelli o cassette	il 9 per 100
Lana in balle di tela	il 8 per 100
Detta con doppio involto di tela	il 10 per 100
Detta con involto di pelo o stuora	il 10 per 100
Lequirizia in pasta con foglie secche d' alberi in cassette	il 18 per 100
M	
Manna in casse	il 15 per 100
Mandorle in sacchi	il 4 per 100
Dette in balle con due involti di stuora	il 6 per 100
Dette in botte o caratelli	il 15 per 100
Mele in botte, caratelli, barili, barecchie, o biconsi	il 16 per 100
Melazzo in caratelli o barili	il 16 per 100

O

Orpimento in barili	il 12 per 100
Orzo di Germania in caratelli, o barili	il 15 per 100
Ossa di balena in balle con tela attorno	il 4 per 100
Ottone di ogni sorte in caratelli, casse o barili	il 10 per 100

P

Padelle di ferro in caratelli	il 12 per 100
Pece bianca in cassette per ogni una di esse	il 15 per 100
Pepe per ogni sacco di circa rotola 35, ancorchè con due involti	rotola 3
Detto per ogni balla con doppio involto di tela	l' 8 per 100
Detto per ogni balla con due o tre involti, uno di essi di stuora	il 12 per 100
Detto in botti, caratelli o barili	il 15 per 100
Pelo di camelo in balle con involto di tela	l' 8 per 100
Detto con due involti di tela	il 9 per 100
Detto con due involti, uno d'essi di peli	il 10 per 100
Pesce solmone in barile	il 25 per 100
Pignoli mondati per ogni barile	il 18 per 100

R

Rame cavata, in piancia, in pane, o filata, in botti, casse o barili	il 10 per 100
Rame vecchia in botti	il 15 per 100
Radice di salsa in botti o caratelli	il 18 per 100
Resina in caratelli o barili	il 15 per 100
Detta per ogni otre	rotola 5
Retaglie di rame in caratelli o barili	il 10 per 100
Ricotte forte in langelle	il 33 per 100
Risi in sacchi	il 4 per 100
Rum per ogni botte, caratello, o barile, ancorchè con cerchi di ferro	il 20 per 100
Rubbia in botti, caratelli, o barili	il 14 per 100

S

Sapone in pane o in casse	il 12 per 100
Sandaraca in caratelli o barili	il 18 per 100
Sale d'Inghilterra in caratelli o barili	il 15 per 100
Scorze di legno santo in caratelli	il 20 per 100
Seta grezza a matassa con incerata in balle	l' 8 per 100
Seta grezza lavorata in balle con incerata	il 10 per 100

Spirito di bergamotto in ramiere con ceste . . .	il 15 per 100
Stagno in barili	il 18 per 100

T

Tabacco rapè a bastoni in casse	il 15 per 100
Detto con istuora e funi	il 17 per 100
Detto in botti, caratelli, o barili	il 18 per 100
Detto con istuora attorno e funi	il 20 per 100
Tabacco rapè rappato, in botti, caratelli, o barili . .	il 18 per 100
Detto con istuore e funi	il 20 per 100
Detto con piombiera dentro	il 28 per 100
Detto con istuore e funi	il 30 per 100
Detto a vasetti, o ramiere in casse	il 25 per 100
Detto con stuore o funi	il 27 per 100
Tabacco virginio a paccotti, in botti, caratelli, o barili	il 25 per 100
Detto a paccotti in casse	il 18 per 100
Tabacco rapè in bastoni, in sacchi, o con involti di tela	il 15 per 100
Tabacco in fronda, in balla con involto di tela, di pelo, o di stuora	il 5 per 100
Detto con due involti	il 7 per 100
Detto con involto di tela, e barelle di legno . .	il 10 per 100
Detto con involto di panno	l' 8 per 100
Detto con due involti, uno di tela, e l' altro di panno e funi	il 10 per 100
Tabacco in fronda in zerroni di cuojo, di peso circa un cantajo l' uno per balla	rotola 16
Detto con involto di pelo e canapaccio attorno . .	il 6 per 100
Detto con involto di pelo o tela, e poca stuora, o paglia a' lati	il 6 per 100
Detto con tre involti	il 9 per 100
Tabacco corda a rollo di rotola 70 fino ad un cantaio per ogni rollo	rotola 10
Detto a rollo di cantaio uno *in-sopra*	rotola 20
Tabacco avana in ramiere, o vasetti, in casse o in cassette	il 25 per 100
Tabacco rapè rappato in bottiglie di vetro	il 40 per 100
Detto rappato in langelle	il 30 per 100
Tabacco rapè a bastoni in cassa con carte	il 15 per 100
Detto in sacchetti dentro alle casse	il 17 per 100
Tabacco fronda in botte	il 18 per 100
Tammarini in caratelli	il 18 per 100
Tartaro di botte, in botti	il 15 per 100
Terra bianca per piatti, in botti, o caratelli . . .	il 12 per 100

Terra oriana in caratelli o barili	il 33⅓ per 100
Trementina in barili o caratelli	il 15 per 100
V	
Vitriolo in botti, barili, o terzoni	il 15 per 100
Z	
Zafferano selvaggio in balle di tela	l' 8 per 100
Detto con doppio involto	il 10 per 100
Zappino in sacchi	il 5 per 100
Zucchero in botti, caratelli, o barili	il 15 per 100
Detto in casse	il 18 per 100
Detto in sacchi con involto di tela	il 4 per 100
Detto in sacchi con due involti di tela	il 6 per 100
Detto in sacchi con tre involti di tela	l' 8 per 100
Detto con tre involti, due de' quali di stuora	il 10 per 100
Detto con tre involti di stuora	il 10 per 100
Detto in cassette, o sieno fecci	il 16 per 100
Zucchero raffinato, o sia in pane, in botti con istuora attorno, o senza	il 18 per 100

NOTA

Sarà lecito a' proprietarj, o a' loro agenti, che presenteranno alle dogane le stesse mercanzie, o altre della stessa natura, riposte in istipa non designata, o che non saranno contenti del favore che loro concede la soprascritta tariffa, di pesarle senza i recipienti, vasi ed involture, e di pagarne i dritti al peso effettivo.

Napoli 24 Febbrajo 1809.

Approvato = GIOACCHINO NAPOLEONE

Certificato conforme

Il Ministro Segretario di Stato, firmato PIGNATELLI.

GIOACCHINO NAPOLEONE

RE DELLE DUE SICILIE.

Visti gli articoli 23, 26, e 27 della nostra legge de' 24. febbrajo 1809.
Sul rapporto del nostro Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

ART. 1.

I Burò di percezione, e di Controllo delle Direzioni Doganali del nostro Regno di Napoli saranno i seguenti:

ART. 2.

Direzione di Napoli.

Gran Dogana
Piliero
Mercato
Ponte della Maddalena
Granatello
Torre del Greco
Torre dell' Annunziata
Casanova
Capodichino
Pozzuoli

ART. 3.

Direzione di Terra di Lavoro, e de' due Principati

Sora
Arce
S. Giovanni Incarico
Pastena
Lenola
Castellucci
Massa
Capri
Positano
Amalfi
Majori
Vietri
Fondi
Portella
Sperlonga
Gaeta
Mola
Traetto
Mondragone
Aversa
Procida
Ischia
Isoletta
Aquino
Forio
Lacco, e Casamicciola
Castellammare
Vico
Sorrento
Camerelle
Salerno
Agropoli

Licosa
Agnone
Casalicchio
Pisciotta
Camerota
Bonàti

La Sala
Avellino
Montesarchio
Ariano
Isernia

A R T. 4.

Direzione di Basilicata

Maratea
Montalbano

Rocca Imperiale

A R T. 5.

Direzione di Calabria citra

Scalea
Morano
Cedraro
Diamante
Belvedere
Torre di Melissa
Fuscaldo
Paola
S. Lucido
Cosenza

Fiumefreddo
Amantea
Nocera
Cariati
Rossano
Corigliano
Cassano
Trebisaccio
Roseto

A R T. 6.

Direzione di Calabria Ultra

Nicastro, e S. Eufemia
Maida
Pizzo
Monteleone
Tropea
Nicotera
Gioja
Palmi e Pietrenere
Bagnara
Scilla
Villasangiovanni
Gallico

Reggio
Melito
Bianco
Gerace
Roccella
Monasterace
Badolato
Soverato
Squillace
Catanzaro, e Marina
Castelle
Cotrone

ART. 7.

Direzione di Lecce

Taranto	Otranto
Massafra	Lecce
Nardò	S. Cataldo
Gallipoli	Brindisi
Ostuni e Portovillanova	

ART. 8.

Direzione di Bari

Monopoli	Molfetta
Polignano	Bisceglie
Mola	Trani
Gioja	Barletta
Bari	Ponte di Barletta
Giovinazzo	Ponte di Canosa
Gravina	Ponte di Melfi

ART. 9.

Direzione di Capitanata, e Molise

Troja	Sammennajo
Foggia	Rodi
Manfredonia	Ponte di Civitate
Matinata	Serracapriola, e Fortore
Viesti	Termoli
Peschici	Campomarino

ART. 10.

Direzione di Apruzzo citra, e del 1.° Apruzzo ultra

Vasto	Sulmona
Agnone	Ortona
Atessa	Francavilla
Castel di Sangro	Chieti
Lanciano, e S. Vito	Tocco
Popoli	Giulianova
Pescara	Colonnella
Brittoli	Civitella
Torre di Passeri	Annunciata
Atri	

Art. 11.

Direzione del secondo Apruzzo Ultra

Acumoli
Civitareale
Isola
Civitaducale
Capradosso
Aquila
Petrella de Cicoli
Leonessa
Tottea
Carsoli
Tagliacozzo
Oricola e Cavaliere
Cappadocia
Capistrello
Borgo S. Pietro
Leofreni
Tuffo
Civitella di Rovero
Balzorano

Art. 12.

La percezione de' dazj di consumo di Napoli, e quella de' sali in tutto il Regno sarà fino a nostra nuova disposizione eseguita ne' medesimi Burò, dove si è fatta finora.

Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Firmato. = GIOACCHINO NAPOLEONE

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, firmato PIGNATELLI.

Per copia conforme
Il Ministro delle Finanze
CONTE DI MOSBOURG.

GIOACCHINO NAPOLEONE

RE DELLE DUE SICILIE.

Sul rapporto del nostro Ministro delle Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

A R T. 1.

Il dazio di consumo sul pesce merluzzo che si sala nel nostro Regno è fissato a carlini venticinque a cantajo, oltre il decimo.

A R T. 2.

Il nostro Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli li 29 marzo 1809.

Firmato = GIOACCHINO NAPOLEONE

Da parte del Re
Il Ministro Segretario di Stato, firmato PIGNATELLI.